

130.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBERINI: Per la dichiarazione dello stato di calamità naturale nei comuni della provincia di Brescia danneggiati dal nubifragio del 7-8 giugno 1990 (4-20820) (risponde Lattanzio, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>)	9830	BASSI MONTANARI: Per un intervento volto ad impedire l'insediamento nel centro abitato del comune di Correzana (Milano) di un impianto galvanico e di cromatura della ditta CRO-METEX (4-13508) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	9838
ANDREIS: Per una valutazione d'impatto ambientale del progetto relativo alla tangenziale di Potenza e per la sospensione dei lavori già iniziati (4-10651) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	9830	BERNASCONI: Sulle discariche abusive di rifiuti tossici rinvenute all'interno dello stabilimento della Telettra di Vimercate (Milano) (4-16109) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	9839
ANDREIS: Sull'inquinamento prodotto dall'impianto di riciclaggio-compostaggio dei rifiuti solidi urbani situato in contrada Belvedere del comune di Trapani (4-18449) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	9833	BOSELLI: Per la salvaguardia del patrimonio ambientale del lago Garda, con particolare riferimento ai danni arrecati dal parco-giochi di Castelnuovo del Garda (Verona) denominato <i>Gardaland</i> (4-16713) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	9840
ANDREIS: Per un intervento volto ad evitare la costruzione in località Dezzo (Bergamo) della diga progettata dalla società Italcementi per la produzione di energia elettrica a fini industriali (4-20357) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	9834	CALVANESE: Per un intervento volto a bloccare la vendita del terreno di proprietà della SOFID, finanziaria turistica dell'ENI, situato nel comune di Centola-Palinuro (Salerno) (4-20358) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	9840
ARNABOLDI: Per la definitiva sospensione della costruzione del serbatoio per l'accumulo di acque potabili progettato dall'EAAP nel comune di Parabita (Lecce) (4-16555) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	9835	CAMBER: Sulla scoperta di una cava abusiva nel comune di Cordenons (Pordenone) (4-18650) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	9841

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
<p>CAPACCI: Sullo smaltimento nella discarica del comune di Savignano sul Rubicone (Forlì) dei rifiuti provenienti dalla Nigeria (4-16873) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9842</p> <p>CECCHETTO COCO: Per un intervento presso la Regione Basilicata volto ad ottenere una rapida definizione dei problemi connessi alla perimetrazione dello istituendo Parco nazionale del Pollino (4-18471) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9843</p> <p>CECCHETTO COCO: Sulle iniziative da assumere in relazione alla presenza di aflatoxine riscontrata in confezioni di fichi secchi provenienti dalla Turchia (4-18780) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 9844</p> <p>CERUTI: Per un intervento volto ad evitare l'apertura di una miniera in località Case Dalla Pozza, nel comune di Altavilla (Vicenza), richiesta dalla ditta IBA (4-19088) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9846</p> <p>CIMA: Per un intervento volto ad accertare la regolarità dell'attività della discarica denominata La Selva nel territorio del comune di Sessa Aurunca (Caserta) (4-11208) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9847</p> <p>CIMA: Sulle iniziative da assumere in relazione allo smaltimento illegale di rifiuti industriali ed al successivo reimpiego degli stessi in agricoltura (4-18719) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9849</p> <p>CIMA: Sulle iniziative assunte a seguito della comparsa di una nube tossica</p>	<p>nella zona di Beinasco e Orbassano (Torino) (4-19765) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9852</p> <p>CRISTONI: Sull'opportunità di incentivare la diffusione delle siringhe auto-bloccanti monouso (4-15642) (risponde De Lorenzo, <i>Ministro della sanità</i>) 9852</p> <p>FACHIN SCHIAVI: Per la predisposizione di controlli in merito al rispetto da parte degli allevamenti del Friuli-Venezia Giulia delle norme concernenti la regolamentazione degli scarichi di liquami, anche in relazione alla presenza di sostanze inquinanti nei torrenti Corno, Lini e Pioli (Udine) (4-15247) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9854</p> <p>FILIPPINI ROSA: Per un intervento volto a verificare il tasso di inquinamento prodotto dalle fonderie Galta-rossa nel comune di Verona (4-19206) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9854</p> <p>FIORI: Sui motivi del trattamento pensionistico più favorevole riservato ad alcuni insegnanti di scuola media cessati dal servizio in data 10 settembre 1983 rispetto a colleghi con la stessa anzianità e collocati a riposo in pari data (4-19929) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 9856</p> <p>GITTI: Per un intervento volto ad evitare la costruzione in località Dezzo (Bergamo) della diga progettata dall'Italcementi per la produzione di energia elettrica a fini industriali (4-20354) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9856</p> <p>MACERATINI: Per la sollecita ristrutturazione dell'istituto tecnico agrario</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
<p>Garibaldi di via Ardeatina in Roma (4-18035) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 9857</p> <p>MACERATINI: Per un intervento volto a garantire la funzionalità dell'ufficio postale di la Storta (Roma) (4-18965) (risponde Mammi, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 9857</p> <p>MANCINI GIACOMO: Per un intervento presso il comune di Cosenza volto a garantire il rispetto del piano regolatore generale (4-18553) (risponde Conte, <i>Ministro per i problemi per le aree urbane</i>) 9858</p> <p>MASINI: Per un intervento presso la direzione provinciale delle poste di Forlì volto a garantire che la prevista assunzione di operatori specializzati di esercizio uffici non comprometta la possibilità di trasferimento dei pendolari UP della sede di Bologna (4-18012) (risponde Mammi, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 9859</p> <p>MATTIOLI: Per la definitiva sospensione del progetto di costruzione di un serbatoio per l'accumulo di acque potabili nel comune di Parabita (Lecce), anche in relazione al rinvenimento di importanti reperti archeologici nella zona interessata (4-16720) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9861</p> <p>PICCHETTI: Per un intervento volto ad utilizzare a fini sociali l'area de La Maggiolina situata in Roma, destinata alla realizzazione di un deposito-parcheggio della guardia di finanza (4-08913) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 9861</p>	<p>POGGIOLINI: Per un intervento volto a favorire l'immissione sul mercato di siringhe monouso autobloccanti, al fine di eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti (4-21385) (risponde De Lorenzo, <i>Ministro della sanità</i>) 9862</p> <p>POLI BORTONE: Per la promozione di una ispezione sulla gestione del distretto scolastico di Maglie (Lecce) (4-18038) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 9863</p> <p>POLI BORTONE: Per un intervento volto ad impiegare il servizio di medicina scolastica per l'effettuazione di controlli sulla tossicodipendenza tra gli studenti della scuola media inferiore (4-20021) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 9865</p> <p>POLI BORTONE: Per un intervento volto a stabilire nei congedi per maternità un medesimo trattamento economico per il personale di ruolo e quello non di ruolo (4-20685) (risponde Gaspari, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>) 9865</p> <p>PRINCIPE: Sui pericoli di inquinamento connessi alla costruzione di una discarica a Villapiana (Cosenza) (4-16278) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9866</p> <p>PROCACCI: Per un intervento volto a sospendere i lavori di sbancamento del terreno in atto nell'arenile della zona compresa tra monte Argentario e Orbetello (Grosseto) (4-16719) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9866</p> <p>RABINO: Sull'opportunità di prevedere visite guidate ad aziende agricole per</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
<p>gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado (4-21087) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 9867</p> <p>RALLO: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione della signora Assunta Lombardo di Novara di Sicilia (Messina) (4-20123) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 9867</p> <p>RONCHI: Per un intervento volto ad evitare che la ventilata costruzione di una tangenziale a nord di Potenza provochi danni all'ambiente circostante (4-09143) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9868</p> <p>RONCHI: Sui danni ambientali provocati dai lavori per la posa delle tubazioni di derivazione delle acque del torrente Ingagna nel comune di Mongrando (Vercelli) (4-15627) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9869</p> <p>RONCHI: Sulle violazioni da parte dell'azienda Telettra di Vimercate (Milano) delle norme per la tutela dall'inquinamento nonché della legislazione antinfortunistica (4-16235) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9870</p> <p>RONCHI: Per la sospensione del progetto di costruzione di un serbatoio per l'accumulo di acque potabili nel comune di Parabita (Lecce) (4-16471) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9872</p> <p>RONCHI: Sul numero delle aziende che, a norma di legge, hanno presentato richiesta alla regione per l'autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi, in relazione a quanto verificatosi nella Regione Toscana (4-18220) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9873</p>	<p>RONCHI: Sulla nomina del contrammiraglio Sergio D'Agostino a commissario per gli interventi urgenti antimucillagini lungo la costa adriatica (4-18925) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9873</p> <p>RONCHI: Sui motivi della mancata adozione di provvedimenti nei confronti delle ditte Vedril di Rho (Milano) ed Ecoprogram di Scaldasole (Pavia), operanti nel ramo dei fertilizzanti, responsabili di aver riciclato rifiuti industriali speciali e tossicocivi (4-20342) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9874</p> <p>RONZANI: Per l'immediata sospensione dei lavori di costruzione della diga sul torrente Ingana (Vercelli) (4-01509) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9876</p> <p>RONZANI: Per la sospensione dei lavori di costruzione della diga sul torrente Ingana a Mongrando (Vercelli), in attesa della conclusione dei lavori della commissione che deve pronunciarsi in merito all'invaso (4-09525) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9876</p> <p>RUTELLI: Per un intervento volto a sospendere i lavori di costruzione della diga sul torrente Ingagna nel comune di Mongrando (Vercelli), stante i danni causati al patrimonio ambientale della zona (4-17611) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9878</p> <p>SCALIA: Per un intervento volto ad impedire la realizzazione del progetto di insediamenti turistici sul litorale e l'entroterra del comune di Agropoli in località Baia di Trentova (Salerno) (4-16196) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9879</p> <p>SERVELLO: Per un intervento volto ad assicurare all'ufficio doganale di Milano gli strumenti necessari per l'a-</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
<p>dozione della procedura doganale agevolata in vigore nella CEE (4-15611) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 9880</p> <p>SERVELLO: Sui provvedimenti che si intendono assumere in relazione al grave stato di inquinamento del fiume Lambro, in particolare nella zona di Sesto San Giovanni (Milano) (4-17694) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9881</p> <p>STALLER: Sull'opportunità di dotare tutti i centri medici e le farmacie di siringhe monouso (4-18983) (risponde De Lorenzo, <i>Ministro della sanità</i>) 9882</p> <p>STRADA: Sull'impatto ambientale dell'attività produttiva effettuata dalla ditta Onyx di Pandino (Cremona), della quale è stato recentemente autorizzato l'ampliamento (4-10336) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9883</p> <p>TADDEI: Per un intervento volto a garantire il servizio di recapito della corrispondenza in località Fornacette (Pisa) (4-18519) (risponde Mammì, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 9886</p> <p>TADDEI: Per il potenziamento dell'organico presso l'ufficio postale di Santa Croce sull'Arno (Pisa) (4-18988) (risponde Mammì, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 9887</p> <p>TESSARI: Sul giudizio del Governo in relazione a quanto verificatosi a Padova ai danni di cento medici di base della USL 21, accusati di truffa ai danni dello Stato per aver prescritto a donne in stato di gravidanza esami di laboratorio con esenzione dal ticket (4-21346) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 9888</p> <p>TESTA ANTONIO: Per un intervento volto ad impedire l'insediamento di una discarica di rifiuti solidi urbani</p>	<p>nel comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) (4-15393) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 9889</p> <p>TORCHIO: Sull'inopportunità dell'assoggettamento all'IVA dell'acquisizione in proprietà degli immobili realizzati da cooperative edilizie (4-12021) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 9889</p> <p>TREMAGLIA: Per un intervento volto a sanare la discriminazione operata nei confronti dei dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni che, assunti per l'effetto della legge 22 agosto 1985, n. 444, hanno richiesto la ricongiunzione del trattamento pensionistico (4-16202) (risponde Mammì, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 9890</p> <p>VAZZOLER: Per l'adozione di provvedimenti volti a tutelare i disabili in servizio presso gli uffici del Ministero delle poste, con particolare riferimento a Pietro Tonizzo, dipendente postale del Lido di Venezia (4-17767) (risponde Mammì, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 9891</p> <p style="text-align: center;">ERRATA CORRIGE</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>Nell'Allegato al resoconto stenografico del 1° ottobre 1990, n. 127, a pagina 9631, prima colonna, nella risposta all'interrogazione n. 4-20521, le parole: « <i>istituti tecnici e professionali femminili</i> » devono essere sostituite dalle parole: « <i>istituti tecnici femminili</i> ».</p> <p>Inoltre, prima dell'ultimo capoverso, vanno inseriti i seguenti:</p> <p>« <i>Per gli istituti professionali femminili, infatti, si è provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989, atteso che detti istituti possono essere istituiti, modificati e soppressi con decreto presidenziale.</i></p> <p><i>Gli istituti tecnici, invece, sono disciplinati dalla legge e pertanto ogni loro modifica richiede un provvedimento legislativo</i> ».</p>

ALBERINI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere —*

atteso che nella notte tra il 7 e l'8 di giugno 1990 un nubifragio di eccezionale violenza ha provocato ingenti ed estesi danni nel territorio dei comuni di Brescia, Gavardo, Vallio, Villanuova, Nave, Caino, Bovezzo, Roè, Volciano e Serle; —:

se non ritengano opportuno ed urgente provvedere a dichiarare lo stato di calamità naturale nelle località suindicate, al fine di attivare i conseguenti benefici previsti dalla legge. (4-20820)

RISPOSTA. — *Le avversità meteorologiche del giugno scorso nella provincia di Brescia hanno provocato danni rilevanti ai settori produttivi dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura nonché al settore delle opere pubbliche, in particolar modo quelle idrauliche. Questo dipartimento ha immediatamente provveduto ad interessare la Regione Lombardia per l'attivazione delle procedure di risarcimento danni ai settori produttivi colpiti, mentre la prefettura di Brescia ha già attivato l'istruttoria per la parte di sua competenza. Risulta pure che la regione, attraverso il genio civile, ha avviato il ripristino delle opere idrauliche danneggiate, così come il Ministero dei lavori pubblici per le opere di competenza dei suoi uffici periferici.*

Per quanto riguarda quest'ultimo settore e secondo le prime stime fornite dalla prefettura, il danno ammonterebbe a circa 53 miliardi di lire per opere in parte finanziate dagli enti locali, dalla regione,

dal Magistrato per il Po e dall'ANAS e in parte da finanziare. A questo proposito si è provveduto ad interessare il Ministero dei lavori pubblici affinché esamini se gli ulteriori interventi necessari possano essere posti in essere e finanziati dallo stesso secondo la vigente normativa e con le ordinarie disponibilità di bilancio. Qualora tali fondi non fossero sufficienti, lo stesso Ministero dei lavori pubblici, provvederà a reperirli attraverso la prossima legge finanziaria.

Per quanto riguarda le opere di sistemazione definitiva, che costituiscono la parte di maggior impegno finanziario, il Magistrato per il Po inserirà i relativi progetti tra gli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo. Pertanto, tutti gli interventi di ripristino, alla luce di quanto sopra, potrebbero essere attuati senza il ricorso a provvedimenti straordinari.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Latanzio.

ANDREIS, BASSI MONTANARI, DONATI, BOATO, MATTIOLI, SCALIA, GROSSO, SALVOLDI, LANZINGER, FILIPPINI ROSA, PROCACCI, CIMA e CERUTI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

in data 16 maggio 1987 sul bollettino ufficiale della regione Basilicata veniva pubblicato il decreto del presidente della giunta regionale n. 480 del 14 maggio 1987 riguardante l'approvazione degli atti tecnici e l'autorizzazione all'espletamento della gara per l'affidamento

in concessione dei lavori di rafforzamento della viabilità urbana di Potenza — tangenziale I tronco — nell'ambito del programma triennale di intervento 1985-87 (legge 18 aprile 1984 n. 80 — ordinanza n. 2 del 9 ottobre 1986);

in tale decreto veniva indicato come ente attuatore la comunità montana Alto Basento, che veniva peraltro autorizzata ad avvalersi del decreto della concessione;

sulla scorta del parere espresso dalla commissione giudicatrice, con atto consiliare n. 4 del 2 febbraio 1988, reso esecutivo dalla sezione di controllo di Potenza in data 22 febbraio 1988, i lavori in oggetto furono affidati in concessione a un raggruppamento d'impresa, costituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed a società di ingegneria regolarmente fuorilegge;

le sigle che hanno contribuito alla progettazione sono le seguenti: per la fase esecutiva, Italstrade (33 per cento), Sci (33 per cento), raggruppamento d'impresе locali (34 per cento); per la progettazione Lotti e associati e raggruppamento tecnici locali;

il 19 maggio 1988, il consiglio comunale di Potenza approvava la variante al piano regolatore generale cittadino che recepiva il progetto della tangenziale di Potenza;

il dibattito cittadino sullo strumento urbanistico registrava, nel giugno 1988, l'uscita di un documento dell'ordine degli ingegneri della provincia di Potenza, che analizzando la viabilità prodotta dal piano regolatore generale, proponeva per la tangenziale e la mediana (altra grossa arteria cittadina) una metodologia per uno studio di impatto ambientale, ravvisando possibili incompatibilità ambientali;

in agosto il centro ambiente di Basilicata, presentava formale opposizione alla variante generale al piano regolatore generale di Potenza nella parte che interessava la tangenziale;

l'opposizione partiva da quanto è esplicitamente dichiarato nell'elaborato B/14 a corredo del primo tronco della tangenziale di Potenza in cui vengono evidenziati i rischi che l'ambiente corre e viene esplicitamente dichiarato che per motivi di tempo e motivazioni economiche non si prevedono interventi di sorta per attenuare i danni ambientali che certamente si avranno;

in data 16 settembre 1988 con propria deliberazione, il consiglio comunale di Potenza esprimeva la necessità di attivare una procedura di valutazione d'impatto ambientale per la tangenziale di Potenza prima che vengano affidati i lavori; lavori però già iniziati e non bloccati da detta deliberazione;

in data 5 ottobre, il centro ambiente di Basilicata inviava al presidente della giunta regionale un esposto firmato da circa seicento cittadini, perché discutesse in sede di consiglio e di giunta regionale « l'affare tangenziale »; nessuna risposta;

il 27 ottobre tale esposto veniva inviato al Difensore civico della regione, il quale dimostrava la sua contrarietà all'opera;

il 10 novembre poi vengono rivenuti, durante i lavori di scavo della tangenziale, resti di una necropoli romana; il centro ambiente di Basilicata interessava tutte le autorità culturali e istituzionali competenti, per l'adozione dei doverosi provvedimenti;

il 22 novembre l'associazione *Kronos 1991* e alcuni cittadini producevano ricorso al Tar Basilicata perché fossero sospesi i lavori in attesa della via;

il 12 dicembre 1988, il centro ambiente di Basilicata iniziava una raccolta di firme per chiedere al commissario di governo e al prefetto di Potenza se avessero ottemperato ai dettami della circolare 3763/6 del 20 aprile 1982 —:

entro quale termine il Ministro dell'ambiente intenda disporre la valuta-

zione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 legge n. 349 del 1986;

se il Ministro intenda attivare la regione e la comunità montana al fine di predisporre immediatamente studi sulla compatibilità ambientale dell'opera;

se, nel frattempo, intenda adottare la sospensione dei lavori — ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 59 del 1987 — in attesa di maggiori chiarimenti sul progetto relativi alla tutela ambientale (soprattutto in riferimento al fatto che gli stessi progettisti hanno sottolineato il pesante impatto ambientale dell'opera, senza adottare alcun accorgimento tecnico migliorativo);

se, in ogni caso, intenda avviare l'azione per il risarcimento dei danni ambientali di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 nei confronti dei responsabili di quanto accaduto.(4-10651)

RISPOSTA. — *La comunità montana Alto Basento di Potenza ha progettato la costruzione della tangenziale a nord della città ed il consiglio comunale nella seduta del 19 maggio 1988 prima e nella seduta del 15 settembre 1988, poi, ha approvato la variante generale al piano regolatore nella parte in cui prevede la realizzazione della tangenziale stessa.*

Il comitato tecnico amministrativo della Regione Basilicata — dipartimento assetto del territorio — nella seduta del 9 giugno 1988 ha espresso parere favorevole al progetto sia per quanto concerne l'orografia del territorio, che l'insediamento stesso rapportato al contesto urbanistico della città.

Con decreto del presidente della giunta regionale della Basilicata del 21 luglio 1989, n. 101, approvato dal commissario di Governo in data 3 agosto 1989, venivano puntualizzate le caratteristiche tecniche dell'arteria, di cui veniva sottolineata la funzione di asse di supporto alla città, ribadendo la necessità di conferirle carattere urbano e di contenerne l'ampiezza entro i limiti delle due corsie. Si fa presente che la tangenziale di Potenza non ricade in zona sottoposta alla tutela di cui alla legge

n. 1497 del 1939; alcuni tratti interferiscono, nell'attraversamento, con torrenti voncolati ai sensi della legge n. 431 del 1985 (articolo 1 — lettera c).

Per quanto riguarda il primo tronco (dalla località Tiera di Vaglio alla strada statale n. 407 Basentana, in località Centomani di Potenza), regolarmente autorizzato dall'ufficio regionale dei beni ambientali, si comunica che i lavori, in avanzata fase di realizzazione da parte della società Italstrade, sono stati finanziati dall'ente regione, ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80.

La realizzazione del secondo tronco, che prevede di collegare la località Piani del Mattino con l'innesto del raccordo autostradale per Sicignano, è subordinata alla stesura definitiva del nuovo progetto del tracciato che interessa il tratto Piani del Mattino contrada Malvaccaro, al fine di un migliore inserimento della strada nel contesto della zona attraversata.

Per quanto concerne, poi, il problema dell'impatto ambientale, va precisato che la rete viaria di cui trattasi, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, che individua « categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni nell'ambiente », resta esclusa dalla casistica delle opere che hanno rilievo sotto il profilo ambientalistico. La comunità montana, interpellata al riguardo, ha dichiarato che il progetto è stato redatto con l'osservanza di una perizia geologica, predisposta dal progettista Bruno Margiotta, con la consulenza del professore Giovanni Palmentola (responsabile del dipartimento di geologia e geofisica dell'università di Bari) i quali hanno steso una carta geolitologica, definendo anche le condizioni di stabilità dell'area interessante la struttura viaria.

Il ricorso all'articolo 8 legge n. 59 del 1987, non è al momento percorribile dal momento che i lavori di costruzione del secondo tratto della tangenziale non sono stati ancora avviati dato che non è stata ancora presentata la stesura definitiva del nuovo progetto.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ANDREIS e MATTIOLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in contrada Belvedere nel comune di Trapani è in attività da oltre due anni un impianto di riciclaggio-compostaggio dei rifiuti solidi urbani del comune. A causa delle attività e dei processi di lavorazione connessi a detto impianto, si è creata una grave situazione di disagio igienico-sanitario che affetta il territorio della contrada Belvedere per parecchie centinaia di metri all'intorno;

le emissioni di odori nauseabondi che provocano nausea intensa e disturbi a carico del sistema neurovegetativo, e la dispersione dei liquami contenenti metalli pesanti, provenienti dai cumuli di immondizia in maturazione, fuoriescono copiosi dal recinto dell'impianto e si sversano nei canali di scolo che attraversano i campi circostanti, e possono penetrare nelle falde idriche sottostanti;

gli abitanti della contrada Belvedere, con il W.W.F, Lega ambiente, Gruppo ecologico e Italia nostra hanno denunciato al sindaco di Trapani e alle autorità sanitarie locali la precaria situazione sanitaria causata dall'impianto di compostaggio, costato 10 miliardi, frettolosamente messo in opera, privo delle indispensabili tecnologie di abbattimento ed eliminazione degli effluvi maleodoranti, unita ad una gestione inefficiente del macchinario e della raccolta dei rifiuti;

il trasporto della spazzatura proveniente dalla città viene fatto con camion spesso privi di teloni protettivi che disperdono i rifiuti lungo la strada. Gli stessi camion vengono poi lavati senza alcuna precauzione in luoghi occasionali;

il fertilizzante prodotto dall'impianto, chiamato « Compost » e destinato all'agricoltura, non riesce a trovare acquirenti sul mercato perché giudicato di scarsa qualità. Inoltre il combustibile R.D.F. anch'esso prodotto dall'impianto non viene impiegato nei forni industriali,

ma viene trasferito ed abbandonato nella discarica di contrada Borranea;

l'impianto suddetto, oltre a non dare alla città di Trapani un'efficiente struttura in grado di risolvere le esigenze di tutela ambientale connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, è invece una fabbrica d'inquinamento e non rispetta i requisiti richiesti dalla vigente normativa di tutela ambientale dall'inquinamento da rifiuti —:

se intendano assumere le opportune iniziative perché vengano svolte dalle competenti autorità sanitarie le ispezioni ed i controlli sanitari volti a verificare quanto più sopra segnalato;

venga accertato se esistano all'interno dell'impianto di lavorazione a questo connesso tutti i requisiti richiesti dalle vigenti normative di legge riguardo alla tutela ambientale;

venga interpellato il comune di Trapani riguardo la corretta raccolta dei rifiuti. (4-18449)

RISPOSTA. — *Il nucleo operativo ecologico dei carabinieri ha effettuato un sopralluogo, nel mese di aprile, presso l'impianto di riciclaggio-compostaggio di Belvedere e presso la discarica Borranea, siti nel comune di Trapani. È stato appurato che l'impianto di Belvedere, realizzato parzialmente con una spesa di circa dieci miliardi (per il completamento ne sono stati previsti circa 90) è stato approvato con D.A. n. 1019/88 dall'assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia, in data 1° agosto 1988.*

Tale impianto, utilizzato dai comuni di Trapani, Buseto, Palizzolo, Custonaci, Erice, Valderice, Paceco e Sanvito lo Capo, ha una potenzialità di smaltimento di dieci tonnellate l'ora di rifiuti e può servire una popolazione di circa 150 mila abitanti. Nei periodi di fermo e di manutenzione, esso si avvale della discarica di Borranea.

Il problema, sollevato nell'interrogazione e relativo alle disfunzioni di carattere igienico-sanitarie, è all'attenzione delle autorità

locali, le quali sono d'accordo sull'opportunità di abolire totalmente la parte di impianto già realizzata, e di attivare lo smaltimento tramite una discarica controllata, in regola con i requisiti richiesti dalle vigenti normative riguardo alla tutela ambientale.

In data 21 marzo 1990, è stato approvato dal comune di Trapani il potenziamento dell'impianto, che consiste di:

due capannoni chiusi e dotati di sistemi di deodorazione e di appositi macchinari che consentono la formazione del Compost in tempi brevi (15.20 giorni);

un forno per la bruciatura del materiale di scarto (vetro, cartone, plastica), che attualmente viene trasportato nella discarica Borranea;

idonei mezzi di trasporto per i rifiuti solidi urbani provviste di teloni protettivi.

Per quanto, infine, riguarda la discarica Borranea, si comunica che, a seguito del R.G. del 30 gennaio 1989, in cui è stata rilevata l'assenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, è stato intrapreso dalla pretura circondariale un procedimento penale a carico della ditta responsabile della gestione.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ANDREIS, SALVOLDI, REBECCHI, SANTORO, GEI e RONCHI. — Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la società ITALCEMENTI S.p.A. intende realizzare la costruzione di una diga in località Dezzo interessante i territori dei comuni di Azzone e Colere (BG) finalizzata alla produzione di energia elettrica per fini propri industriali con impianti di captazione ed adduzione interessanti anche i comuni di Angolo Terme e Darfo Boario Terme. Rientrando l'opera tra quelle per cui l'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successivi decreti

attuativi prevede la pronuncia di compatibilità ambientale, la società ha provveduto ad avviare il procedimento con la redazione e l'invio ai competenti uffici dello studio di compatibilità ambientale dando contemporaneo pubblico avviso nelle forme di legge;

tale valutazione di parte conferma l'estrema instabilità dei versanti che sovrastano il bacino interessato dall'invaso, manca di elementi fondamentali di valutazione quale una carta geo tettonica, ammette l'esistenza di instabilità dei terreni e di sommovimenti degli stessi in atto o pregressi prevedendo al fine di prevenzione non ben definiti interventi di « energica azione di consolidamento dei versanti » in corso d'opera nonché sistemi di monitoraggio atti a rilevare tempestivamente eventuali indizi di cedimento. In ultimo, si prospetta l'opportunità di predisporre « in accordo con le autorità e la protezione civile l'individuazione di settori da evacuare nel territorio a valle della diga »;

a queste ammissioni della stessa parte proponente il progetto, le associazioni ambientaliste ed i comitati di cittadini che da sempre si oppongono alla incongruità e spregiudicatezza del progetto, sostenuti da una petizione sottoscritta da oltre tremila cittadini e parlamentari, aggiungono altri importanti rilievi in merito ai quali lo studio attualmente predisposto tace del tutto o sorvola genericamente;

in particolare: le opere verrebbero realizzate all'interno del parco regionale delle Orobie bergamasche istituito ai sensi della legge regionale n. 86 del 1983; i pesanti interventi avrebbero ripercussioni gravissime dal punto di vista della sicurezza sull'immagine e lo sviluppo turistico dei centri a valle, per i quali il piano regolatore generale prevede a breve una notevole espansione; scarsa considerazione è stata riposta nel fatto che si verrebbe ad imporre ad una popolazione quale quella della valle del Dezzo che ha già subito una volta l'esperienza trauma-

tica di una catastrofe conseguente al cedimento di una diga (catastrofe del Gleno, 1923, mille morti) l'ennesima servitù; parte della strada statale 294 verrebbe sommersa dalle acque imponendo così nuove complesse e costose opere rendendo di fatto inservibili le infrastrutture viarie attualmente in costruzione da parte dell'ANAS tra cui una galleria che verrebbe chiusa immediatamente dopo l'inaugurazione; infine gravissime sarebbero le ripercussioni sulle sorgenti termali alimentate dal Dezzo e sull'*habitat* fluviale che si vedrebbe depauperato di acque sorgive, utilizzate anche dagli acquedotti di Angolo Terme, che verrebbero sostituite, nelle intenzioni dei progettisti, dalle acque depurate della centrale idroelettrica (*sic*)! —:

come si inserisca il progetto in esame nell'innovativo quadro di difesa del suolo e dei bacini idrografici di cui alla legge n. 183 del 1989 e se tale aspetto sia affrontato negli studi presentati dal committente;

come si intenda superare la ferma opposizione espressa dai comuni di Angolo Terme e di Darfo Boario Terme e più in generale dalle popolazioni valligiane;

se non intendano intervenire presso la Regione Lombardia perché in base alle considerazioni esposte in premessa respinga il progetto dell'Italcementi S.p.A.;

quali iniziative intendano assumere affinché le popolazioni valligiane vedano salvaguardato il loro diritto alla sicurezza ed alla tutela dell'ambiente delle aree interessate e vengano risparmiate da un rischio tanto grave quanto ingiustificato già corso in passato con altissimi prezzi in vite umane e danni ancora presenti nella memoria della gente. (4-20357)

RISPOSTA. — *La società Italcementi società per azioni ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 ha inviato a questo ministero il progetto per la costruzione della diga di Dezzo e il relativo studio d'impatto*

ambientale che si trovano attualmente in istruttoria presso la competente commissione.

Come previsto dalla procedura disciplinata dalla succitata normativa, si terrà conto dei pareri espressi al riguardo dalla regione interessata, che allo stato attuale non si è ancora pronunciata definitivamente ritenendo necessario acquisire ulteriori dati tecnici, nonché di osservazioni o pareri sull'opera presentati da chiunque vi abbia interesse nei modi e nei termini stabiliti.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che*

il consiglio direttivo dell'associazione Italia Nostra - sezione di Parabita - riunitosi il 17 ottobre 1989 ha constatato che:

a) l'EAAP in data 31 ottobre 1988 ha inoltrato alla regione Puglia - Assessorato urbanistica - e per conoscenza ai comuni di Parabita e di Matino, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 articolo 81, richiesta di attestato di conformità urbanistica per la costruzione di un serbatoio di accumulo di acque potabili (capacità 150.000 mc.);

b) interessati dall'Assessorato regionale all'urbanistica il 28 dicembre 1988, per l'adozione di apposito provvedimento di variante alla strumentazione urbanistica vigente, i comuni di Parabita e Matino, con rispettive delibere del 23 gennaio 1989 e del 1° febbraio 1989, deliberavano di non introdurre la variante richiesta, in quanto il progetto interessava una zona di notevole valore paesaggistico-ambientale, dove le Serre salentine raggiungono il maggiore livello altimetrico e non teneva conto della normativa sulla valutazione di impatto ambientale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377);

c) l'EAAP, in data 30 maggio 1989, presentava un secondo progetto, che prevedeva l'ubicazione del serbatoio nello stesso sito precedentemente prescelto, sia pur ridimensionando la superficie da occupare, e con nota 13 luglio 1989 inviava relazione tecnica integrativa dalla quale, per la prima volta, si evince che il progetto rientra nei piani previsti dalla ordinanza del 23 maggio 1989, n. 1722 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tanto che il prefetto di Lecce in data 31 luglio 1989 emanava apposito decreto di occupazione temporanea in via d'urgenza dei luoghi;

d) con nota n. 9024 del 16 giugno 1989, l'assessorato all'urbanistica della regione Puglia comunica all'EAAP le decisioni adottate dal consiglio comunale di Parabita con delibera n. 5 del 23 gennaio 1989 e resta in attesa di ulteriori determinazioni;

e) a seguito di tali provvedimenti la cittadinanza di Parabita e poi quella di Collepasso, coordinate dalle forze politiche, sindacali, sociali ed ambientaliste, si attivano, anche in apposito comitato, per la mobilitazione, l'informazione ed una raccolta di firme al fine di evitare che l'opera venisse realizzata come da progetto, con pregiudizio dei valori paesaggistico-ambientali ed agricoli già avdenziati dalle amministrazioni comunali e nei vari documenti prodotti;

f) con delibera n. 84 del 27 agosto 1989, il consiglio comunale di Parabita ribadiva di non concedere la variante al programma di fabbricazione, insistendo sulla opportunità dello spostamento del sito e di intraprendere tutte le iniziative politiche ed istituzionali tendenti al rispetto delle procedure previste dalle leggi in materia;

g) in data 4 settembre 1989, alle ore 0.6, sopraggiungevano sulla collina di Parabita, in località «Terrisi», le ruspe delle ditte appaltatrici per l'avvio dei lavori per la costruzione di detto serbatoio, immediatamente bloccati dalla mobilitazione popolare. Nello stesso giorno,

il sindaco di Parabita emetteva l'ordinanza n. 61 di immediata sospensione dei lavori di allestimento del cantiere con diffida a non intraprendere qualsivoglia attività modificativa del territorio;

h) in data 7 settembre 1989, innanzi al prefetto di Lecce, si è tenuta una riunione congiunta tra i tecnici dell'EAAP, l'amministrazione comunale di Parabita ed alcuni rappresentanti della deputazione salentina, della regione Puglia, delle forze politiche, sindacali ed ambientaliste provinciali; a chiusura dell'incontro è stato dato mandato al sindaco di Parabita di costituire una commissione di tecnici, nominati dall'amministrazione comunale e dalle forze ambientaliste, per verificare insieme ai tecnici dell'EAAP le possibilità alternative per l'ubicazione del serbatoio. Per tutta la durata dell'incontro una folta delegazione di cittadini di Parabita e di Collepasso manifestava la ferma volontà per lo spostamento del sito in altra zona già degradata al fine di costituire anche risanamento;

i) in data 21 settembre 1989, la commissione edilizia del comune di Parabita rigettava all'unanimità la richiesta della concessione edilizia richiesta in data 10 agosto 1989 dalla società IGECO per la costruzione del serbatoio in oggetto;

l) in data 24 settembre 1989 si svolgeva sulla collina interessata una manifestazione provinciale organizzata dal «Comitato per la difesa della collina delle Serre salentine», alla quale partecipavano rappresentanti dei comuni, delle organizzazioni politiche, sindacali ed ambientaliste. A conclusione della manifestazione si approvava un documento inviato poi a tutte le realtà istituzionali, in cui si ribadiva la volontà e la necessità di tutelare i valori paesaggistico-ambientali e si richiedeva l'impegno di tutti per porre in essere ogni iniziativa utile, necessaria ed opportuna a non consentire l'avvio dei lavori nella zona individuata dal progetto EAAP ed ottenere lo spostamento del sito in zona degradata da risanare cogliendo l'occasione del progetto;

m) in data 27 settembre 1989 il TAR di Bari accoglieva l'istanza, presentata con ricorso dalla IGECO, di sospensione dell'ordinanza sindacale del 4 settembre 1989;

n) il sindaco di Parabita avviava contatti con l'EAAP per verificare la disponibilità allo spostamento del sito ottenendo, da notizie che circolano ufficiosamente, disponibilità solo a condizione che venisse mantenuta la quota di 190 m. sul livello del mare per garantire la esecuzione del progetto così come redatto;

il consiglio direttivo ha inoltre osservato che:

1) il progetto di massima redatto dall'EAAP non ha osservato le normative previste in materia di VIA (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, relativo alle norme di attuazione) e le norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (legge n. 183 del 18 maggio 1989);

2) i progetti esecutivi predisposti dalla società IGECO eludono ugualmente le normative di cui sopra, e la relazione allegata sull'argomento non risponde ai requisiti previsti dalle leggi;

3) la progettazione di massima ed i progetti esecutivi non tengono conto dei valori paesaggistico-ambientali che, data l'unicità della zona, devono essere invece salvaguardati. Il tratto delle Serre salentine ricadente in agro di Parabita costituisce il maggior livello della provincia, che è una zona essenzialmente pianeggiante; tale collina è caratterizzata, a seguito dell'intervento dell'uomo, con costruzioni in pietra a secco e terrazzamenti realizzati anche al fine di consentire un utilizzo agricolo e si presenta ricco di rigogliosi uliveti;

4) il parere tecnico redatto dall'ingegner Del Grosso il 25 settembre 1989, incaricato dal comune di Parabita, rela-

tivo alla sistemazione del serbatoio EAAP, ribadisce: «la soluzione prescelta dall'EAAP è una delle possibili del problema emergenza idrica e si potrebbe trovarne diverse cambiando la collocazione o improntando il problema in altri termini anche nel rispetto delle disposizioni per la VIA;

5) la relazione tecnica illustrativa formulata dall'ingegner Calefati su espresso incarico conferito da questa associazione, individua le carenze progettuali in merito al mancato rispetto delle norme sulla VIA ed al mancato rispetto delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1988, nonché le possibilità alternative che consentono di ubicare detto serbatoio in altri siti, perseguendo ugualmente i fini previsti dal progetto EAAP e costituendo nello stesso tempo risanamento e recupero di zone degradate;

6) la zona delle Serre salentine, oltre agli indubbi valori paesaggistico-ambientali già richiamati, è interessata da insediamenti preistorici di notevole valore (Grotta delle Veneri, Grotta del Sepolcro, Grotta di Sant'Ermete, Villaggio dell'età del bronzo, Grotta «Madonna del carotto»). Anche la zona interessata dal progetto EAAP e quelle circostanti potrebbero rivestire notevole valore archeologico in quanto sono stati rinvenuti numerosi reperti litici, risalenti all'età paleolitica, in un iniziale sopralluogo effettuato nel maggio 1989 da funzionari della soprintendenza di Taranto a seguito di un precedente rinvenimento di materiale litico consegnato alla soprintendenza stessa - ufficio di Lecce - da un privato cittadino -:

quali iniziative concrete hanno preso in merito la competente soprintendenza archeologica di Taranto e l'ufficio distaccato della stessa soprintendenza di Lecce;

se non ritiene opportuno, avvalendosi dei suoi poteri, intervenire al fine di bloccare il suddetto progetto. (4-16555)

RISPOSTA. — *Il comune di Parabita (Lecce), con deliberazione del consiglio*

comunale del 20 novembre 1989, n. 102 ha espresso parere favorevole sulla nuova ubicazione del serbatoio di cui trattasi, subordinando la valutazione dello studio dell'impatto ambientale alla presentazione del relativo progetto esecutivo.

Si precisa, inoltre, che la zona interessata dal progetto non è sottoposta a vincoli paesaggistico-ambientali, tuttavia la soprintendenza archeologica della Puglia-Taranto, a seguito delle indicazioni relative ai rinvenimenti archeologici delle Serre Salentine, ha dichiarato di avviare un'indagine più specifica con specialisti del settore ed in accordo con gli enti interessati per predisporre progetti di variante.

Si fa presente, infine, che per il serbatoio di Parabita non sussistono gli elementi di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, poiché trattasi di un'opera non assimilabile a quelle descritte dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stesso, cioè dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare ed accumulare le acque in modo durevole, con determinate caratteristiche tecniche.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

BASSI MONTANARI e ANDREIS. - Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria commercio e artigianato. - Per sapere - premesso che:

nel comune di Correzzana è in atto una procedura per la localizzazione in via Galilei di una lavorazione di rettifica e procedimenti galvanici da parte della ditta CROMETEX, con l'utilizzo e l'ampliamento di preesistenti strutture, in zona limitrofa ad aree residenziali nonché in vicinanza di pozzi che alimentano la locale rete idrica ed insistente in parte sull'area di rispetto cimiteriale;

l'attività progettata, definita industria insalubre ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934 stante l'utilizzazione del cromo e i gravi problemi connessi all'accumulo ed allo smaltimento dei rifiuti nonché

agli scarichi, anziché essere isolata nelle campagne verrebbe ad inserirsi su un tessuto urbano con gravissimi rischi per la salute dei cittadini residenti, i quali più volte hanno mostrato la loro ferma opposizione alla scelta operata;

dello stesso avviso, la commissione socio-sanitaria ed ecologica del comune ha espresso parere positivo per la sola lavorazione meccanica e parere assolutamente negativo per l'impianto galvanico e di cromatura;

inoltre i manufatti edilizi necessari alla lavorazione appaiono in contrasto sia con gli strumenti urbanistici in vigore nel comune, piano di fabbricazione, sia con quelli in itinere, piano regolatore generale, che prevedono altri usi pubblici dell'area e l'allontanamento delle attività industriali dall'abitato;

tutto ciò nonostante, il sindaco di Correzzana ha provveduto a rilasciare le concessioni ed autorizzazioni necessarie alle opere -:

se i Ministri interrogati abbiano notizia dei fatti su cui si interroga;

quali provvedimenti si intendano adottare nell'ambito delle rispettive competenze per impedire che venga posto in essere l'ennesimo insediamento industriale a ridosso delle civili abitazioni, ed in spregio delle esigenze di pianificazione territoriale e di tutela dell'ambiente.

(4-13508)

RISPOSTA. - La nuova amministrazione comunale di Correzzana (Milano), da poco insediata, ha precisato che la ditta Cromotek non ha ancora iniziato l'attività, essendo stata la richiesta respinta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, poiché lo stabilimento è localizzato all'interno della zona di rispetto dei pozzi pubblici di acqua potabile.

È, inoltre allo studio della suddetta amministrazione il progetto del nuovo insediamento industriale alla luce sia dello strumento urbanistico in vigore all'atto della rilasciata concessione edilizia, sia di

quello attualmente vigente. La situazione a tutt'oggi non ancora definita esclude la necessità di intervento di questo ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

BERNASCONI, CAVAGNA e TESTA ENRICO. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da molti mesi è in atto alla Telettra di Vimercate una vertenza tra lavoratori e dirigenti in merito a problemi di insalubrità della fabbrica sia nell'ambiente di lavoro che riguardo al territorio circostante;

sono già state avviate varie inchieste giudiziarie e la USL di Vimercate ha in corso accertamenti;

gli attuali dirigenti dell'industria suddetta hanno sempre scaricato le responsabilità sulla precedente amministrazione o sulla mancanza in passato di norme specifiche per il controllo e smaltimento di alcuni inquinanti;

la stessa direzione aziendale inoltre ha sempre negato, anche dopo puntuali denunce dei lavoratori, la esistenza nell'area industriale di discariche abusive di prodotti tossici e nocivi;

ma recentemente, durante i lavori per la costruzione di nuovi capannoni, sono venute alla luce all'interno dello stabilimento alcune discariche di prodotti di scarto della lavorazione tra cui fusti con la scritta « cianuro di potassio » e piastre per circuiti stampati di recente lavorazione;

se la pericolosità dei rifiuti verrà dimostrata dalle indagini in corso si è in presenza di una grave responsabilità di inquinamento, aggravata dalla latitanza della dirigenza aziendale —;

quali atti si intendono adottare per verificare la veridicità dei fatti sopracitati e le conseguenti responsabilità;

quali supporti di personale e mezzi si intendono fornire alle strutture territoriali deputate al controllo ambientale affinché le indagini sanitarie in corso possano essere completate in breve tempo e con tutti gli accertamenti del caso.

(4-16109)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche sollevate circa l'attività della fabbrica Telettra di Vimercate (Milano), sono state interessate da questo ministero: la Regione Lombardia, la unità sanitaria locale n. 60 di Vimercate, la provincia e la prefettura di Milano, il comune di Vimercate, la prefettura di Monza.*

Premesso che la Regione Lombardia non ha fatto pervenire alcuna informativa al riguardo, l'incompletezza dei dati a tutt'oggi pervenuti non consente di formulare un'adeguata e circostanziata risposta; per altro la situazione emersa dalle relazioni inviate dalla unità sanitaria locale n. 60 e dal comune di Vimercate non soddisfa questo ministero che ha ritenuto, pertanto, di dover verificare direttamente lo stato dei fatti, disponendo un intervento ispettivo del NOE (nucleo operativo ecologico). Ai sensi dell'articolo 148 del regolamento del Senato si risponde unicamente in merito a quanto accertato su un presunto inquinamento del pozzo esistente nel perimetro dello stabilimento Telettra.

Dall'accertamento effettuato dalla unità sanitaria locale n. 60 risulta che il pozzo inquinato da solventi clorurati è situato a monte della zona della discarica e non ci sono elementi per associare tale inquinamento alla discarica dei rifiuti. In base al decreto della giunta regionale dell'8 luglio 1986, n. 11047 tutta la zona meridionale del comune di Vimercate (su cui insiste lo stabilimento Telettra) è oggetto di indagine da parte della suddetta unità sanitaria locale per identificare le cause dell'inquinamento da solventi clorurati di alcuni pozzi. Anche indagini mirate alla ricerca di metalli (in quanto inquinanti principali dei rifiuti interrati) nell'acqua di prima falda a valle della Telettra, consentono di escludere

un interessamento delle falde acquifere da parte dei metalli contenuti nei suddetti rifiuti.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

BOSELLI, DI PRISCO e POLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere, premesso che

nel comune di Castelnuovo del Garda è in attività da oltre un decennio un grande parco-divertimenti denominato «Gardaland», di proprietà e gestito dalla omonima spa;

negli anni questa struttura è stata notevolmente ampliata, occupando aree destinate ad altri usi: sono state realizzate opere, autorizzate con procedure perlomeno dubbie, arrecando gravi danni al paesaggio; sono state installate mastodontiche attrazioni, sono stati operati sbancamenti, si è costruito un sottopasso sotto la statale Gardesana palesemente abusivo;

la vicenda «Gardaland» suscita preoccupazioni e critiche non solo di forze politiche e di gruppi ambientalisti impegnati nella difesa del Garda, ma anche di molti operatori turistici ed è stata oggetto negli anni scorsi di interrogazioni di deputati comunisti che non hanno ricevuto risposta;

la zona, infine, è attraversata dal torrente demaniale Dugale che, pur ricorrendo le condizioni per l'adozione delle norme di salvaguardia previste dalla legge n. 431 del 1955, unico tra tutti i torrenti che dalla sponda veronese si riversano nel Garda, è stato escluso dal vincolo ambientale con il provvedimento regionale n. 104 del 6 giugno 1986, consentendo in tal modo gli ampliamenti prima descritti;

quali sono le valutazioni dei Ministri sull'insieme della vicenda, quali interventi si intendono adottare perchè siano rispettate le leggi e venga assicurata la tutela del lago di Garda, patrimonio di inestimabile valore ambientale. (4-16713)

RISPOSTA. — *Da informazioni ricevute dalle autorità locali non risulta che la società per azioni Gardaland abbia occupato aree destinate ad altri usi, né che abbia realizzato opere, quali il sottopassaggio sulla Gardesana Orientale (strada statale 249), senza le prescritte autorizzazioni ed il nulla osta della sovrintendenza ai beni ambientali: il sottopasso, in particolare, sollecitato dalla prefettura di Verona, dal comando della polizia stradale, dall'ANAS e dalla comunità del Garda, è stato approvato dall'amministrazione provinciale di Verona, nucleo beni ambientali, con provvedimento del 31 luglio 1987, n. 4446.*

Per quanto concerne il torrente demaniale Dugale, che attraversa la zona su cui sorge il complesso sopramenzionato, esso non è annoverato tra i fiumi protetti dal provvedimento regionale del 6 giugno 1986, n. 104. Ciò non ha comportato alcuna conseguenza edificativa pregiudizievole per l'ambiente in quanto l'area interessata è comunque vincolata dalla legge n. 1497 del 1939.

Infine, si precisa che non vige alcun divieto di edificabilità a distanza inferiore a metri 150 dalle sponde del citato torrente. Tuttavia, la realizzazione di opere nell'ambito del suddetto parametro è soggetta, ai sensi della legge Galasso dell'8 agosto 1985, n. 431 al parere della sovrintendenza ai beni ambientali, che a suo tempo ha regolarmente concesso il relativo nulla osta.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CALVANESE e TESTA ENRICO. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la SO.FI.D. finanziaria turistica dell'ENI, con sede in Roma, proprietaria nel comune di Centola-Palinuro di più di trecento ettari di terreno, ha dato mandato all'avvocato Gaetano Lipiani, che è sindaco DC del comune di Montesano, di vendere detto terreno —:

se il terreno di proprietà della SO.FI.D. è indicato come edificabile nel piano regolatore generale del comune di Centola:

se ritengano che l'operazione di vendita possa preludere ad una lottizzazione selvaggia che assesterebbe un ulteriore colpo all'equilibrio ambientale della zona già precario in conseguenza di precedenti speculazioni;

come intendano intervenire nell'ambito delle proprie competenze al fine di bloccare nel suo nascere una operazione di speculazione edilizia in una zona di particolare interesse ambientale.(4-20358)

RISPOSTA. — *In data 31 gennaio 1989 con deliberazione n. 2 del commissario ad acta, dottor Luigi Massarelli, veniva varato il piano regolatore generale del comune di Centola (Salerno).*

Con delibera del 2 maggio 1989, n. 3 venivano forniti chiarimenti al CO.RE.CO. di Salerno che, nella seduta del 23 maggio 1989, deciderà di annullare il provvedimento di adozione del piano regolatore generale avendo rilevato che nel periodo tra il 20 dicembre 1986 (data di consegna del piano da parte dei tecnici del comune di Centola) e il 31 marzo 1989 (data di adozione) erano stati rilasciati 845 concessioni edilizie e 495 autorizzazioni, creando un mutamento della situazione totale del territorio.

Effettivamente lungo la fascia costiera di Palinuro e zone limitrofe, sono previsti quattro di espansione edilizia. Da un rapporto del nucleo operativo ecologico di questo ministero, attivato al riguardo, risulta che l'arma di Centola - Palinuro ha condotto di concerto con la magistratura, un'incisiva e costante azione di contrasto alle violazioni di legge sull'edilizia, denunciando alla pretura di Pisciotta 325 persone.

Anche i comandi dell'arma di Marina di Camerota, Pisciotta e San Giovanni a Piro (i cui territori ricadono lungo la fascia costiera) hanno proceduto al sequestro di cantieri edili con conseguente denuncia all'autorità giudiziaria di oltre 500 persone. Il NOE (nucleo operativo ecologico) ha pianificato una serie di servizi a tutela dell'ambiente, lungo le coste del Cilento, nel

quadro dell'operazione mare pulito 1990, iniziata il 1° maggio 1990.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CAMBER. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'agosto 1989 venne scoperta una cava abusiva nel comune di Cordenons (Pordenone) in località Vinchiaruzzo, zona di tutela ambientale e paesaggistica; detta cava risulterebbe attivata dalla società « Ghiaie Turrin spa »;

in relazione all'episodio sono stati avviati vari procedimenti giudiziari;

la stampa locale e lo stesso sindaco del comune di Cordenons in un'intervista pubblicata accennano all'esistenza di non meglio definiti « gruppi di potere » che hanno agevolato i cennati lavori abusivi di scavo e addirittura potrebbero avere o aver avuto interessi diretti nella società « Ghiaie Turrin spa »;

sulla delicata e complessa questione la lista civica di Cordenons ha presentato recentemente al prefetto di Pordenone un dossier —:

se ed in quali tempi si intende dare esauriente risposta agli interrogativi sollevati dalla lista civica di Cordenons;

comunque, quali elementi sono sinora emersi in relazione ad un congruo ripristino ambientale necessitato dai gravi danni ambientali causati dagli scavi abusivi, e quali elementi obiettivi sono stati riscontrati in relazione al coinvolgimento di « gruppi di potere » nella cennata vicenda. (4-18650)

RISPOSTA. — *La coltivazione della cava di proprietà della ditta Ghiaie Turrin è stata autorizzata con decreto dell'assessorato regionale all'industria del 22 luglio 1986 previo parere favorevole dell'amministrazione comunale di Cordenons poiché si tratta della riapertura d'una cava già esistente per l'estrazione di inerti per l'edilizia.*

Per un supposto superamento della quantità di inerti estraibili e per la maggiore superficie e profondità d'escavazione posta in essere dalla ditta Ghiaie Turrin rispetto alla rilasciata autorizzazione, il sindaco, già in data 25 agosto 1989, ha emesso un'ordinanza di sospensione dei lavori d'estrazione; in data 26 agosto 1989 ha, altresì, ordinato ai responsabili il ripristino dello stato dei luoghi con il deposito di materiale terroso, avvisando, nel contempo, la regione Friuli-Venezia Giulia, competente in materia di autorizzazioni e vigilanza, che inviava sul posto una commissione di tecnici. A tutt'oggi risulta ancora un ripristino parziale.

In merito alle altre ipotesi formulate dall'interrogante circa non meglio definiti gruppi di potere che avrebbero agevolato i cennati lavori abusivi è in corso un'inchiesta della competente procura della Repubblica. Nulla, al momento è possibile sapere. L'inchiesta è, inoltre, diretta ad accertare i danni che i lavori prodotti avrebbero arrecato all'ambiente. Non sono, allo stato, emersi dati certi per l'esercizio di un'azione di risarcimento del danno ambientale da parte di questo ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CAPACCI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere:

se è a conoscenza della scelta, fatta dal commissario *ad acta* Guerzoni e dalla giunta comunale di Savignano sul Rubicone, di collocare parte del terriccio (circa 3.800 tonnellate) proveniente dalla Nigeria (Port Koko), classificato come rifiuto speciale, nella discarica intercomunale per rifiuti solidi urbani di Cà Antonioli nel comune di Savignano;

se è a conoscenza della forte opposizione popolare e delle forze politiche di minoranza che ritengono l'operazione improponibile, in quanto la discarica destinata ad accogliere i rifiuti in questione, sorta circa 20 anni fa nell'alveo di un laghetto naturale, dista solo 2 chilometri dal centro della città ed ha già avuto un

pesantissimo impatto sull'ambiente di tutta la zona circostante. È, infatti, in atto un diffuso inquinamento delle falde acquifere e quindi dei pozzi, dai quali la popolazione residente attinge l'acqua per gli usi domestici quotidiani, giacchè parte del quartiere è (Rio Salto) sprovvista dell'acquedotto pubblico;

per queste ragioni, la popolazione del quartiere e le forze politiche di minoranza ritengono che la posa dei rifiuti speciali, sia pure collocati in una sezione speciale della discarica all'uopo allestita, rappresenti un ulteriore rischio per la salute pubblica;

vengono pure avanzate riserve sulla completezza delle analisi svolte dall'Eni-chem sul materiale in arrivo. Si ritiene incompleto lo spettro delle sostanze inquinanti ricercate. Viene avanzato il sospetto che, siccome sul terreno di cui si parla erano depositati i fusti divenuti famosi come i «veleni della Karin B», a fronte di più approfondite analisi, questo possa risultare impregnato delle sostanze fuoriuscite dai fusti, notoriamente danneggiati, e non si tratti, perciò, di rifiuto speciale, ma tossico-nocivo;

si chiede, inoltre, di sapere a quale discarica sono destinate le 20 tonnellate di rifiuti risultate dalla pulizia dell'area portuale di Koko, classificati, a quanto è dato sapere, come tossico-nocivo;

si chiede, infine, se non si ritenga che, sulla base di quanto esposto, vi siano sufficienti motivazioni che consigliano una sospensione del conferimento dei rifiuti alla discarica saviglianese per verificarne compiutamente l'idoneità a riceverli. Ed inoltre, tenendo presente che le abitazioni più vicine sorgono a 100-150 metri dalla discarica, se non sia il caso di ampliare e completare in maniera esecutiva, al fine di escludere ogni possibile rischio per la popolazione residente, le ricerche e le analisi sugli inquinanti presenti nel terriccio. (4-16873)

RISPOSTA. — *L'amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone (Forlì),*

interpellata dal commissario ad acta per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla discarica nigeriana di Port Koko ha accettato, previa stipulazione di apposita convenzione, il collocamento di tali rifiuti nella discarica comunale in località Cà Antonioli, distante circa chilometri 2,5 dal centro abitato.

Tale discarica, in via di esaurimento, necessitava di lavori di ampliamento in attesa dell'apertura della discarica del comprensorio di Cesena, di cui fa parte anche il comune di Savignano sul Rubicone, situata nel comune collinare di Sogliano al Rubicone, ancora in corso di allestimento e che potrà divenire operativa solo fra due anni.

Il citato ampliamento, interamente finanziato con i fondi messi a disposizione dal commissario ad acta senza, pertanto, alcun onere a carico del bilancio comunale, consente il collocamento dei rifiuti solidi urbani del comune di Savignano sul Rubicone fino all'apertura della discarica circondariale, mentre i rifiuti provenienti da Port Koko saranno collocati in un angolo della discarica stessa, appositamente attrezzato, che occuperà una volumetria pari a circa il 43 per cento della capienza totale dell'ampliamento.

Si soggiunge che nella discarica di Cà Antonioli potrà essere conferito solo il terriccio di decorticazione del terreno della discarica nigeriana classificato come « rifiuto speciale » avendo il commissario ad acta già individuato altri siti di destinazione dei rifiuti tossici e nocivi.

L'esecuzione dei lavori di ampliamento della discarica sono stati affidati, con la succitata convenzione, al comune di Savignano sul Rubicone con modalità e prescrizioni previsti nella convenzione stessa ed il comune, per meglio cautelarsi, ha incaricato un geologo di condurre uno studio per accertare l'idoneità del sito progettato ad accogliere i rifiuti in parola: il geologo, con propria relazione tecnica del 20 ottobre 1989 ha espresso il proprio favorevole avviso sulla sussistenza di tale condizione di idoneità.

Per quanto concerne il pericolo di inquinamento ambientale paventato da parte

della popolazione locale, si riferisce che una commissione composta da amministratori e da tecnici della regione Emilia-Romagna, della provincia e del comune di Ravenna, porto di arrivo della nave che ha trasportato le terre, si è recata in Nigeria per prelevare una campionatura da tutti i containers in cui è stato collocato il terriccio per sottoporlo ad analisi da parte dell'Enichem Anic di Ravenna.

Tali analisi sono state ripetute, prelevando altri campioni contenuti nei singoli sacchi contenuti in tutti i containers scaricati a Ravenna a cura del presidio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale di quella città ed è stata disposta, altresì, la ricerca di eventuale radioattività a cura di un laboratorio specializzato di Piacenza.

Il consiglio comunale di Savignano sul Rubicone, in data 6 novembre 1989 provvedeva ad esprimere il proprio favorevole parere in ordine al conferimento delle terre in parola, disponendo ad ulteriore garanzia, di costituire una commissione tecnica incaricata di esercitare idonea sorveglianza nelle operazioni di collocazione del terriccio.

Si precisa, infine, che i lavori di ampliamento della discarica sono stati ultimati nel mese di gennaio 1990 e che le operazioni di trasporto del terriccio a Savignano sul Rubicone sono iniziate il 23 febbraio 1990.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CECCHETTO COCO, ARNABOLDI, BASSI MONTANARI, BEEBE TARANTELLI, BOSELLI, CEDERNA, CERUTI, CICONTE, MODUGNO, ORLANDI, PROCACCI, RUSSO FRANCO e TAMINO. — Ai Ministri dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. — Per sapere — premesso che:

da oltre venti anni si è aperta una discussione circa la necessità di istituire il Parco nazionale del Pollino;

questa esigenza è stata avanzata da ambienti scientifici, protezionistici e da

associazioni ambientaliste (Lega Ambiente, WWF, Italia Nostra, Amici della Terra) per salvaguardare l'area del parco da tentativi di speculazione turistica ed è stata oggetto di numerose discussioni, convegni scientifici, iniziative pubbliche, proposte di legge;

nel 1987 la regione Basilicata ha bandito un concorso nazionale di idee per la creazione del Parco del Pollino;

nel 1981 i vincitori del concorso hanno consegnato alla regione il « progetto Pollino » che interessa l'area del Pollino lucano pari a circa 70.000 ettari, con 13 comuni e prevede un piano territoriale di coordinamento;

nel 1986 la regione Calabria ha incaricato il gruppo coordinato dal professor Ferrara, vincitore del concorso bandito dalla regione Basilicata, di predisporre il piano territoriale del Pollino per la parte riservata al territorio della Calabria;

la commissione paritetica Stato-Regioni, prevista dalla delibera del CIPE e alla quale partecipano le associazioni ambientaliste e gli enti locali interessati, ha discusso attorno all'individuazione dei limiti territoriali dell'area da destinare a parco;

all'interno della commissione tutti i rappresentanti delle associazioni ambientaliste hanno espresso parere favorevole alla proposta avanzata dalla regione Calabria perché la perimetrazione comprendesse i monti di Orsomarso e Verbicaro; questa impostazione è infatti chiaramente ispirata alla creazione di un grande parco nazionale del Pollino comprendente una vasta area, riconosciuta come ecosistema omogeneo, comprendente 13 comuni della Basilicata e 27 della Calabria;

a questa soluzione si è opposta la regione Basilicata —

se i fatti corrispondano al vero;

se intendano intervenire presso la regione Basilicata per poter addivenire a

una rapida definizione della perimetrazione del parco stesso. (4-18471)

RISPOSTA. — La commissione paritetica Stato-regioni si è costituita con decreto ministeriale 15 giugno 1989 ed ha iniziato i lavori relativi alla perimetrazione e alle norme di salvaguardia del parco nazionale del Pollino il 26 ottobre 1989.

Il Ministero dell'ambiente ha sempre sostenuto l'inclusione dei monti Orsomarso e Verbicaro nella perimetrazione del parco, poiché trattasi di aree non solo con alto valore naturalistico ma anche morfologicamente integrate col Pollino stesso.

Nel decreto, attualmente alla firma del Sottosegretario del Ministero dell'ambiente, Angelini, è contenuta la soluzione, emersa in seno alla commissione a conclusione dei lavori, che prevede:

per il territorio pertinente alla Regione Calabria, una perimetrazione, una zonizzazione e norme di salvaguardia in linea con la legge-quadro sulle aree protette, in discussione al Parlamento;

per il territorio pertinente alla Regione Basilicata, una perimetrazione rispettosa del parco regionale già esistente e del piano territoriale regionale e come norme di salvaguardia, quelle già esistenti, in vigore con il PTRC della Regione Basilicata.

Una definitiva soluzione sarà raggiunta al momento dell'emanazione delle direttive per la redazione del piano parco, a cura dell'ente gestore, in cui ci saranno pariteticamente rappresentati: lo Stato, la Regione Basilicata e la Regione Calabria.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CECCHETTO COCO. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

in questi giorni alcune USL hanno riscontrato su confezioni di fichi secchi di provenienza turca aflatossine B1, individuate con esame all'ultravioletto sensibile fino a 40 parti per miliardo. Sperimentalmente è stato accertato che bastano 15 parti per miliardi di aflatossine B1 per

provocare cancro al fegato nel ratto. Le aflatoossine, poco controllate dalle USL nelle analisi di routine, sono molto più pericolose degli antiparassitari e sono agenti cancerogeni « naturali » riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità; sono infatti tossine prodotte da funghi e muffe che si formano naturalmente su arachidi e frutta secca e talora nel latte —:

se non intenda sequestrare sul territorio nazionale la marca di fichi secchi su cui l'USL ha riscontrato tante aflatoossine;

se intenda riferire su quali e quanti controlli vengono fatti sui prodotti dalle USL italiane per verificare la presenza delle aflatoossine;

se intenda avviare una campagna nazionale di controllo capillare mirata soprattutto a fichi secchi e arachidi per quantificare il fenomeno. (4-18780)

RISPOSTA. — *Il problema della contaminazione di alcune partite di fichi secchi di origine turca da aflatoossine B₁ è emerso a seguito di segnalazioni pervenute dal sistema comunitario di « all'erta » sui provvedimenti già adottati da taluni paesi per intensificare la vigilanza sulle relative partite in importazione dopo aver acquisito referti d'analisi in tal senso sfavorevoli.*

Non appena informato al riguardo questo ministero, a cura della competente direzione generale per l'igiene degli alimenti, provvedeva ad interessare il comando carabinieri antisofisticazioni e sanità per il prelevamento di campioni del prodotto, da sottoporre ad analisi, in tutto il territorio nazionale; contemporaneamente veniva investito del problema l'Istituto superiore di sanità, quale massimo organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale, con il compito di individuare il limite di tolleranza delle aflatoossine, sì da porre in condizione i laboratori di controllo di esprimere un giudizio sull'idoneità al consumo dei fichi secchi di volta in volta analizzati.

Dopo che l'Istituto superiore di sanità aveva fatto conoscere come limite di tolle-

ranza consigliato 5 p.p.b. per aflatoossina B₁ e 10 p.p.b. per aflatoossine totali, con nota del 20 febbraio 1989 ne veniva data comunicazione agli uffici di sanità marittima ed aerea ed agli assessorati regionali alla sanità, invitandoli ad effettuare accertamenti analitici sul prodotto stesso, a seconda delle competenze, sia in fase d'importazione sia immesso in commercio nel territorio nazionale, con l'intesa di comunicare i risultati dei controlli ai competenti uffici di questo ministero e di specificare di volta in volta se i campioni analizzati provenissero da partite di prodotto sfuso o confezionato.

L'Istituto superiore di sanità, a sua volta, il 24 marzo successivo provvedeva a diramare a tutti i laboratori del servizio sanitario nazionale, su incarico di questo ministero, le metodiche per un appropriato campionamento ed il metodo d'analisi raccomandato per la determinazione qualitativa delle aflatoossine nei fichi secchi.

Doverosamente premesso che i suddetti limiti cautelari suggeriti per le aflatoossine dall'Istituto superiore di sanità corrispondono a valori che risultano allineati a quelli stabiliti da altri paesi, le segnalazioni di referti positivi per accertato superamento di tali limiti di volta in volta pervenute a questo ministero sono state notificate sia agli uffici di sanità marittima ed aerea sia a tutte le altre regioni ed al comando carabinieri antisofisticazioni, per ogni provvedimento di competenza, sollecitando anche — con nota del 4 maggio 1989 — la più attenta e scrupolosa vigilanza in fase d'importazione come in campo nazionale. È superfluo ricordare che, ovviamente, ogni prelievo di campioni ha comportato il sequestro cautelare delle relative partite fino all'acquisizione del conseguente referto analitico.

L'esito dell'indagine così condotta è stato relativamente confortante, poiché su 204 campioni analizzati dalle unità sanitarie locali è stata riscontrata la presenza di aflatoossina B₁ in otto campioni.

Dell'intera questione sono state ufficialmente interessate, per via diplomatica, le competenti autorità sanitarie della Turchia,

che — anche a tutela dei rilevanti interessi economici connessi alle proprie esportazioni del settore — si sono dimostrate molto sensibili alle giustificate istanze ed alle conseguenti esigenze di idonee garanzie del nostro come di altri paesi europei importatori, tanto da promuovere, fra l'altro, un convegno (4-8 aprile 1989) espressamente dedicato al problema di tale contaminazione, incentrato sulla disamina comparata delle varie metodiche d'analisi esistenti per la ricerca delle aflatosine e sull'individuazione dei possibili sistemi di prevenzione della contaminazione stessa. Per l'Italia vi hanno molto proficuamente partecipato due esperti dell'Istituto superiore di sanità.

A conclusione delle varie intese intercorse, le autorità sanitarie della Turchia hanno fornito assicurazioni ufficiali, sempre per via diplomatica, sull'aver reso obbligatorio il controllo analitico per tutte le partite di fichi secchi in esportazione, tanto che il prodotto è ora garantito da un certificato di scorta rilasciato dai laboratori del ministero dell'agricoltura ed affari rurali della repubblica di Turchia.

Ciò nondimeno, si è in grado di confermare che le prescrizioni d'ordine cautelare a suo tempo diramate da questo ministero non soltanto vengono tuttora applicate, con rigorosi controlli sulle partite in importazione, ma saranno oggetto di specifico richiamo in occasione della prossima, nuova campagna stagionale di importazione, commercializzazione e consumo del prodotto.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

CERUTI. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

la ditta I.B.A., Industria Bentoniti ed affini S.p.a., con sede a Brendola (Vicenza) ha presentato alla regione del Veneto — servizio forestale regionale di Vicenza, in data 13 febbraio 1990, un progetto di apertura ed esercizio della miniera « Valle Bassana » in località Case Dalla Pozza, nel comune di Altavilla (Vicenza);

la richiesta trasmessa dal servizio forestale al comune di Altavilla il 13 febbraio 1990 per l'affissione all'albo Pretorio comunale dal 22 febbraio 1990 al 9 marzo 1990, in data 8 marzo non risultava ancora pubblicata e il segretario comunale non ne era ancora a conoscenza;

la località in parola risulterebbe notificata ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985, con caratteristica copertura di bosco ceduo e ricco sottobosco da sempre rifugio della fauna anche migratoria verso il lago di Fimon;

il taglio di 73.000 mq. di bosco significherebbe il completo snaturamento dell'area ed eliminerebbe un prezioso polmone di verde;

la collina dove si eserciterebbe l'attività mineraria costituisce barriera naturale ai venti per cui ne verrebbe sconvolto pure l'equilibrio climatico;

le preziose e ricche falde acquifere che alimentano, tra l'altro, l'acquedotto di Altavilla Vicentina e numerose sorgenti verrebbero inquinate e compromesse;

tutto questo senza considerare le alterazioni ambientali e sanitarie derivanti e connesse all'attività estrattiva e all'intenso passaggio di automezzi pesanti, che oltre al rumore determinerebbero un elevato volume di polveri in sospensione nell'aria;

gli abitanti della zona stanno quindi promuovendo una vasta azione di sensibilizzazione e denuncia —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare gli interrogati ministri, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per evitare l'apertura della miniera in argomento, preservando così l'ambiente e il territorio dalle conseguenze pregiudizievoli che sin d'ora si possono prevedere. (4-19088)

RISPOSTA. — La ditta I.B.A., titolare di una concessione mineraria per coltivare il giacimento di terre da sbianca sito nel

territorio del comune di Altavilla Vicentina (Vicenza), scaduta il 15 aprile 1990, ha presentato il 5 dicembre 1989, domanda al distretto minerario di Padova di rinnovo per altri 15 anni. L'esame della proroga della concessione mineraria non si è ancora concluso e si trova attualmente in fase istruttoria.

Si precisa, infatti, che l'area interessata dal progetto ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e a vincolo ambientale ai sensi della legge n. 431 del 1985 ed è contigua a zona vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

Quanto al vincolo idrogeologico il servizio forestale regionale non ha ancora rilasciato l'autorizzazione, poiché non sono stati ultimati tutti gli accertamenti necessari da parte della commissione consultiva provinciale, deputata ad esprimere il parere di competenza, in materia di lavori pubblici.

Quanto al vincolo ambientale, il dipartimento territorio dell'amministrazione provinciale di Vicenza, a seguito del sopralluogo del 12 aprile 1990, ha emesso il provvedimento di diniego.

Infine, la giunta municipale di Altavilla Vicentina, con delibera del 19 marzo 1990, n. 186 vista la relazione dell'ufficio tecnico comunale, da cui si rilevava che l'escavazione avrebbe pregiudicato il patrimonio boschivo, con conseguente danneggiamento anche della fauna esistente, si è espressa all'unanimità contro la proroga della concessione. In conclusione, si fa presente che al momento non sussistono le condizioni necessarie per promuovere, da parte del Ministero dell'ambiente, un'azione ai sensi dell'articolo 8, della legge n. 349 del 1986.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nel territorio comunale di Sessa Aurunca (Caserta) esiste, a monte dell'abitato, la discarica denominata « La Selva », dal ruscello omonimo sottostante;

nel 1981 il comune ha autorizzato il proprietario Antonio Buonamano all'uti-

lizzazione di tale discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani;

nel 1982 è stata concessa l'autorizzazione per lo smaltimento di liquami e rifiuti industriali, compresi quelli tossici e nocivi;

nel 1985 la regione ha autorizzato lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, con l'esclusione dei rifiuti tossici e nocivi;

soltanto recentemente si è proceduto all'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione e di adeguamento al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e, pertanto, per parecchio tempo la discarica è stata utilizzata senza adeguate misure dirette a salvaguardare la salute e l'ambiente;

tale discarica crea rilevanti problemi di carattere ambientale in quanto emana un fetore percepibile soprattutto nelle ore serali e notturne e, in caso di precipitazioni atmosferiche di una certa intensità, genera un percolaggio che finisce nel ruscello La Selva in quanto il pozzetto di raccolta non risulta sufficiente ad intercettarlo e ad arginarlo;

le proteste degli abitanti della zona, preoccupati per l'impatto ambientale negativo e per possibili contaminazioni del terreno e delle falde acquifere, dopo lettere, petizioni e sollecitazioni alle autorità competenti, hanno portato all'apertura di un procedimento giudiziario contro il proprietario della discarica;

non risulta siano stati effettuati controlli adeguati da parte della provincia, salvo due sopralluoghi da parte di un geologo e del responsabile del laboratorio di igiene e profilassi;

risulta esistere una perizia che afferma che il sito non è idoneo alla localizzazione di una discarica anche se c'è uno strato sotterraneo di basalto;

nel passato era stato accertato l'arrivo di camion provenienti da città dell'Italia centro-settentrionale;

la regione Campania ha affermato di non aver autorizzato la raccolta e lo smaltimento di rifiuti provenienti da altre regioni —:

quale seguito ha avuto la petizione sottoscritta da 4000 cittadini e consegnata alla fine dello scorso anno al ministro dell'ambiente e alla regione Campania;

se risulti al ministro che l'autorizzazione regionale non rispetta il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per quanto riguarda la durata dell'autorizzazione, le dimensioni della discarica, la quantità e la qualità dei rifiuti;

se risulti al ministro che i sopralluoghi di cui in premessa sono consistiti in una semplice visita alla discarica, senza alcuna effettuazione di prelievi né di analisi chimiche e microbiologiche;

se siano stati accertati, e con quale esito, la provenienza, il tipo di carico e le autorizzazioni dei camion di cui in premessa;

se abbia valutato l'opportunità di intervenire, per quanto di sua competenza, allo scopo di accertare l'eventuale smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza le necessarie misure di contenimento e sicurezza nel periodo in cui questo era autorizzato dal comune, anche al fine di rimuovere eventuali sostanze contaminanti depositate;

se non ritenga opportuno accertare l'eventualità che siano avvenuti smaltimenti illeciti di rifiuti tossici e nocivi nel periodo successivo all'autorizzazione regionale del 1985. (4-11208)

RISPOSTA. — *L'inizio dell'attività della discarica di cui trattasi, risale al 18 gennaio 1985, allorché il presidente della giunta regionale della Campania, su istanza del signor Buonamano, emetteva il decreto n. 242 di autorizzazione provvisoria (6 mesi) alla gestione. Con successivo provvedimento, sempre della Regione Campania, l'autorizzazione veniva prorogata fino al 28 aprile 1988.*

In data 11 maggio 1988 il nucleo operativo della compagnia carabinieri di Sessa Aurunca emetteva una contravvenzione con PV 218 a carico del signor Buonamano ai sensi dell'articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, per avere continuato ad esercitare l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali con autorizzazione regionale scaduta (il 28 aprile 1988).

Nello stesso giorno il titolare della discarica comunicava, tramite un telefax, agli enti locali competenti, nonché alla Regione Campania, all'amministrazione provinciale di Caserta e al Ministero dell'ambiente, che a decorrere dal 12 maggio 1988, avrebbe sospeso l'attività in questione. Pertanto, il sindaco di Sessa Aurunca, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, ordinava alla ditta Buonamano di continuare l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nel frattempo, la Regione Campania, con decreto n. 56, del 22 novembre 1988, prorogava l'autorizzazione concessa al Buonamano sino al 31 dicembre 1988. Nel periodo di vacatio dell'autorizzazione la discarica ha continuato ad operare in virtù delle ordinanze sindacali. Risulta poi, che la discarica in questione è stata oggetto di vari interventi e denunce da parte della compagnia dei carabinieri di Sessa e Aurunca, poiché ditte esterne alla Regione Campania vi scaricavano i loro rifiuti, classificati come speciali e poiché furono rinvenuti fusti metallici contenenti scorie e vernici prodotte da industrie locali. Contravvenzioni successive sono state elevate verso il titolare della discarica ai sensi degli articoli 27 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

L'Assessorato all'ecologia antinquinamento della provincia di Caserta ha prescritto al laboratorio provinciale di igiene e profilassi, di effettuare bimestralmente analisi sia batteriologiche che chimiche dell'acqua prelevata dal pozzo esistente nell'impianto e situato a valle dei rifiuti, così da controllare la falda acquifera che interessa la discarica. Dai risultati è emerso che l'acqua è potabile.

Infine, anche il nucleo operativo ecologico dei carabinieri del Ministero dell'ambiente di Roma, a seguito di petizione popolare di parte di cittadini del comune di Sessa Aurunca, ha effettuato indagini con conseguente sequestro della discarica in argomento, per aver rilevato infrazioni di natura tecnico-amministrativa ed igienico-sanitaria. Al riguardo veniva redatto il RG n. 418/1-2 del 19 marzo 1989 ed inviato alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed alla pretura di Sessa Aurunca.

Quest'ultima autorità, con provvedimento n. 1147/84 RG, datato 30 marzo 1989, non convalidava il sequestro operativo del citato nucleo, in quanto la discarica era regolarmente autorizzata con delibera della giunta regionale della Campania del 4 marzo 1989 e, pertanto, disponeva il dissequestro tramite la squadra di polizia giudiziaria della compagnia carabinieri di Sessa Aurunca.

Si precisa, in proposito, che la giunta della Regione Campania, con delibera n. 1368, in data 4 marzo 1989, ha autorizzato la discarica in parola ad operare e ad eseguire, nel termine di 180 giorni il progetto di adeguamento di discarica di prima categoria, legittimando, pertanto, lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti di tale categoria e precisamente: rifiuti solidi urbani o assimilabili agli stessi, e fanghi non tossici o nocivi, stabilizzati o palabili, provenienti da insediamenti civili nonché fanghi con caratteristiche chimico-fisiche analoghe alle precedenti.

Nonostante il divieto della Regione Campania, la discarica ha continuato a ricevere rifiuti di provenienza extraregionale. A tale riguardo la ditta Buonamano Antonio e F. ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania che, con sentenza del 28 giugno 1989, protocollo 518, ha sospeso le limitazioni all'accesso di rifiuti extraregionali imposte dalla Regione Campania in data 4 marzo 1989. Inoltre, anche il reparto operativo del gruppo carabinieri di Caserta ha eseguito indagini sulla discarica di che trattasi, in data 22 luglio 1988, riferendo poi l'esito delle stesse alla procura della

Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Attualmente la ditta Buonamano ha ultimato i lavori di adeguamento, iniziati in data 29 marzo 1989, necessari per ottenere l'autorizzazione definitiva.

In conclusione, si comunica che è stata fissata, presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, per il 16 giugno 1990, l'udienza dibattimentale a carico del signor Buonamano per i reati di cui all'articolo 21 della legge n. 319 del 1976, e gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Il Ministero dell'ambiente attende di conoscere l'esito del procedimento penale pendente, prima di intraprendere i provvedimenti del caso.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

sono recentemente venuti alla luce episodi di smaltimento illegale di rifiuti industriali attraverso il loro reimpiego, senza alcun trattamento, come fertilizzanti in agricoltura;

l'azienda agricola Balda di Piovere (AL) ha acquistato ed utilizzato come fertilizzanti per i suoi terreni delle sostanze provenienti dalla Casalchimica, una delle aziende inquisite per lo « scandalo dei fertilizzanti » e, proprio per questo, colpita da sospensione cautelativa dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata dalla provincia di Cremona;

nell'azienda agricola Balda sono in corso lavori di scavo di pozzi ad una profondità di circa cento metri in quanto quelli esistenti, profondi fino a venti metri, risulterebbero inquinati e pertanto non utilizzabili;

da vecchie cartografie risulta che all'interno dell'azienda Balda esisteva un braccio morto del fiume Tanaro, con flora e fauna di particolare valore naturalistico, che attualmente non è più visibile in quanto coperto con materiale di riporto che ne ha alterato le condizioni micro-

climatiche con danni irreversibili alle specie vegetali ed animali che lo popolavano;

nella stessa azienda agricola, alcuni anni fa, era localizzato un deposito di fanghi provenienti da industrie farmaceutiche e raccolti dalla ditta Iseco srl di Alessandria;

in data 17 gennaio 1990 l'amministrazione provinciale di Alessandria ha deciso la sospensione cautelativa dell'autorizzazione rilasciata in data 13 luglio 1989 all'Iseco per il ritiro di fanghi della Vedril SpA di Rho (MI), segnalata dalle cronache fra le aziende coinvolte in attività di smaltimento illegale di rifiuti tossici e nocivi spacciati per fertilizzanti;

il conferimento di rifiuti della Vedril alla Iseco risulta essere stato di rilevanti proporzioni e, in particolare, nel periodo tra il 13 ottobre e il 23 dicembre 1989 riguarda 394.330 chilogrammi;

con ordinanza n. 1 del sindaco di Castelletto Monferrato (AL), in data 27 gennaio 1990, è stata disposta la cessazione dell'attività di spandimento su terreni agricoli di rifiuti speciali, nonché quella di conferimento e prelievo da e per l'impianto Iseco di Alessandria, in attesa di acquisire le risultanze da parte degli uffici delegati ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 915 del 1982;

tale ordinanza è stata motivata con l'accertato spandimento di liquami anziché di fanghi, con la non corrispondenza tra i terreni indicati nella segnalazione fatta dalla Iseco alle autorità competenti e i terreni su cui effettivamente gli spandimenti erano avvenuti e con l'accertamento di altre gravi violazioni del Regolamento per lo smaltimento in agricoltura dei fanghi residuati da processi di depurazione delle acque reflue adottato con decreto del presidente della giunta regionale n. 4558 del 23 giugno 1986;

in data 21 febbraio 1990 il TAR del Piemonte ha sospeso l'ordinanza del sin-

daco di Castelletto Monferrato in quanto, poiché dopo un mese il laboratorio di igiene pubblica della USSL n. 70 di Alessandria non aveva ancora consegnato gli esiti delle analisi sui campioni prelevati sul terreno, l'ordinanza stessa arrecava danno grave ed irreparabile alla Iseco srl;

il sindaco di Alessandria ha recentemente emesso una ordinanza, con riferimento alla necessità di una « azione preventiva », ma con evidente collegamento con i fatti di cui sopra, essendo la stessa datata 21 febbraio 1990, per vietare l'uso di fertilizzanti e/o concimi provenienti dal trattamento di fanghi e/o liquami provenienti da insediamenti produttivi —:

se a loro giudizio quanto esposto in premessa non costituisca, oltre che un gravissimo segnale di come il problema dei rifiuti industriali sia affrontato in molteplici casi senza alcun rispetto delle leggi vigenti e, fatto ancor più grave, senza alcuna attenzione nei riguardi della salute e dell'ambiente e, pertanto, se non ritengano urgente intervenire per quanto di loro competenza al fine di stroncare con la massima decisione le attività di smaltimento illegale;

se non ritengano opportuno intervenire per accertare le ragioni dei tempi inspiegabilmente lunghi impiegati dall'USSL n. 70 di Alessandria per fornire gli esiti delle analisi sui campioni prelevati sul terreno interessato dagli spargimenti effettuati dalla Iseco srl, e ciò in considerazione sia della motivazione portata dal TAR, relativa proprio al tempo eccessivamente lungo, sia dei precedenti episodi non sempre segnati da efficienza e efficacia del laboratorio di igiene pubblica dell'USSL n. 70 nell'attività di controllo a tutela della salute pubblica, come ad esempio nella vicenda Ecolibarna;

quali siano i tipi di colture praticati sui terreni interessati da spargimento di sostanze provenienti da residui di attività produttive e, in particolare, se tali colture siano destinate all'alimentazione umana o animale;

quali provvedimenti intendono adottare per impedire che vengano effettuati spargimenti di sostanze provenienti da residui di attività produttive su terreni destinati a colture destinate all'alimentazione umana o animale, allo scopo di impedire che sostanze tossiche o nocive entrino nella catena alimentare con gravi conseguenze sulla salute;

quali controlli sono stati disposti, e con quali esiti, nella zona in questione per accertare l'eventuale esistenza di pericolosi fenomeni di accumulo nel terreno di sostanze tossiche o nocive e l'eventuale conseguente inquinamento delle falde;

se non ritengano opportuno accertare le modalità con cui è avvenuto il riporto di materiale nel braccio morto del Tanaro e, in particolare, quale sia la tipologia e la composizione del materiale stesso, al fine di verificare l'eventuale smaltimento non autorizzato di rifiuti in sito non idoneo e, nel caso, di accertarne le responsabilità;

come risultino essere stati smaltiti i fanghi raccolti dall'Iseco e stoccati nel deposito esistente alcuni anni fa all'interno dell'azienda agricola Balda.

(4-18719)

RISPOSTA. — *Il comune di Piovera ha dichiarato che l'azienda agricola che ha acquistato fertilizzanti della Casalchimica non è quella citata nell'interrogazione, la Balda, bensì la Cascinone di Montecastello. Presso la azienda agricola Balda era, invece, localizzato un deposito, attualmente chiuso, di fanghi provenienti dalla Farmitalia e non dalla ditta Iseco.*

L'unità sanitaria locale (USL) 70 di Alessandria e l'ufficio ecologia della provincia, che hanno vigilato, per anni sui fanghi provenienti dalle industrie farmaceutiche, ne hanno constatato l'idoneità allo spandimento in agricoltura, rilevando nella composizione una prevalenza di micelio. Pertanto, con il controllo e l'autorizzazione degli stessi enti (USL 70 e ufficio ecologia) i fanghi sono stati smaltiti senza apportare alterazioni né ai terreni né al clima.

L'unico inconveniente registrato era un odore fastidioso e nauseabondo, che permeava l'aria, nella fase di stoccaggio e smaltimento.

Si segnala poi che lo scavo dei pozzi, è stato fatto, previa regolare autorizzazione, dalla medesima azienda (Balda), esclusivamente per uso irriguo.

Quanto, infine, lo smaltimento, effettuato da parte dell'azienda Cascinone, del fertilizzante acquistato dalla Casalchimica, si comunica che il comune di Piovera, di concerto con l'ufficio ecologia dell'amministrazione provinciale, ha predisposto controlli sia sul piano sanitario che amministrativo. I primi non hanno evidenziato situazioni anomale, quelli amministrativi hanno permesso di appurare che il proprietario della azienda ha acquistato per alcuni anni, con regolare fattura e regolare pagamento, carichi dalla Casalchimica, che sono risultati, da un riscontro fatto dal comando della forestale di Brescia, tutti regolari, sospetti soltanto due, che sono stati smaltiti, circa sette anni fa, senza provocare alcuna alterazione né agli animali né ai terreni, come è successo, invece, nel territorio cremasco.

Per quanto riguarda la ditta ISECO, si fa presente che in questi giorni il tribunale amministrativo regionale del Piemonte si dovrà pronunciare in merito alla sospensione dell'attività ordinata dalla provincia di Alessandria.

Si precisa, poi, che i lavori effettuati nel braccio morto del Tanaro sono consistiti soltanto nella sostituzione della coltura in atto (c'erano dei pioppi), con una di mais. Tale operazione ha comportato il cambiamento di aspetto del terreno.

Il Ministero dell'ambiente, con le attuali strutture, non è in grado di controllare, in via generale, l'utilizzo, da parte delle ditte, delle autorizzazioni ottenute per lo smaltimento dei rifiuti; tuttavia, nel caso specifico ha richiesto alla Regione Lombardia con telex, in data 14 febbraio 1990, le modalità secondo le quali vengono rilasciate le autorizzazioni all'impiego dei rifiuti per uso agronomico e quale uso ne è stato fatto dalle ditte autorizzate. Un controllo più puntuale, su scala nazionale, sarà

possibile solo a seguito della riforma della legge istitutiva del ministero e della costituzione dell'agenzia per l'ambiente.

Si informa, inoltre, che gli uffici competenti del Ministero dell'ambiente hanno predisposto una bozza di decreto per regolamentare l'uso di fertilizzanti derivanti da rifiuti (cosiddetto compost). Attualmente tale bozza è all'esame, per il parere di competenza, del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15 della legge n. 441 del 1987.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere se siano a conoscenza dell'ennesima nube comparsa nella zona di Beinasco e Orbassano (TO) il 17 maggio, con conseguente ricorso alle cure ospedaliere di novanta ferrovieri;

quali provvedimenti intendano adottare per porre fine alla assurda situazione di incapacità delle strutture competenti ad individuare l'origine della nube, nonostante le precise indicazioni dei cittadini che da tempo segnalano la Servizi industriali come fonte di queste emissioni nocive. (4-19765)

RISPOSTA. — Dal dicembre 1988 è in corso un monitoraggio atmosferico della zona in questione, a spese della ditta Castalia e sotto il controllo delle unità sanitarie locali territorialmente competenti.

Al presentarsi del fenomeno di esalazioni maleodoranti, su incarico della provincia di Torino, sono stati effettuati altri monitoraggi dalla Enichem Anic SpA. Da tutti i dati è risultato che i limiti degli standard di qualità dell'aria non sono mai stati superati; si sono rilevate delle alterazioni per quanto riguarda il biossido di zolfo, causato, probabilmente dall'elevata circolazione veicolare e dall'alta attività industriale nella zona.

Si precisa che il comune di Orbassano già dall'inizio dello scorso anno ha richiesto alla regione di valutare la possibilità di una ricollocazione della ditta Servizi industriali. Tuttavia la ditta è ora in possesso

di una autorizzazione rilasciata, dopo gli accertamenti di rito, dalla provincia nel novembre 1989, della durata di 21 mesi che contiene prescrizioni di modalità operative, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 per le emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda la nube, apparsa presso lo scalo intermodale delle ferrovie dello Stato, il giorno 17 maggio scorso, dai controlli effettuati dal personale dell'unità sanitaria locale 34, non è risultato che il fenomeno sia stato avvertito in maniera apprezzabile.

Si precisa, infine, che sotto il profilo giudiziario penale sono state avviate due distinte inchieste dalla pretura di Torino: l'una sul tipo e sull'entità dei danni subiti dai lavoratori dello scalo ferroviario, l'altra sulle cause e sulle relative responsabilità delle lamentate emissioni gassose verso Beinasco.

L'amministrazione provinciale, poi, ai sensi dell'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, ha diffidato la Servizi industriali SpA ad assicurare il miglior contenimento delle emissioni in atmosfera, attivando opere di captazione e trattamento delle medesime, comunicando altresì che, in caso di inottemperanza, sarebbero stati assunti i provvedimenti del caso, dandone notizia all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CRISTONI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

i dati relativi all'AIDS dimostrano con quale estrema rapidità il virus si stia diffondendo nel nostro Paese;

nonostante il massiccio impiego di risorse finanziarie finalizzate alla ricerca medico-scientifica non si è scoperto nè un vaccino nè una terapia efficace a debellare la malattia;

risulta quindi indispensabile ogni possibile opera di prevenzione e di corretta informazione;

la diffusione del *virus* dell'AIDS è spesso provocata, nei tossico-dipendenti, dall'uso promiscuo e multiplo delle siringhe;

studi ed analisi di autorevoli medici, esperti e tecnici concordano nel ritenere l'uso di siringhe autobloccanti monouso un valido strumento di prevenzione dell'AIDS e di altre malattie infettive;

si è a conoscenza che presso il Ministero della sanità sono state presentate numerose domande per l'ottenimento dell'omologazione di siringhe autobloccanti monouso —:

se intenda rilasciare, verificato che non vi siano contraddizioni di carattere sanitario, queste autorizzazioni;

se e come intenda incentivare la diffusione di questo tipo di siringhe.

(4-15642)

RISPOSTA. — *Le iniziative auspicate sono state già da tempo studiate e perseguite sotto il profilo tecnico dai competenti servizi di questo ministero, nel più ampio quadro delle misure di prevenzione dell'AIDS e di altre infezioni d'origine virale.*

La legge 25 gennaio 1990, n. 8, all'articolo 2, nel prevedere uno stanziamento mirato alla realizzazione di misure di sostegno e di incentivazione alla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti, dirette alla progressiva sostituzione nel mercato delle attuali siringhe da insulina, ha previsto l'introduzione di tale presidio con ogni necessaria garanzia d'ordine tecnico-sanitario.

In esecuzione dello stesso articolo 2, con decreto interministeriale (sanità e industria), in data 13 aprile 1990, è stato adottato un apposito piano di realizzazione per l'introduzione di dette siringhe monouso autobloccanti. Il piano ha previsto, innanzitutto, la presentazione di domande di imprese produttrici per la registrazione ministeriale come presidi medico-chirurgici di determinati tipi di siringhe monouso autobloccanti, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive disposizioni integrative.

Diverse istanze, regolarmente pervenute ed istruite dalla competente direzione generale, hanno già ottenuto il prescritto parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità in vista dei relativi provvedimenti di registrazione. Peraltro, perché si realizzi, secondo quanto voluto dal Legislatore, la progressiva sostituzione nel mercato delle siringhe da insulina con tali nuove siringhe monouso autobloccanti, è richiesto altresì che la loro produzione a regime risulti in grado di soddisfare i seguenti requisiti:

dimensionamento idoneo ad assicurare, sia pure progressivamente, l'integrale copertura del fabbisogno stimato di siringhe da insulina;

costi unitari (e conseguenti prezzi di vendita) non superiori a quelli delle siringhe attualmente in commercio.

Tali specifiche condizioni, espressamente imposte da detto decreto per le imprese ammesse a fruire, in sede di ripartizione delle misure finanziarie di sostegno, devono essere accertate attraverso il giudizio di una commissione mista interministeriale (già costituita con esperti anche dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero dell'industria in attuazione del punto 5 — lettera c — del già citato decreto ministeriale 13 aprile 1990), che sta procedendo all'esame delle domande pervenute per valutare la congruità della relativa documentazione atta a dimostrare la prescritta, adeguata capacità produttiva delle imprese interessate, con costi unitari equivalenti a quelli europei.

L'ulteriore seguito di queste procedure, secondo il piano in esame, consentirà, poi, l'assegnazione delle quote finanziarie di sostegno fra le imprese che, avendone titolo, ne avranno fatta documentata istanza entro il 15 ottobre venturo. Inoltre, il Ministero della sanità promuoverà, entro il 20 dicembre 1990, campagne di informazione dirette al personale sanitario ed al pubblico sulle caratteristiche delle siringhe monouso autobloccanti.

Lo stesso ministero, a partire dal gennaio 1991, man mano che aumenti la disponibilità sul mercato del nuovo prodotto, procederà poi alla progressiva revoca dei provvedimenti di registrazione rilasciati per le tradizionali siringhe da insulina, con loro conseguente divieto di vendita, in conformità della normativa di cui trattasi.

Il Ministro della sanità: De Lorenzo.

FACHIN SCHIAVI e PASCOLAT. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il sistema dei torrenti Corno, Lini e Pioli, nel tratto interessante la fascia collinare morenica del Friuli (provincia di Udine) risulta gravemente compromesso per la presenza di sostanze inquinanti che hanno completamente distrutto la fauna ittica;

il fatto è stato oggetto di denuncia ed assume particolare gravità anche in relazione all'esistenza di un piano di recupero ambientale approvato dalla comunità collinare;

nella zona operano tre aziende agricole per l'allevamento, rispettivamente, di suini, di bovini e di avicoli e, da rilievi fatti, l'alto tasso di inquinamento delle acque sarebbe soprattutto dovuto all'immissione di notevoli quantità di liquami —:

se l'USL competente territorialmente abbia eseguito i prelievi e quali siano i risultati delle analisi compiute;

quali iniziative intendano promuovere per accertare se le aziende agricole in questione siano rispettose della normativa vigente per quanto attiene la regolamentazione degli scarichi di liquami;

se infine, poiché la situazione sopra descritta comincia a verificarsi con una preoccupante frequenza e interessa numerosi corsi d'acqua della regione, non ritengano urgente sottoporre ad una ca-

pillare azione di controllo tutti gli allevamenti del Friuli-Venezia Giulia.

(4-15247)

RISPOSTA. — *I fatti cui si riferisce l'interrogante si sono verificati il giorno 8 agosto 1989 in seguito ad una immissione di liquami di origine zootecnica nel rio Lini. In particolare, nel corso di un'operazione di spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo, detti liquami, essendo stato il terreno reso poco permeabile dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti, sono confluiti nelle acque dell'adiacente rio Lini, causando la moria di pesci. Analogo inconveniente si era verificato qualche tempo prima anche nel torrente Pioli.*

Entrambi gli episodi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria ed ai «sindaci dei comuni interessati, da parte del personale dell'ufficio igiene dell'unità sanitaria locale n. 6 Sandanielese che aveva eseguito i prelievi e riscontrato valori eccedenti la norma. Successive analisi eseguite dall'unità sanitaria locale predetta negli ultimi tempi hanno evidenziato valori rientranti nella norma né sono pervenute altre segnalazioni di ulteriori casi analoghi.

Il piano di recupero ambientale nell'ambito dei torrenti Lini e Corno è stato predisposto dalla comunità collinare del Friuli agli inizi degli anni '80 ma non è stato attuato. La suddetta comunità collinare ha effettuato il censimento delle numerose aziende agricole e d'allevamento che incidono sul territorio limitrofo ai corsi d'acqua in oggetto. All'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di liquami al suolo vengono impartite le disposizioni che debbono essere osservate ai fini della tutela ambientale.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

FILIPPINI ROSA e CERUTI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

le fonderie Galtarossa nel comune di Verona sono da tempo al centro dell'attenzione per le emissioni inquinanti nell'atmosfera e per gli scarichi nel fiume

Adige, sui quali fatti risulta essere aperta un'istruttoria presso la competente autorità giudiziaria. Nonostante una condanna riportata per la contravvenzione di cui all'articolo 674 del codice penale, l'azienda si appresta a porre in esercizio due ulteriori camini quando già oggi le analisi svolte dal P.M.P. dell'USL 25 competente hanno evidenziato il superamento dei limiti vigenti per le polveri e la presenza di cromo esavalente la cui nocività è nota —:

quali siano le informazioni in possesso delle amministrazioni circa l'impatto delle fonderie Galtarossa sulla salubrità ambientale della zona;

quale sia l'entità e la natura degli scarichi idrici ed in atmosfera dell'azienda in questione e se vi sia pieno rispetto della normativa e dei limiti di legge;

in particolare, per quanto riguarda i nuovi camini, se essi non rappresentino una nuova inaccettabile fonte di inquinamento in contrasto con quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e successive norme tecniche ed attuative. (4-19206)

RISPOSTA. — *La ditta in questione ha realizzato un impianto di abbattimento degli aeriformi inquinanti, secondo progetto approvato dalla Regione Veneto, sulla scorta della vigente normativa.*

La realizzazione dell'impianto prevedeva, da una parte, il potenziamento della capacità aspirante degli impianti precedentemente in uso, dall'altra la riduzione dei tempi morti (circa 10 minuti ogni ciclo di fusione della durata di tre ore), durante i quali viene ridotta l'efficacia di aspirazione degli abbattitori, attraverso il cosiddetto quarto foro posto sulla volta di copertura dei forni fusori ad arco elettrico. La realizzazione del progetto è stata seguita da un gruppo di lavoro costituito da funzionari ed esperti della Regione Veneto, del comune e dell'unità sanitaria locale n. 25, competente per territorio.

Si precisa, poi, che dai sopralluoghi effettuati dalla ULS 25 competente territo-

rialmente, non sono stati rilevati ulteriori camini, connessi all'attività di produzione e per quanto riguarda il camino n. 5, di recente installazione, è stato accertato che trattasi di una sostituzione di uno precedente e analogo, tributario di un forno a metano per il riscaldamento delle billette.

Si precisa, poi, che pur essendo in corso le verifiche di collaudo da parte delle ditte e le verifiche strumentali da parte della sezione chimico-ambientale, si è rilevato che:

le emissioni primarie, provenienti dagli impianti di aspirazione ed abbattimento realizzati, risultano idonee e rispondenti ai dati progettuali assunti, fornendo emissioni secondarie pari al 50-60 per cento del valore imposto dalla regione in fase di approvazione del progetto;

le emissioni secondarie, provenienti dalla volta dei capannoni e non completamente captate dagli abbattitori durante ben precise ed individuate fasi di lavorazione (cariche successive dei forni fusori) possono, in corrispondenza al verificarsi di condizioni atmosferiche particolarmente sfavorevoli, comportare molestia per le zone circostanti.

Le indagini strumentali effettuate non hanno posto in evidenza alcun superamento dei limiti contenuti nella normativa vigente, né tantomeno presenza di cromo esavalente.

Si fa presente che pur essendo ancora in corso approfondite verifiche sugli attuali livelli di funzionamento e di efficacia degli impianti di abbattimento, il gruppo di lavoro, chiamato a seguire gli interventi della fonderia, ha espresso il parere che la società Galtarossa debba intervenire ulteriormente sull'impiantistica in uso al fine di eliminare gli inconvenienti rilevati. Tale parere, a conclusione dell'istruttoria in corso, verrà inoltrato alla Regione Veneto ed alla competente commissione tecnica regionale per l'ambiente. La ditta da parte sua si è impegnata a produrre entro il mese di luglio il nuovo programma di intervento.

Per quanto riguarda, infine, gli scarichi idrici si precisa, che la ditta è in possesso di autorizzazione allo scarico nell'Adige

delle acque di raffreddamento e che dai prelievi e analisi chimiche effettuate, in data 20 ottobre 1989 e 14 maggio 1990, dal personale della ULS n. 25, è emerso il rispetto dei limiti tabellari della legge n. 319 del 1976.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

FIORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale motivo nei confronti di alcuni insegnanti di scuola media cessati dal servizio per dimissioni il 10 settembre 1983 è stato adottato un provvedimento di pensionamento più favorevole rispetto ad altri insegnanti con pari anzianità di servizio posti in quiescenza in pari data ma rei di aver presentato domanda di dimissioni dopo il 29 gennaio 1983 anziché prima. (4-19929)

RISPOSTA. — *Le differenze, riscontrabili nel trattamento di quiescenza dei docenti cui ha fatto riferimento l'interrogante, sono conseguenza diretta dell'applicazione dell'articolo 10 — primo comma — del decreto di legge del 29 gennaio 1983, n. 17 convertito e modificato con la legge 25 marzo 1983, n. 79.*

L'anzidetta normativa ha disposto, infatti che, nei confronti del personale che abbia presentato domanda di pensionamento dal 29 gennaio 1983 in poi, la misura dell'indennità integrativa speciale (di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni) da corrispondere, ove spettante, in aggiunta alla pensione deve essere determinata in ragione di un quarantesimo — per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza — dell'importo dell'indennità medesima dovuta al personale collocato a riposo con la massima anzianità di servizio.

Di conseguenza, la concreta attuazione della norma in questione ha comportato, per coloro i quali chiesero le dimissioni con istanza prodotta anteriormente alla data del 29 gennaio 1983 ancorché con decorrenza dal 10 settembre 1983, il diritto a percepire

l'intero importo dell'indennità integrativa speciale, indipendentemente dal numero degli anni di servizio considerati per la liquidazione delle pensioni, laddove coloro che tale domanda hanno presentato successivamente, anche se aventi titolo al collocamento in quiescenza dalla stessa data del 10 settembre 1983, hanno diritto all'indennità di cui trattasi solo in ragione degli anni di servizio presi a base per il calcolo della pensione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

GITTI e GREGORELLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la società ITALCEMENTI S.p.A. intende realizzare in località Dezzo, Azzone e Colere (BG) la costruzione di una diga finalizzata alla produzione di energia elettrica per fini industriali con impianti di captazione ed adduzione che riguardano anche i comuni di Angolo Terme e Darfo Boario Terme (BS);

la società ha provveduto ad avviare il procedimento con la redazione e l'invio ai competenti uffici dello studio di compatibilità ambientale dando contemporaneo pubblico avviso nelle forme di legge, poiché l'opera rientra tra quelle per cui l'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successivi decreti attuativi prevedono la pronuncia di compatibilità ambientale;

anche le valutazioni contenute nello studio della società Italcementi S.p.A. esprimono ed evidenziano preoccupazioni per l'assetto geologico ed ambientale che precedentemente, in petizioni di privati cittadini costituiti in comitato, erano state diffusamente manifestate alle autorità locali e nazionali —;

come si inserisca il progetto in esame nell'innovativo quadro di difesa del suolo e dei bacini idrografici di cui alla legge n. 183 del 1989 e se tale aspetto sia affrontato negli studi presentati dal committente;

come si intenda superare la ferma opposizione espressa dai comuni di Angolo Terme e di Darfo Boario Terme e più in generale dalle popolazioni valligiane;

se non intendano intervenire presso la Regione Lombardia perché in base alle considerazioni esposte in premessa respinga il progetto dell'Italcementi S.p.A;

quali iniziative intendano assumere affinché le popolazioni interessate vedano salvaguardati il loro diritto alla sicurezza e all'ambiente e le aree interessate vengano sottratte ad un rischio tanto grave quanto ingiustificato. (4-20354)

RISPOSTA. — La società Italcementi spa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 ha inviato a questo Ministero il progetto per la costruzione della diga di Dezzo e il relativo studio d'impatto ambientale che si trovano attualmente in istruttoria presso la competente commissione.

Come previsto dalla procedura disciplinata dalla succitata normativa, si terrà conto dei pareri espressi al riguardo dalla regione interessata, che allo stato attuale non si è ancora pronunciata definitivamente ritenendo necessario acquisire ulteriori dati tecnici, nonché di osservazioni o pareri sull'opera presentati da chiunque vi abbia interesse nei modi e nei termini stabiliti.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

MACERATINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

l'Istituto tecnico agrario « Garibaldi » di via Ardeatina (RM), fondato nel lontano 1931, versa in gravi condizioni di funzionalità nonostante che anni addietro la provincia abbia provveduto ad un restauro generale, rivelatosi però insufficiente;

il plesso, con una popolazione di 550 allievi e di 70 docenti, ha raggiunto un tale degrado da rendere urgenti lavori di

ripristino delle strutture edilizie, interventi sugli infissi, sui servizi igienici, sui laboratori, sul riscaldamento, tutte strutture sostanzialmente in rovina;

da alcuni giorni ormai per i succitati motivi è stata persino interrotta l'attività didattica —:

quali iniziative, in via immediata, il Governo intenda assumere per assicurare agli studenti ed ai docenti del menzionato plesso scolastico una migliore funzionalità ed un regolare svolgimento delle lezioni. (4-18035)

RISPOSTA. — Ogni competenza in materia di edilizia scolastica è dalla vigente normativa demandata agli enti locali. In merito alle carenze edilizie dell'edificio che ospita l'istituto tecnico agrario Garibaldi di via Ardeatina, il provveditore agli studi di Roma ha fatto presente di essere più volte intervenuto presso l'amministrazione provinciale, proprietaria dell'immobile per sollecitare i necessari lavori di ristrutturazione.

L'ente interessato ha, in effetti, provveduto a ristrutturare le camere di convitto ed i relativi servizi igienici, ad installare porte antincendio e scale di sicurezza e ad effettuare la ripulitura dei servizi igienici situati al piano terra. Tali lavori, tuttavia, non sono risultati sufficienti a rendere pienamente funzionale tale struttura che necessita di un totale restauro.

Per risolvere il problema di sovraffollamento dell'istituto, l'amministrazione provinciale aveva anche deliberato la costruzione di un nuovo convitto ed il riattamento di quello esistente per ricavarne altre aule. Il piano di finanziamento dei lavori, tuttavia, non ha ricevuto l'approvazione degli organi di controllo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

MACERATINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che l'ufficio postale della località La Storta in Roma è ormai

da lungo tempo caratterizzato da tutta una serie di carenze e disservizi (file costanti e lunghissime a tutti gli sportelli, ritardi nella consegna della corrispondenza, non consegna a domicilio di telegrammi e pacchi, ecc.), dovuti con tutta probabilità all'angustia dei locali, al limitato numero di sportelli e, soprattutto, all'insufficienza di organico — quali iniziative a carattere di urgenza il Governo intenda assumere per garantire un servizio postale quantomeno decente ai numerosi utenti dei quartieri interessati, e cioè Olgiata, Isola Farnese, La Storta e La Giustiniana. (4-18965)

RISPOSTA. — *I locali presso cui è ubicato l'ufficio postale di La Storta presentano carenze strutturali che ostacolano il regolare svolgimento dei servizi d'istituto. Le esigue dimensioni dei locali che ospitano l'ufficio in questione non consentono di fronteggiare con la necessaria efficienza la crescente richiesta di servizi da parte di un'utenza sempre più numerosa a causa del sensibile sviluppo urbanistico che ha recentemente interessato la zona in questione.*

La situazione risulta, per altro, aggravata dalle difficoltà di procedere all'assunzione di nuovo personale, stanti le disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego e la sospensione dell'adeguamento automatico degli organici, disposta dall'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Per far fronte alle esigenze più pressanti è stata, comunque, autorizzata l'assunzione di un congruo numero di unità straordinarie ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1376 del 1965 e sono state attribuite le funzioni superiori, ex articolo 42/797, a quattro operatori specializzati di esercizio in quanto le interpellanze diramate in ambito comunale e provinciale per la copertura dei posti vacanti non hanno registrato alcuna adesione.

Per risolvere, poi, il problema della inadeguatezza dei locali sono stati presi provvisoriamente in affitto ad un canone mensile di lire 3.588.000, nonostante il parere contrario dell'UTE, alcuni ambienti,

siti in via Bertolazzi, dove è stato trasferito l'intero settore dei portalelettere mentre, nella vecchia sede, i tradizionali sportelli di posta e di bancoposta sono stati trasformati, dal 1° giugno 1990, in sportelli elettronici polivalenti.

La citata situazione, che comporta lo svolgimento dei servizi postali presso due diverse sedi, tornerà, tuttavia, alla normalità non appena la concessionaria Italtel avrà provveduto alla consegna del centro settore di Grottarossa, prevista per il mese di settembre 1990.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

MANCINI GIACOMO. — *Al Ministro per le aree urbane.* — Per sapere — premesso che:

la città di Cosenza e il suo vasto territorio circostante, di cui fanno parte numerosi comuni tutti in fase di notevole espansione, costituiscono una grande area urbana di forti potenzialità e di ragguardevoli dimensioni per ampiezza e per presenze socioeconomiche e culturali;

pur troppo, durante il quinquennio che sta per concludersi, gli amministratori comunali di Cosenza hanno omesso di adottare qualsiasi iniziativa di studio e di programmazione su questa importante area, impedendone un razionale e ordinato sviluppo;

al contrario gli amministratori si vanno impegnando in una serie di operazioni edilizie e urbanistiche in aperta violazione del piano regolatore generale, che, se portate a compimento, sarebbero di grave e irreparabile pregiudizio alle possibilità di intervenire in modo concreto per realizzare la grande area urbana del territorio cosentino —:

se non ritenga di intervenire con urgenza per gli opportuni accertamenti e per le conseguenti misure di protezione del territorio. (4-18553)

RISPOSTA. — *Nell'area urbana di Cosenza è attualmente vigente il piano regolatore*

generale Vittorini predisposto agli inizi del 1970, ed a ragione delle necessità di adeguare detto strumento urbanistico al rapido sviluppo del tessuto urbano, è stato conferito nel 1984 apposito incarico ad una équipe di professionisti per la effettuazione di una indagine ricognitiva sullo stato di attuazione del predetto piano regolatore generale al fine di provvedere successivamente ad un riesame del piano medesimo. L'incarico in questione risulta essere stato svolto ed attualmente è in corso di elaborazione da parte della stessa équipe di professionisti la stesura del progetto di adeguamento del piano regolatore generale alle sopravvenute esigenze della città in base alle indicazioni fornite dal consiglio comunale nella adunanza del 12 dicembre 1989.

Ciò premesso circa lo stato della normativa locale in materia di assetto del territorio del comune di Cosenza, si ritiene che quanto denunciato dall'onorevole Mancini con la interrogazione parlamentare in questione sia in stretta connessione con la costruzione di una strada lungo la dismessa linea delle ferrovie dello Stato dalla progressiva 67.001 375 a piazza Matteotti in conformità alla delibera adottata dal consiglio comunale nella adunanza dell'8 luglio 1988.

Dall'esame della documentazione fornita dall'amministrazione comunale, in particolare dalla lettura dello stralcio del piano regolatore generale, nonché del progetto dell'arteria in approvazione si evince che l'opera segue in linea di massima le indicazioni del piano regolatore generale salvo per l'andamento altimetrico del tracciato e per il tratto che piega verso ovest.

Orbene a parte ogni valutazione in punto di diritto vi è da rilevare che il progetto in esame è stato impostato tenendo conto non tanto del tracciato previsto dal piano regolatore generale, quanto dell'idea di collegare mediante una nuova infrastruttura viaria i due siti, sulla base di una delibera del consiglio comunale.

La nuova strada, lungo la dismessa linea delle ferrovie dello Stato dalla progressiva 67.001 375 a piazza Matteotti, si discosta dalla previsione di piano regolatore

generale, che assegna alla strada in questione funzione di riequilibrio della zona di via Popilia attualmente emarginata dalla barriera, costituita proprio dal rilevato ferroviario, creando una serie di collegamenti vari (asse attrezzato e conseguenti collegamenti trasversali) da realizzarsi a raso.

Contrariamente alle previsioni contenute nel piano regolatore generale il progettista, sfruttando il dismesso tracciato ferroviario, ha utilizzato le quote dello stato attuale coincidenti in più parti con il rilevato ferroviario ripristinando, di fatto, la barriera già esistente con la rete ferroviaria. Tale situazione non ha, quindi, permesso altre valutazioni o possibili soluzioni che si rendevano utili e necessarie a ricucire il tessuto edilizio circostante.

Con la variazione in esame benché disposta legittimamente con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 1, IV comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (contenente norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche), è stata progettata una strada di notevole importanza che non è coerente con lo sviluppo urbanistico di zone che, per la loro centralità, costituiscono aree nodali per il futuro assetto della città. Si rappresenta infine che il Ministro per i problemi delle aree urbane ha avviato iniziative dirette al riordino e allo sviluppo dell'area urbana in questione.

Il Ministro per i problemi per le aree urbane: Conte.

MASINI e MANGIAPANE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

dal 1° febbraio 1990, presso la direzione provinciale delle poste di Forlì è prevista l'assunzione di 20/25 unità di operatori specializzati di esercizio uffici, effettuate tramite la graduatoria dei concorsi indetti nel 1983 riservati al personale precario, secondo la legge n. 355 del 25 ottobre 1989;

le modalità di tali assunzioni, prevedendo la permanenza degli assunti in

ruolo nei posti occupati come precari, vanifica la possibilità di trasferimento (e quindi di avvicinamento alla propria residenza) dei pendolari UP che da anni lavorano nella sede di Bologna, in prevalenza presso CMP, con turni settimanali diurni e notturni, con evidente e profondo disagio tanto più che si tratta di personale prevalentemente femminile, coniugato con figli;

tale situazione appare ancor più pesante se si considera che per il personale degli uffici locali, benché assunto posteriormente e con punteggi inferiori, i trasferimenti sono avvenuti con completo azzeramento delle richieste;

elementari principi di equità e correttezza richiederebbero che le nuove assunzioni siano quanto meno coordinate con i trasferimenti;

atteso che sia la direzione provinciale sia quella compartimentale non sono state in grado di realizzare un'equa soluzione del problema —:

quali provvedimenti intenda adottare per consentire l'opportuna armonizzazione degli interessi e dei diritti di tutti i dipendenti di recente e di più vecchia assunzione. (4-18012)

RISPOSTA. — *La legge 25 ottobre 1989, n. 355, contenente disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni all'articolo 1, comma 2, conferisce la possibilità di attribuire il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, e il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio — contingenti UP ed uffici locali (ULA) — dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al*

personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983 n. 4884 e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.

L'Amministrazione poste e telecomunicazioni ha provveduto, pertanto, alla determinazione dei posti disponibili relativamente agli anni 1988 e 1989: nel compartimento Emilia-Romagna, relativamente alla qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, sono risultati disponibili n. 259 posti di cui 20 assegnati alla direzione provinciale di Forlì.

Gli interessati immessi in servizio come impiegati straordinari già dal 1° febbraio 1990 sono stati nominati in ruolo con effetto 1° luglio 1990.

In occasione, poi, dell'assunzione dei vincitori del concorso pubblico a n. 5.032 posti di operatore specializzato di esercizio, si è proceduto all'assegnazione delle varie unità nelle singole province tenendo conto della mobilità del personale in ambito compartimentale.

Quanto alla possibilità di trasferimento dei dipendenti degli uffici principali che lavorano presso la sede di Bologna, vanificata, secondo la l'interrogante, dalle modalità delle assunzioni, si sottolinea che, limitatamente alle qualifiche per le quali è previsto l'accesso dall'esterno, e secondo quanto concordato con le organizzazioni sindacali, il numero dei posti messi a trasferimento è del 35 per cento delle relative disponibilità, mentre il restante 65 per cento viene riservato alle assunzioni di nuovo personale.

Con tale criterio, cui l'amministrazione si attiene scrupolosamente, si ritiene di poter raggiungere il duplice risultato di assumere un considerevole contingente di personale e di consentire ai dipendenti, applicati presso compartimenti diversi da quello di origine, il progressivo rientro in quest'ultimo.

L'asserita disparità di trattamento che sarebbe stata operata nei confronti del personale UP rispetto a quello UL è stata determinata dall'impossibilità di azzerare, per i primi, le graduatorie dei trasferimenti compartimentali considerato che si sareb-

bero create, presso alcune direzioni, insostenibili situazioni di carenze organiche.

Occorre, infine, precisare che con decreto ministeriale 2 aprile 1990 si è provveduto alla regionalizzazione dei ruoli: le assunzioni, di conseguenza, vengono effettuate in relazione alle esigenze dei singoli compartimenti, evitando possibili sperequazioni nella distribuzione del personale sul territorio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

MATTIOLI. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che in data 19 settembre del corrente anno l'onorevole Russo Spina presentava un'interrogazione in merito alla vicenda della progettata realizzazione di una vasca per l'accumulo di acqua potabile in agro del comune di Parabita, provincia di Lecce.

Alle motivazioni che in quella sede sono state addotte a sostegno della necessità di interventi che blocchino la realizzazione dell'opera, in quanto gravemente lesiva dell'ambiente, occorre aggiungere il seguente fatto che aggiunge fondatezza alla richiesta di una urgente e vigorosa azione di tutela.

La zona delle Serre salentine su cui andrebbe ad incidere l'intervento è interessata da insediamenti preistorici di notevole valore. In particolare nella zona interessata dal progetto E.A.A.P. sono stati rinvenuti numerosi reperti litici, risalenti all'età paleolitica, nell'ambito di un sopralluogo effettuato nel maggio scorso da funzionari della sovrintendenza di Taranto a seguito di un precedente rinvenimento di materiale litico da parte di un cittadino che ne curò la consegna alla competenti autorità —:

alla luce di questi nuovi fatti, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare, per quanto di sua competenza, a tutela del sito archeologico di che trattasi. (4-16720)

RISPOSTA. — Il comune di Parabita (Lecce), con deliberazione del consiglio

comunale n. 102 del 20 novembre 1989, ha espresso parere favorevole sulla nuova ubicazione del serbatoio di cui trattasi, subordinando la valutazione dello studio dell'impatto ambientale alla presentazione del relativo progetto esecutivo.

Si precisa, inoltre, che la zona interessata dal progetto non è sottoposta a vincoli paesaggistico-ambientali, tuttavia la soprintendenza archeologica della Puglia-Taranto, a seguito delle indicazioni relative ai rinvenimenti archeologici delle Serre Salentine, ha dichiarato di avviare un'indagine più specifica con specialisti del settore ed in accordo con gli enti interessati per predisporre progetti di variante.

Si fa presente, infine, che per il serbatoio di Parabita non sussistono gli elementi di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 77 del 1988, poiché trattasi di un'opera non assimilabile a quelle descritte dall'articolo 1 del decreto stesso, cioè dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare ed accumulare le acque in modo durevole, con determinate caratteristiche tecniche.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PICCHETTI, COLOMBINI e PINTO. — Ai Ministri della difesa e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

in un'area detta « La Maggiolina » situata in Roma, nella IV Circoscrizione (Via Nomentana-Monte Sacro) dovrebbe sorgere un deposito-parcheggio della Guardia di Finanza;

detta area — già occupata da edifici che richiamano la funzione assolta nel secolo scorso di stazione di servizio per viaggiatori che, con le carrozze, e cavalli raggiungevano o partivano da Roma — è oggetto di intervento di ristrutturazione parziale da parte dell'Amministrazione provinciale per la costruzione di un Centro-sociale polivalente in grado di soddisfare le sentitissime esigenze della collettività della zona che è sprovvista di strutture sociali adeguate —:

se risponde al vero che la Guardia di Finanza abbia definito con il comune di Roma l'uso totale o parziale per le sue esigenze dell'area detta « La Maggiolina »;

quali strutture e spazi la Guardia di Finanza intenderebbe occupare e per farci che cosa;

se si era a conoscenza che sull'area, da tempo c'è un interessamento e una vasta mobilitazione della cittadinanza perché sia adibita a Centro-sociale;

se, pur nella considerazione delle possibili esigenze della Guardia di Finanza, queste non sia possibile soddisfarle in altra sede e contribuire così a sostenere le richieste della collettività per spazi adeguati ai servizi sociali, lasciando a tali servizi l'area detta « La Maggiolina ».

(4-08913)

RISPOSTA. — L'area detta La Maggiolina sita nella quarta circoscrizione del comune di Roma è stata, con delibera del 6 luglio 1988 della giunta municipale del comune di Roma — ripartizione II —, parzialmente consegnata al comando della guardia di finanza.

L'utilizzazione di detta area si è resa indispensabile da un lato perché contribuisce a risolvere le esigenze logistiche e di supporto tecnico operativo del comando della nona legione — attualmente sito in un immobile demaniale assolutamente inadeguato per la consistenza del reparto in relazione alla superficie disponibile — e dall'altro lato in considerazione dell'ubicazione del complesso in parola in prossimità del comando, per cui sarebbe estremamente problematico soddisfare altrimenti le esigenze specifiche della guardia di finanza.

Il Ministro delle finanze: Formica.

POGGIOLINI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 della legge n. 162 del 1990, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, alla lettera h) prevede che il Ministero della sanità promuova, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti;

tali iniziative non sono ancora state prese a livello nazionale e regionale;

alcuni comuni italiani, ad esempio quello di Modena, hanno assunto iniziative di distribuzione gratuita di siringhe monouso autobloccanti in sostituzione di siringhe usate;

in assenza di tali iniziative, il fenomeno di scambio di siringhe permane con la conseguenza di facilitare drammaticamente l'espansione dell'AIDS e delle epatiti virali —;

quali iniziative urgenti e concrete codesto Ministero intenda assumere per favorire urgentemente l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti (che risultano peraltro fabbricate in Italia) favorendo in accordo con le regioni e con i comuni l'eventuale distribuzione gratuita delle siringhe autobloccanti in sostituzione di quelle usate. (4-21385)

RISPOSTA. — Le iniziative auspiccate nell'interrogazione cui si risponde sono state già da tempo studiate e perseguite sotto il profilo tecnico dai competenti servizi di questo ministero, nel più ampio quadro delle misure di prevenzione dell'AIDS e di altre infezioni d'origine virale.

La legge 25 gennaio 199 n. 8, all'articolo 2, nel prevedere uno stanziamento mirato alla realizzazione di misure di sostegno e di incentivazione alla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti, dirette alla progressiva sostituzione nel mercato delle attuali siringhe da insulina, ha previsto l'introduzione di tale presidio con ogni necessaria garanzia d'ordine tecnico-sanitario.

In esecuzione dello stesso articolo 2, con decreto interministeriale (sanità-industria), in data 13 aprile 1990, è stato adottato un apposito piano di realizzazione per l'introduzione di dette siringhe monouso autobloccanti.

Il piano ha previsto, innanzitutto, la presentazione di domande di imprese produttrici per la registrazione ministeriale come presidi medico-chirurghi di determinati tipi di siringhe monouso autobloccanti, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi statali approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive disposizioni integrative.

Diverse istanze, regolarmente pervenute ed istruite dalla competente direzione generale, hanno già ottenuto il prescritto parere favorevole dell'istituto superiore di sanità e del consiglio superiore di sanità in vista dei relativi provvedimenti di registrazione.

Peraltro, perché si realizzi, secondo quanto voluto dal legislatore, la progressiva sostituzione nel mercato delle siringhe da insulina con tali nuove siringhe mono uso autobloccanti, è richiesto altresì che la loro produzione a regime risulti in grado di soddisfare i seguenti requisiti:

dimensionamento idoneo ad assicurare, sia pure progressivamente, l'integrale copertura del fabbisogno stimato di siringhe da insulina;

costi unitari (e conseguenti prezzi di vendita) non superiori a quelli delle siringhe attualmente in commercio.

Tali specifiche condizioni, espressamente imposte da detto decreto per le imprese ammesse a fruire, in sede di ripartizione delle misure finanziarie di sostegno, devono essere accertate attraverso il giudizio di una commissione mista interministeriale (già costituita con esperti anche dell'istituto superiore di sanità e del Ministero dell'industria in attuazione del punto 5 - lettera c) del già citato decreto ministeriale 13 aprile 1990), che sta procedendo all'esame delle domande pervenute per valutare la congruità della relativa documentazione atta a dimostrare la prescritta, adeguata capacità produttiva delle

imprese interessate, con costi unitari equivalenti a quelli europei.

L'ulteriore seguito di queste procedure, secondo il piano in esame, consentirà, poi, l'assegnazione delle quote finanziarie di sostegno fra le imprese che, avendone titolo, ne avranno fatta documentata istanza entro il 15 ottobre venturo.

Inoltre, il Ministero della sanità promuoverà, entro il 20 dicembre 1990, campagne di informazione dirette al personale sanitario ed al pubblico sulle caratteristiche delle siringhe monouso autobloccanti.

Lo stesso ministero, a partire dal gennaio 1991, man mano che aumenti la disponibilità sul mercato del nuovo prodotto, procederà poi alla progressiva revoca dei provvedimenti di registrazione rilasciati per le tradizionali siringhe da insulina, con loro conseguente divieto di vendita, in conformità della normativa di cui trattasi.

Il Ministro della sanità: De Lorenzo.

POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se non ritenga di dover promuovere una ispezione presso il distretto scolastico di Maglie (Lecce) per verificare:

1) quali siano i comportamenti del presidente dello stesso distretto dottor Fortunato De Matteis nei riguardi dei collaboratori;

2) se risponda al vero la notizia che esistono delle anomalie nel bilancio del 1989;

3) se risponda al vero che la signora Maria Teresa Zingarelli abbia percepito la somma di lire 300.000 per lavoro di segreteria svolto soltanto nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1989, ed in particolare quali siano i motivi per i quali si sarebbe verificata l'esigenza di detto lavoro e se risultino gli atti ufficiali del pagamento del lavoro stesso;

4) quali siano i motivi che hanno indotto all'acquisto di un computer che risulta oggettivamente inutilizzato;

5) se risponda al vero che 15 pannelli fotografici siano stati pagati 15 milioni;

infine, come siano stati impiegati i 35 milioni erogati dalla regione Puglia nel 1989 per la « Realizzazione di progetti regionali » e se e quanti *sponsor* sono stati trovati per la organizzazione di una mostra fotografica itinerante sui beni culturali del Salento e per il convegno sul tema « Creatività e linguaggio ». L'ispezione si rende necessaria per l'esigenza di trasparenza di bilancio e di correttezza nella gestione amministrativa della quale si avverte sempre più la necessità specialmente se si tiene conto delle scarse risorse finanziarie attribuite al settore della pubblica istruzione. (4-18038)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Lecce — sulla base degli accertamenti eseguiti quale responsabile, a norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, della vigilanza sul funzionamento dei distretti scolastici — ha riferito quanto segue:*

1) — *tra il presidente del distretto scolastico di Maglie (Lecce) e le sue collaboratrici, ivi in servizio all'epoca dei fatti segnalati, erano insorti in effetti, all'inizio dell'anno scolastico 1989-90, alcuni contrasti e dissapori che sono stati poi di fatto superati, a seguito della sopravvenuta assegnazione delle due impiegate ad altre istituzioni, per normali avvicendamenti.*

Al di là di tale circoscritta circostanza, non sono mai emerse, né sono state denunciate, alterazioni di rapporti tra il personale amministrativo ed il responsabile dell'organismo distrettuale, il quale, per impegno ed onestà di intenti, risulta godere la generale stima dell'opinione pubblica locale;

2) — *la commissione prevista dall'articolo 26, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, condividendo l'orientamento del provveditore agli studi, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 1989, considerato che le spese sostenute sono risultate ben docu-*

mentate ed imputate ai pertinenti capitoli.... e che alcune anomalie, di carattere formale e delle quali è cenno nell'interrogazione, non hanno influito sul risultato finale della gestione, come evidenziato nell'apposito verbale redatto il 9 giugno 1990;

3) — *è vero che alla signora Maria Teresa Zingarelli è stata corrisposta la somma di lire 300.000, per l'espletamento di servizi organizzativi di un convegno Giornate pedagogiche programmato dal consiglio distrettuale e finanziato dalla regione puglia, alla quale è stata fornita la prescritta rendicontazione.*

La predetta signora — cui il compenso forfettario fu erogato a seguito di formale deliberazione della giunta esecutiva — fu segnalata da una cooperativa di servizi sociali di Maglie per i vari adempimenti, necessari all'allestimento del convegno e che ben difficilmente avrebbe potuto disimpegnare l'unico applicato di segreteria a disposizione del distretto;

4) — *il computer, di cui il distretto ha ritenuto di dotarsi per sfruttarne, anche in prospettiva, le molteplici potenzialità, risulta al momento proficuamente utilizzato per il collegamento con il servizio di Scuolatel cioè con la rete telematica di accesso alla biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, per prestazioni di indubbia utilità (acquisizione documentaria nel campo educativo-didattico ed in quello della letteratura giovanile; orientamento dei giovani nella scelta della scuola superiore o della facoltà universitaria attraverso la consultazione dei piani di studio e perfino delle operazioni amministrative connesse;*

5) — *non risulta rispondente al vero che sarebbero stati spesi 15 milioni di lire per l'acquisto di 15 pannelli fotografici.*

Per l'esattezza, la spesa di tali pannelli, acquistati in numero di 50 ammonta a circa quattro milioni di lire che fanno parte integrante del costo complessivo di lire 20.000.000, impegnate per la realizzazione, a totale finanziamento della regione puglia (a cui, anche in questo caso, è stata resa regolare rendicontazione), di una mostra fotografica sui beni culturali del Salento, mostra permanente, a carattere itinerante.

Per quanto riguarda, infine, gli sponsor di cui è cenno nell'interrogazione, il provveditore agli studi di Lecce ha avuto modo di accertare che enti e privati (in tutto nove), per concorrere alla realizzazione delle iniziative progettuali sopra citate, ritenute di significativo interesse culturale, hanno offerto contributi per lire 7.800.000, tutti introitati in bilancio ma non utilizzati, essendo risultati sufficienti i finanziamenti regionali.

Quest'ultima circostanza è indicativa di oculata e non avventurosa gestione delle risorse finanziarie del distretto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

POLI BORTONE e RALLO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità. — Per sapere se, a seguito dell'enorme diffusione di droga anche nelle scuole medie inferiori, non ritengano di doversi servire del servizio di medicina scolastica per effettuare controlli trimestrali sugli alunni delle scuole medie inferiori e superiori, al fine di stabilire eventuali stadi iniziali di tossicodipendenza e dunque prontamente intervenire. (4-20021)

RISPOSTA. — La normativa vigente in materia non consente di attuare nelle scuole una prevenzione specifica delle tossicodipendenze con le modalità richieste dall'interrogante. D'altra parte compito istituzionale della scuola è quello di educare e prevenire fornendo esclusivamente mezzi culturali.

In tal senso la legge del 22 dicembre 1985, n. 685 ha previsto l'istituzione presso i provveditorati agli studi di appositi comitati di studio, di programmazione e di ricerca con lo scopo di porre la scuola a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie in grado di attuare una responsabile educazione sanitaria sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Analogamente la recente legge 26 giugno 1990, n. 162 prevede unicamente attività di

educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dette attività sono promosse e coordinate, a livello nazionale, da questo ministero sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico scientifico ed a livello periferico dai singoli provveditori agli studi con l'assistenza di un comitato tecnico provinciale o distrettuale.

Per quanto riguarda le scuole secondarie superiori è stata prevista, inoltre, l'istituzione presso le singole scuole di centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti i quali possono realizzare progetti di attività informative e di consulenza, concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Informazioni e consulenze sono erogati nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

POLI BORTONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se non intenda intervenire affinché nei congedi per maternità si stabilisca un medesimo trattamento economico per il personale di ruolo e per quello non di ruolo.

Tanto in considerazione del fatto che la maternità va considerata non certo una « malattia » ma un valore. (4-20685)

RISPOSTA. — Il problema della estensione anche alle dipendenti non di ruolo di una pubblica amministrazione della stessa disciplina normativa prevista, in materia di trattamento economico, per le dipendenti di ruolo dalla legge sulle lavoratrici madri 30 dicembre 1971, n. 1204, è stato già risolto legislativamente con il decreto legge 20 aprile 1990, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 20 giugno 1990, n. 159.

L'articolo 3, comma 5, di tale decreto stabilisce, infatti, che l'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combi-

nato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Lo stesso articolo sopra riferito dispone, infine, che tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

Il Ministro per la funzione pubblica: Gaspari.

PRINCIPE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

la regione Calabria, nel predisporre il piano regionale per le discariche, ha localizzato la discarica consortile a servizio dei comuni di Trebisacce, Albidona, Plataci, Amendolara e Villapiana nel territorio di quest'ultimo, in un'area compresa tra il centro storico ed il mare, senza che fossero eseguiti idonei studi e pur essendo il *situ* prescelto periferico rispetto al territorio da servire;

tale decisione ha provocato grande allarme tra i cittadini di Villapiana, tra gli operatori turistici e tra le associazioni ambientaliste per la vicinanza della costruenda discarica al mare, in una zona con falde acquifere superficiali, in considerazione del reale pericolo di inquinamento, attesa l'assoluta carenza di indagini e studi sulla natura dei terreni e sulla piovosità a sostegno della scelta di localizzazione —:

quali iniziative e provvedimenti intende assumere, al fine di verificare se sussistano reali pericoli di inquinamento, che potrebbero derivare dalla costruenda discarica di Villapiana. (4-16278)

RISPOSTA. — *Da informazioni assunte presso le locali autorità si fa presente che la procedura relativa alla localizzazione della discarica di Villapiana è sospesa.*

poiché la delibera comunale approvativa dell'intervento è stata annullata dall'organo di controllo. Pertanto la situazione così come sopra esposta non necessita, allo stato, di alcuna iniziativa di competenza di questo ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PROCACCI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

in un ampio spiazzo in terra battuta nei pressi del bivio che porta all'arenile della Feniglia, nella zona fra Monte Argentario e Orbetello, da diversi giorni una ruspa sta estirpando la vegetazione e riempiendo l'area con terra da diporto con gravissimi danni per l'ambiente;

nella zona, da diverso tempo si stanno costruendo vari capanni abusivi che vengono utilizzati dai pescatori e dai campeggiatori;

l'area in questione è vincolata ai sensi del piano paesistico regionale e pertanto non sarebbero possibili lavori di sbancamento del terreno —:

se il Ministro intenda adoperarsi per fermare i suddetti lavori;

se intenda verificare se per tali « opere » vi siano autorizzazioni ingiustificate del comune di Monte Argentario. (4-16719)

RISPOSTA. — *I vigili urbani del comune di monte Argentario hanno inoltrato rapporto al pretore di Orbetello, nel mese di ottobre 1989, a carico dell'autore dei lavori di sterro effettuati sul Monte Argentario, nei pressi del bivio che porta alla località Feniglia.*

Per i capanni e gli altri manufatti realizzati abusivamente, i proprietari sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e da questa condannati; sulle richieste di sanatoria inoltrate dagli stessi, l'amministrazione comunale non risulta essersi ancora pronunciata. Questo ministero, esercitando i poteri di cui al 4° comma dell'articolo 8

della legge istitutiva, ha altresì richiesto l'intervento in zona del corpo forestale dello Stato.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RABINO, RINALDI, TEALDI, BRUNI FRANCESCO, CAMPAGNOLI, PELLIZZARI, PATRIA, CAVIGLIASSO e TORCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premessa l'utilità delle visite guidate, riservate agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado —:

se non ritenga opportuno indicare l'utilità formativa delle visite ad aziende agrarie intese ad offrire ai giovani una visione dal vivo dell'opera che i lavoratori della terra compiono nell'interesse della comunità economica e sociale del Paese. (4-21087)

RISPOSTA. — *Le disposizioni ministeriali, emanate in materia di viaggi di istruzione non escludono che nella tipologia delle singole iniziative siano comprese anche le visite guidate presso aziende agrarie.*

Tra le suddette disposizioni si ricordano tra l'altro, quelle impartite con la circolare n. 74 del 17 marzo 1988 la quale nell'additare agli operatori scolastici gli obiettivi da perseguire attraverso le visite di studenti in Italia e all'estero, ha precisato che i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale devono avere come finalità principale la visita ad aziende, unità di produzione... e la partecipazione a manifestazioni ed altre situazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive..., nell'ottica di una integrazione tra scuola e mondo del lavoro.

Si fa presente in particolare che, per gli alunni che frequentano i corsi di qualifica professionale del settore agrario, i sopralluoghi nelle aziende agrarie fanno parte dei programmi di studio.

Resta ovviamente inteso che specifiche e concrete iniziative volte ad incoraggiare, in tutti i settori di studio le visite guidate presso le suddette aziende, potranno essere

autonomamente assunte dai singoli consigli di circolo e di istituto cui è attribuito, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416 il potere di deliberare su proposta della giunta esecutiva, in materia di programmazione ed organizzazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo... alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la signora Assunta Lombardo, nata a Novara di Sicilia il 14 gennaio 1941, ha presentato in data 21 giugno 1989 domanda al Provveditorato degli studi di Messina per la pensione INPS di reversibilità (del defunto marito Carmelo Crimi nato a Rodi Milici il 31 dicembre 1941, bidello nelle scuole medie di Novara di Sicilia, deceduto il 22 marzo 1989) nonché quella per la liquidazione della buonuscita all'ENPAS di Roma;

nonostante siano già trascorsi 14 mesi dalla morte del marito, l'ufficio meccanografico del Provveditorato di Messina ha reso noto che non è in grado di trasmettere la pratica di pensione INPS di Messina, in quanto il centro meccanografico del Ministero della pubblica istruzione, sito in Monteporzio Catone (Roma), non è funzionante sin dal mese di gennaio 1990;

la signora Assunta Lombardo vedova Crimi, versa in gravi condizioni economiche dovendo provvedere al sostentamento di tre figli —:

se non ritenga di intervenire urgentemente per la definizione di questa pratica pensionistica. (4-20123)

RISPOSTA. — *In merito alla situazione pensionistica e previdenziale della signora Lombardo Assunta, vedova dell'ausiliario Crimi Carmelo di cui all'interrogazione*

parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il provveditore agli studi di Messina ha provveduto, in data 3 gennaio 1990, ad inoltrare alla locale sede provinciale dell'ENPAS, per il seguito di competenza, il progetto di liquidazione della buonuscita in favore degli eredi. Dagli accertamenti effettuati per le vie brevi presso la direzione generale ENPAS risulta inoltre che in data 9 aprile 1990 è stato emesso il mandato di pagamento concernente la liquidazione spettante agli eredi.

Quanto alla pratica relativa alla pensione di reversibilità, si fa presente che le motivazioni del ritardo vanno individuate, principalmente, nella necessità di attendere — considerata l'istanza di ricongiunzione prodotta ai sensi della legge n. 29 del 1979 — la ricezione del modello dimostrativo con il quale l'INPS quantifica e comunica i contributi versati da enti privati al fine di accertare se detta contribuzione consente di raggiungere il minimo pensionabile a carico dello Stato.

Rilevato che il dante causa non aveva maturato l'anzianità minima per il trattamento pensionistico l'ufficio scolastico provinciale ha provveduto ad emettere i necessari provvedimenti di ricostruzione di carriera con l'applicazione dei miglioramenti previsti dai vari contratti di lavoro succedutisi nel tempo. La documentazione in parola è stata quindi trasmessa, in data 9 luglio 1990 all'ufficio INPS al quale compete la erogazione della relativa pensione provvisoria di reversibilità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

RONCHI, TAMINO e RUSSO FRANCO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per conoscere — premesso che

sembrerebbe che la comunità montana Alto Basento abbia progettato la costruzione di una « tangenziale » a nord della città di Potenza;

il primo lotto di tale arteria sarebbe già stato appaltato alla società Italstrade,

mentre per il secondo lotto sono in corso le procedure per l'assegnazione dei lavori;

la costruzione di tale strada attraverserebbe una delle poche zone ancora ricche di vegetazione e fauna nei pressi della città di Potenza;

il progetto prevederebbe una via di comunicazione su piloni alti sei metri, con scempio e dell'ambiente e delle numerose abitazioni esistenti nella zona;

la zona in cui si dovrebbe costruire il secondo lotto di tale arteria è interessata ad un antico ed ancora attivo movimento franoso;

appare alquanto bizzarro il progetto di una tangenziale a soli due chilometri dal centro cittadino, attraversante inoltre zone abitate, quando tale arteria potrebbe essere realizzata seguendo altro percorso più a monte;

non sarebbe stato condotto alcuno studio, degno di tale nome, sull'impatto ambientale di un'opera come quella in oggetto —:

se quanto in premessa sia vero;

se, nel caso in cui quanto in premessa risponda a verità, non si ritenga necessario avviare una serie di accertamenti sull'intervento in oggetto;

comunque quali provvedimenti si intenda prendere su tale questione.

(4-09143)

RISPOSTA. — La comunità montana Alto Basento di Potenza ha progettato la costruzione della tangenziale a nord della città ed il consiglio comunale nella seduta del 19 maggio 1988 prima e nella seduta del 15 settembre 1988 poi, ha approvato la variante generale al piano regolatore nella parte in cui prevede la realizzazione della tangenziale stessa.

Il comitato tecnico amministrativo della regione Basilicata — dipartimento assetto del territorio — nella seduta del 9 giugno 1988 ha espresso parere favorevole al progetto sia per quanto concerne l'orografia del

territorio, *cne l'insediamento stesso rapportato al contesto urbanistico della città.*

Con decreto del presidente della giunta regionale della Basilicata n. 101 del 21 luglio 1989, approvato dal commissario di Governo in data 3 agosto 1989, venivano puntualizzate le caratteristiche tecniche dell'arteria, di cui veniva sottolineata la funzione di asse di supporto alla città, ribadendo la necessità di conferirle carattere urbano e di contenerne l'ampiezza entro i limiti delle due corsie.

Si fa presente che la tangenziale di Potenza non ricade in zona sottoposta alla tutela di cui alla legge n. 97 del 1939; alcuni tratti interferiscono, nell'attraversamento, con torrenti voncolati ai sensi della legge 431/85 (articolo 1 — lettera c).

Per quanto riguarda il primo tronco (dalla località Tiera di Vaglio alla strada statale n. 407 Basentana in località Centomani di Potenza), regolarmente autorizzato dall'ufficio regionale dei beni ambientali, si comunica che i lavori, in avanzata fase di realizzazione da parte della società Italstrade, sono stati finanziati dall'ente regione, ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80.

La realizzazione del secondo tronco, che prevede di collegare la località Piani del Mattino con l'innesto del raccordo autostradale per Sicignano, è subordinata alla stesura definitiva del nuovo progetto del tracciato che interessa il tratto Piani del Mattino contrada Malvaccaro, al fine di un migliore inserimento della strada nel contesto della zona attraversata.

Per quanto concerne, poi, il problema dell'impatto ambientale, va precisato che la rete viaria di cui trattasi, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, che individua categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni nell'ambiente, resta esclusa dalla casistica delle opere che hanno rilievo sotto il profilo ambientalistico.

La comunità montana, interpellata al riguardo, ha dichiarato che il progetto è stato redatto con l'osservanza di una perizia geologica, predisposta dal professor Bruno MARGIOTTA, con la consulenza del

professore Giovanni PALMENTOLA (responsabile del dipartimento di geologia e geofisica dell'università di Bari) i quali hanno steso una carta geolitologica, definendo anche le condizioni di stabilità dell'area interessante la struttura viaria.

Il ricorso all'articolo 8 legge n. 9 del 1987, non è al momento percorribile dal momento che i lavori di costruzione del secondo tratto della tangenziale non sono stati ancora avviati dato che non è stata ancora presentata la stesura definitiva del nuovo progetto.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONCHI, TAMINO, RUTELLI e VESCE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

proseguono, nel comune di Mongrado (Vercelli) i lavori di disboscamento e movimento terra per la posa delle tubazioni di derivazioni delle acque del torrente Ingagna;

tali attività stanno sistematicamente distruggendo luoghi di importante significato ambientale che rappresentano l'identità dello stesso territorio interessato;

le firme di 2.000 cittadini contro tale opere, l'opposizione della amministrazione comunale di Mongrado, la sospensione dei lavori di costruzione della diga da parte del Ministero dell'ambiente nel dicembre 1987 non sono stati sufficienti a fermare tale opera;

similmente sono rimaste lettera morta le denunce della Lega ambiente e del WWF contro il magistrato del Po proprio per la costruzione della diga;

l'opera è priva di valutazione d'impatto ambientale;

nel maggio 1989 si è verificata una frana che ha evidenziato la precaria situazione geologica dell'area —

se non ritenga di dover intervenire immediatamente per sospendere ogni tipo di attività volta alla costruzione della

diga sopra citata, visto l'elevatissimo costo dell'opera e la distruzione totale della valle dell'Ingagna;

se non ritenga di dover intervenire immediatamente per far svolgere una valutazione d'impatto ambientale riguardante l'opera. (4-15627)

RISPOSTA. — Il 22 marzo 1990 si è riunita presso il ministero, una commissione tecnica composta di rappresentanti della regione Piemonte, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del consorzio di bonifica della Baraggia per valutare gli effetti ambientali prodotti dalla realizzazione della diga dell'Ingagna e della Ravasanella in provincia di Vercelli.

Il rappresentante del consorzio, dopo aver precisato che è stato ultimato ed inviato alle amministrazioni competenti, in data 21 marzo 1990, lo studio di valutazione d'impatto ambientale, ha illustrato lo stato dei lavori, chiarendo che sono in via di esecuzione gli allacci delle condotte e che in autunno si potrà dare avvio agli invasi sperimentali. È stato, altresì, fatto presente che a seguito dei sopralluoghi da parte del provveditorato alle opere pubbliche di Torino, del comando dei vigili del fuoco e del servizio geologico regionale, è stata esclusa la presenza di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica dei residenti, non solo a seguito del movimento franoso provocato dalle precipitazioni atmosferiche di aprile e maggio 1989, ma anche in previsione della realizzazione del condotto di deflusso delle acque provenienti dalla diga sul torrente Ingagna.

Al termine della riunione, è stato, tuttavia concordemente stabilito che l'entrata in esercizio degli impianti è subordinata alle risultanze dell'istruttoria degli studi di impatto ambientale.

Quanto, poi, la richiesta di una nuova sospensione dei lavori, si fa rilevare che il tribunale amministrativo regionale (Tar) del Piemonte, su ricorso del consorzio concessionario, ha annullato l'ordinanza sospensiva del Ministero dell'ambiente del 22 novembre 1987 n. 9.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONCHI, TAMINO e RUTELLI. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

nei primi mesi del 1989, grazie alla denuncia del lavoratore Giancarlo Passoni, si venne a conoscenza di come l'azienda Telettra di Milano violasse le norme per la tutela dall'inquinamento oltre che la legislazione in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro;

il lavoratore che denunciò tale situazione subì un trasferimento ad altra mansione, trasferimento che fu poi annullato dalla pretura di Monza in data 27 giugno 1989, perchè illegittimo;

la pretura di Monza, in seguito ad esposti presentati dall'associazione ambientalista « Lega ambiente » nei confronti della Telettra, per violazione della normativa sui rifiuti tossici, sulle emulsioni oleose, sull'inquinamento atmosferico, idrico e dei suoli, apriva un'istruttoria nei confronti della azienda, incaricando l'USL 60 di svolgere un'indagine all'interno dello stabilimento;

l'unità operativa « tutela salute nei luoghi di lavoro » della USL 60 diffidava, in data 25 luglio 1989, l'azienda Telettra per violazione dell'articolo 363 decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 (stoccaggio di stabilimento), dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 303 del 1956 (stoccaggio di reparto), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 915 del 1982 e dell'articolo 3, comma 5, della legge 475 del 1988 (smaltimento rifiuti), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 303 del 1956 (inquinamento da olii minerali e polveri), dell'articolo 374 del decreto del Presidente della Repubblica 547 del 1955 (impianti di condizionamento), dell'articolo 20 (aspirazioni localizzate) e dell'articolo 4 (inquinamento da rumore) del decreto del Presidente della Repubblica 303 del 1956 e degli articoli 27, 82, 72, 68, 55, 41, 105, 75, 12, 287 del decreto del Presidente della Repubblica 547 del 1955 (prevenzione infortuni):

presso la pretura di Monza è inoltre depositato copia di un verbale dell'USL 60 in data 3 ottobre 1988 il quale, in conformità alla normativa vigente, dichiara entro i limiti previsti la presenza di rame (come inquinante) nelle acque reflue;

tale giudizio desta notevoli perplessità, data la metodologia utilizzata, sia per ciò che riguarda i parametri usati, sia per ciò che riguarda il periodo temporale dei prelievi dei singoli campioni, e quindi in contrasto con lo spirito della legge Merli;

in data 22 settembre 1989 veniva rinvenuta nel perimetro dello stabilimento Telettra una discarica abusiva di rifiuti industriali speciali tra cui ceneri di forni, scarti contenenti resine fenoliche, scarti di olii, melme di solventi esausti, prodotti chimici obsoleti, fanghi di depurazione, bidoni con scritta « cianuro di sodio », ecc. ecc;

nella stessa area esiste un pozzo d'acqua chiuso dal 1980 perchè inquinato da cloroformio;

in data 4 ottobre sono state rinvenute ulteriori discariche ascrivibili a lavorazioni di galvanica;

nè i dirigenti della Telettra di Vimercate nè l'amministrazione di tale comune sono mai intervenuti per sanare tali situazioni, nonostante fossero bene a conoscenza della realtà sopra descritta;

come risulta sia dalle dichiarazioni del consiglio di fabbrica Telettra all'USL 60 sia dall'asposto della Lega ambiente;

l'articolo 18 della legge 349 del 1986 ai commi primo e terzo, prevede che chi danneggia l'ambiente sia obbligato al risarcimento e che tale azione di risarcimento sia esercitata in sede penale dallo Stato —;

se la Telettra sia stata classificata in base all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie e quali garanzie e speciali cautele sia tenuta a rispettare;

se sia stata rilasciata dal sindaco di Vimercate apposita autorizzazione alla produzione, e quali e quanti controlli siano stati effettuati, dall'USL competente e dall'ente locale, per verificarne il rispetto;

se l'amministrazione in oggetto abbia provveduto ad istituire mappa territoriale delle aziende a rischio ed insalubri e se la cittadinanza ne sia a conoscenza;

quali e quante ordinanze siano state emesse nei confronti della Telettra per contenere il rilascio di sostanze inquinanti;

se non ritengano di dover aprire un'indagine conoscitiva nei confronti della USL 60 per verificare l'operato della stessa e per eventualmente potenziare i presidi destinati all'intervento su un territorio caratterizzato da una forte presenza di aziende a rischio;

se non ritengano di dover avviare azione penale nei confronti della Telettra di Vimercate ai sensi dell'articolo 18 della legge 349 del 1986;

se non ritengano di dover aprire un'indagine conoscitiva di concerto con i Ministeri competenti per verificare l'operato della attuale amministrazione del comune di Vimercate, in particolare in merito alla attuazione della normativa vigente in materia di tutela dell'igiene pubblica. (4-16235)

RISPOSTA. — In merito alle problematiche sollevate circa l'attività della fabbrica Telettra di Vimercate (MI), sono state interessate da questo ministero: la regione Lombardia, la unità sanitaria locale n. 60 di Vimercate, la provincia e la prefettura di Milano, il comune di Vimercate, la prefettura di Monza.

Premesso che la regione Lombardia non ha fatto pervenire alcuna informativa al riguardo, l'incompletezza dei dati a tutt'oggi pervenuti non consente di formulare un'adeguata e circostanziata risposta; peraltro la situazione emersa dalle relazioni inviate dalla unità sanitaria locale n. 60 e dal

comune di Vimercate non soddisfa questo ministero che ha ritenuto, pertanto, di dover verificare direttamente lo stato dei fatti, disponendo un intervento ispettivo del nucleo operativo ecologico (NOE). Ai sensi dell'articolo 148 del regolamento del Senato si risponde unicamente in merito al punto dell'interrogazione relativo all'inquinamento del pozzo esistente nel perimetro dello stabilimento Telettra.

Dall'accertamento effettuato dalla unità sanitaria locale n. 60 risulta che il pozzo inquinato da solventi clorurati è situato a monte della zona della discarica e non ci sono elementi per associare tale inquinamento alla discarica dei rifiuti. In base al D.G.R. n. 11047 dell'8 luglio 1986 tutta la zona meridionale del comune di Vimercate (su cui insiste lo stabilimento Telettra) è oggetto di indagine da parte della suddetta unità sanitaria locale per identificare le cause dell'inquinamento da solventi clorurati di alcuni pozzi. Anche indagini mirate alla ricerca di metalli (in quanto inquinanti principali dei rifiuti interrati) nell'acqua di prima falda a valle della Telettra, consentono di escludere un interessamento delle falde acquifere da parte dei metalli contenuti nei suddetti rifiuti.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONCHI, TAMINO, RUTELLI e VESCE. — Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che

l'EAAP da oltre un anno ha in progetto la costruzione di un serbatoio per l'accumulo di acque potabili nel comune di Parabita (Lecce);

tale progetto prevede l'ubicazione del serbatoio in una zona di notevole valore paesaggistico-ambientale, in quanto inserita nei luoghi in cui le Serre salentine raggiungono il maggior livello altimetrico;

nonostante la ferma opposizione degli enti locali e della popolazione, che propongono la realizzazione dell'opera in altro sito già degradato a causa di cave

abbandonate, l'EAAP non intende recedere dal suo progetto;

il progetto di massima e quello esecutivo non osservano le normative previste in materia di valutazione di impatto ambientale e le norme per il riassetto organizzativo e funzionale del suolo;

il progetto di massima e quello esecutivo non tengono nel minimo conto i valori paesaggistico-ambientali dell'area in oggetto, caratterizzata da rilievi collinari (gli unici esistenti in una provincia pianeggiante) e da interventi umani con costruzioni e terrazzamenti a secco;

la zona in questione è interessata da insediamenti preistorici di notevole valore (grotta delle Veneri, grotta del Sepolcro, grotta Sant'Ermete, villaggio dell'età del bronzo, grotta « Madonna del Carotto »), ed anche nell'area interessata al progetto sono stati rinvenuti numerosi reperti litici —;

se non ritengano opportuno provvedere alla sospensione del progetto indicato in premessa ed ad una sua ridefinizione, che tenga conto dei vincoli ambientali ed archeologici, oltre che all'effettuazione di tutti gli studi di impatto ambientale e difesa del suolo previsti dalla normativa vigente;

se non ritengano opportuno intervenire presso gli organi competenti per la scelta di progetti alternativi, come quelli indicati più volte da enti locali, associazioni, partiti e dalla popolazione, progetti alternativi che sicuramente garantirebbero la costruzione del bacino in oggetto, salvaguardando nel contempo le ricchezze paesaggistiche ed archeologiche della zona. (4-16471)

RISPOSTA. — Il comune di Parabita (Lecce), con deliberazione del consiglio comunale n. 102 del 20 novembre 1989, ha espresso parere favorevole sulla nuova ubicazione del serbatoio di cui trattasi, subordinando la valutazione dello studio dell'im-

patto ambientale alla presentazione del relativo progetto esecutivo.

Si precisa, inoltre, che la zona interessata dal progetto non è sottoposta a vincoli paesaggistico-ambientali, tuttavia la soprintendenza archeologica della Puglia-Taranto, a seguito delle indicazioni relative ai rinvenimenti archeologici delle Serre Salentine, ha dichiarato di avviare un'indagine più specifica con specialisti del settore ed in accordo con gli enti interessati per predisporre progetti di variante.

Si fa presente, infine, che per il serbatoio di Parabita non sussistono gli elementi di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 77 del 1988, poiché trattasi di un'opera non assimilabile a quelle descritte dall'articolo 1 del decreto stesso, cioè dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare ed accumulare le acque in modo durevole, con determinate caratteristiche tecniche.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONCHI, TAMINO e RUTELLI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la normativa vigente impone alle aziende di chiedere alla regione in cui sono stanziate l'autorizzazione per lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi;

l'assessore all'ambiente della regione Toscana, Marco Marcucci, ha recentemente dichiarato che nella propria regione sono state presentate solamente 800 domande per lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi, per 20.000 tonnellate complessive;

la regione Toscana prevedeva che sarebbero state presentate richieste per lo smaltimento di 160.000 tonnellate di rifiuti tossici e nocivi;

non hanno presentato alcuna domanda di autorizzazione aziende come la Stanic di Livorno, la SIP, La Nuova Pignone e la LMI, mentre aziende come la FIAT e le ferrovie dello Stato hanno

avanzato domande incomplete, e quindi con iter attualmente bloccato —:

se quanto indicato in premessa risponde al vero;

se ritenga che la previsione della regione Toscana, tanto superiore apparentemente alla realtà autodenunciata dalle aziende toscane sia veritiera e, in caso affermativo, quali iniziative intenda prendere per sanare tale situazione;

quale sia la situazione nelle altre regioni italiane e in specifico, per ogni regione:

a) la previsione della quantità di rifiuti tossici e nocivi prodotti e del numero di aziende che avrebbero dovuto richiedere l'autorizzazione per lo stoccaggio;

b) la quantità di rifiuti effettivamente dichiarata agli enti regionali ed il numero di aziende che hanno presentato richiesta per lo stoccaggio. (4-18220)

RISPOSTA. — Non è competenza del Ministero dell'ambiente, ma della regione rilasciare l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1982.

Inoltre, i dati relativi alla quantità dei rifiuti tossici e nocivi prodotti e da stoccare saranno contenuti negli allegati al programma di emergenza di prossima emanazione, di cui all'articolo 5 della legge n.475 del 1988.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONCHI, SALVOLDI, TAMINO e RUTELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'ambiente, per la funzione pubblica e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

in relazione alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario (serie generale n. 193) dell'ordinanza del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto

1989 riguardante « interventi urgenti anti-mucillagini lungo la costa adriatica », in cui viene nominato commissario il contrammiraglio Sergio D'Agostino, al quale viene concesso di avvalersi di tre collaboratori e al quale viene concessa la facoltà di derogare alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale, si nota come il nome del contrammiraglio D'Agostino non è seguito, come doverosamente previsto dalla sua posizione amministrativa in ambito Ministero della Difesa, dalla dizione « ufficiale in ausiliaria »;

tale mancata precisazione ha riflessi di grande importanza per il fatto che specificando la posizione di « ausiliaria », si sarebbe evidenziata la trasgressione alla legge n. 113 del 1954, che fa divieto agli ufficiali in ausiliaria di assumere altri incarichi, specialmente se remunerati;

tale mancata precisazione è quindi da considerarsi una gravissima omissione, volutamente tendente ad evitare che gli organi preposti al controllo da parte dello Stato non intervenissero sulla nomina del D'Agostino;

inoltre il Ministro dell'ambiente avrebbe dovuto accertarsi dello *status* del D'Agostino presso il Ministero della difesa;

anche il Ministro della difesa, una volta venuto a conoscenza della nomina del D'Agostino, avrebbe dovuto intervenire nei modi dovuti sul contrammiraglio, che aveva trasgredito la legge n. 113 del 1954, e proporre l'immediata revoca dell'ordinanza dell'11 agosto;

inoltre avrebbe dovuto provvedere all'immediata messa « in riserva » del D'Agostino, cosa che non sembra sia stata attuata —;

quali provvedimenti si intendano prendere circa la pubblicazione inesatta nella *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza dell'11 agosto 1989;

quali provvedimenti si intendano prendere in merito a quanto avvenuto circa la nomina del contrammiraglio in ausiliaria D'Agostino. (4-18925)

RISPOSTA. — *Il contrammiraglio D'Agostino venne nominato commissario ad acta con decreto ministeriale del 9 agosto 1989, immediatamente dopo la conversione in legge 4 agosto 1989 n. 283 dal decreto legge 13 giugno 1989 n. 227, per affrontare tempestivamente un fenomeno quale quello delle mucillagini nel periodo della massima manifestazione.*

Proprio a causa della necessità di immediatezza si pensò alla nomina del contrammiraglio D'Agostino per il coordinamento degli interventi relativi alla gestione della flotta antimucillagini: non si ebbe, pertanto, il tempo, tenuto anche conto del periodo feriale, di procedere ad una puntuale verifica dello stato matricolare elo di servizio.

Si sottolinea che questa nomina è stata oltretutto tempestivamente revocata, precisamente in data 18 agosto 1989, e il contrammiraglio D'Agostino è stato sostituito con il dottor Paolo Arata per consentire un'omogeneità d'interventi nel mare Adriatico, visto che al dottor Arata era stato già conferito, con precedente ordinanza, l'incarico di coordinare gli interventi diretti al contenimento del fenomeno delle mucillagini.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO e RUTELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

nella risposta all'interrogazione n. 4-18173 dell'8 febbraio 1990 si è confermato che diverse ditte, operanti nel ramo dei fertilizzanti, sono responsabili di aver riciclato, senza alcun procedimento di trasformazione, rifiuti industriali, appartenenti alle categorie dei rifiuti « speciali » e « tossico-nocivi », nelle province di Brescia e Cremona;

delle quattro aziende coinvolte in questi illeciti (la Casalchimica di Casalmaggiore, la Ecoprogram di Scaldasole (PV), la Ducoil di Milano e la Vedril di Rho (MI), la regione Lombardia ha disposto la sospensione cautelativa delle autorizzazioni in vigore solo verso due di esse, e precisamente Casalchimica e Ducoil;

la Vedril di Rho non si « limitava » a smaltire rifiuti tossici prodotti da altre aziende, ma, come risulta dalla stessa risposta all'interrogazione n. 4-18173, produceva essa stessa tali rifiuti;

è presumibile che l'utilizzo di rifiuti tossici e nocivi come fertilizzanti abbia arrecato gravi danni non solo alle risorse idriche dei trentatré comuni interessati agli illeciti descritti, ma anche ai prodotti agricoli ed alimentari dei terreni in oggetto —:

per quali ragioni non si è provveduto alla sospensione cautelativa delle autorizzazioni in vigore anche nei confronti della Vedril di Rho e della Ecoprogram di Scaldasole;

se siano stati avviati accertamenti sulle responsabilità non solo delle ditte responsabili dello smaltimento di rifiuti speciali e tossico-nocivi come fertilizzanti, ma anche delle aziende produttrici dei suddetti rifiuti, e quali risultati abbiano dato tali accertamenti;

se le autorità sanitarie abbiano intrapreso analisi non solo sui terreni e sulle acque dei comuni interessati alla vicenda, ma anche sui prodotti agricoli ed alimentari di tali zone. In particolare quali sono i risultati di tali analisi, se compiute, e, se non effettuate, le ragioni di tale mancanza.

(4-20342)

RISPOSTA. — *La provincia di Cremona, in base agli accertamenti svolti, con provvedimento n. 2189 in data 22 marzo 1990, ha disposto, ai sensi della vigente normativa in materia, la sospensione dell'autorizzazione, di cui era in possesso la ditta*

ECOPROGRAM di Scaldasole, sull'intero territorio della provincia.

Non è stato, invece, preso alcun provvedimento nei confronti della VEDRIL di Rho, poiché non risulta che la ditta abbia effettuato smaltimento di rifiuti sul territorio cremonese.

Quanto alla CASALCHIMICA, si comunica che è stata già inoltrata denuncia alla competente autorità giudiziaria circa lo smaltimento dei rifiuti proveniente dall'ACNA di Cengio e dalla FARCHEMIA di Treviglio.

Si precisa, poi, che la provincia di Cremona sta effettuando indagini per quanto concerne i materiali provenienti da altre imprese.

In un incontro, tenutosi presso la provincia di Cremona recentemente e cui hanno partecipato tecnici responsabili delle unità sanitarie locali 51, 53 e 50/52, del PMIP di Cremona, è stato programmato un monitoraggio chimico-analitico da effettuare sui terreni di aziende agricole che avrebbero utilizzato rifiuti.

Le analisi effettuate dalla USL n. 50/52 di Casalmaggiore-Viadana su campioni di terreni e di acque di alcuni comuni interessati, non hanno dimostrato l'esistenza di condizioni d'inquinamento tali da richiedere l'adozione di particolari provvedimenti cautelativi.

Gli uffici competenti del Ministero dell'ambiente hanno scritto alle preture di Cremona e Pavia il 19 luglio 1990 con nota 2852/AMB/2.4 per sapere ai fini dell'eventuale promovimento dell'azione di danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 49 del 1986, se risultano pendenti procedimenti penali a carico delle ditte CASALCHIMICA srl e ECOPROGRAM srl.

È stato, altresì, richiesto al nucleo operativo ecologico (NOE), in data 17 agosto 1990, di effettuare un'indagine sull'attività delle suddette ditte, per verificare la regolarità della tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la quantità e qualità dei rifiuti trattati e di quelli destinati alla produzione di concimi anche in relazione ad eventuali violazioni di legge nell'utilizzazione dei concimi stessi.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONZANI, GUIDETTI SERRA, FIAN-DROTTI, CERUTTI, CIMA e LEVI BALDINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che

la costruzione di una diga sul torrente Ingagna (Vicenza) continua a provocare viva apprensione tra la popolazione dei comuni di Mongrando e di Graglia come dimostrano le numerose iniziative assunte dalle amministrazioni locali;

come a suo tempo sollecitato dall'allora ministro *pro-tempore* per l'ecologia, onorevole Zanone, una serie di problemi rendono assolutamente necessario sottoporre l'opera a una valutazione d'impatto ambientale come risulta dalla ricca documentazione a disposizione del Ministero;

una richiesta in tale senso è stata formulata da numerose forze sociali, politiche e ambientali;

mentre rimangono aperti gli interrogativi sulla sicurezza, da alcune parti è stata affacciata la possibilità di modificare le stesse finalità dell'invaso da irrigue a idrico potabili —:

se intende, ai sensi degli articoli 8 della legge n. 349 e 59, ordinare l'immediata sospensione dei lavori per compiere necessarie verifiche e la valutazione di impatto ambientale. (4-01509)

RISPOSTA. — *Il 22 marzo 1990 si è riunita presso il ministero, una commissione tecnica composta di rappresentanti della Regione Piemonte, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del consorzio di bonifica della Baraggia per valutare gli effetti ambientali prodotti dalla realizzazione della diga dell'Ingagna e della Ravasanella in provincia di Vercelli.*

Il rappresentante del consorzio, dopo aver precisato che è stato ultimato ed inviato alle amministrazioni competenti, in data 21 marzo 1990, lo studio di valutazione d'impatto ambientale, ha illustrato lo stato dei lavori, chiarendo che sono in via

di esecuzione gli allacci delle condotte e che in autunno si potrà dare avvio agli invasi sperimentali. È stato, altresì, fatto presente che a seguito dei sopralluoghi da parte del provveditorato alle opere pubbliche di Torino, del comando dei vigili del fuoco e del servizio geologico regionale, è stata esclusa la presenza di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica dei residenti, non solo a seguito del movimento franoso provocato dalle precipitazioni atmosferiche di aprile e maggio 1989, ma anche in previsione della realizzazione del condotto di deflusso delle acque provenienti dalla diga sul torrente Ingagna.

Al termine della riunione, è stato, tuttavia concordemente stabilito che l'entrata in esercizio degli impianti è subordinata alle risultanze dell'istruttoria degli studi di impatto ambientale.

Quanto, poi, la richiesta di una nuova sospensione dei lavori, si fa rilevare che il tribunale amministrativo regionale del Piemonte, su ricorso del consorzio concessionario, ha annullato l'ordinanza sospensiva del Ministero dell'ambiente del 22 ottobre 1987, n. 9.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONZANI, PAJETTA, MENZIETTI, CIMA, AULETA, CARDETTI, PINTO, MANGIAPANE, ANGELINI GIORDANO, COSTA ALESSANDRO, CIOCCI LORENZO, CANNELONGA, DI PIETRO, NAPPI, CAPRILI, FACHIN SCHIAVI, BIANCHI BERETTA, ALBORGHETTI, MOTETTA, PEDRAZZI CIPOLLA, MASINI, LAURICELLA, GRILLI, DONATI, FAGNI, CHELLA, RIDI, CIAFARDINI, PETROCELLI, LUCCHESI, SERAFINI MASSIMO, VIOLANTE, BEVILACQUA, CICONTE, CIPRIANI, PALMIERI, SERAFINI ANNA MARIA, CRIPPA, CIVITA, CONTI, MOMBELLI, CHERCHI, CAPECCHI, ANGELONI, GEREMICCA, CALVANESE, CICERONE, FRACCHIA, PICCHETTI, TRABACCHINI, SOLAROLI, BRUZZANI, UMIDI SALA, DONAZZON, BOSELLI, TADDEI, MINOZZI, PACETTI, SANNA, MONTECCHI, FINOCCHIARO

FIDELBO, CORDATI ROSAIA, ORLANDI, REINA, GALANTE, SANNELLA, FELISARI, MAMMONE, CAVAGNA, BAR-GONE, GASPAROTTO, LA VALLE, RE-BECCHI, BASSANINI, GARAVINI, REC-CHIA, LUCENTI, PAOLI, SAMA', SANFI-LIPPO, LEVI BALDINI, GABBUZZIANI, MIGLIASSO, LO CASCIO GALANTE, CIA-BARRI, TAMINO, SCALIA, MATTIOLI e RUTELLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — pre-messo che

la costruzione della diga sul torrente Ingagna a Mongrando (VC) continua a sollevare interrogativi pesanti in ordine:

a) alla fattibilità dell'opera dato che, come scrive la relazione della società ALPHA CYGNI di Roma « non pare possibile considerare convenientemente da alcun punto di vista un vaso di queste dimensioni e di questi costi », se è vero che stando alle attuali previsioni di spesa l'acqua invasata verrebbe a costare 30.000 lire al metro cubo;

b) ai benefici dato che « appaiono fantasiose le produzioni irrigue che l'invaso dovrebbe soddisfare », tanto è vero che il Consorzio di bonifica della Baraggia Vercellese, pur di giustificare l'opera, ha dovuto in un secondo tempo prevedere tra le sue finalità, quella di una utilizzazione per scopi idropotabili;

c) ai costi ed ai problemi di impatto ambientale che l'opera sta determinando;

d) al progetto in sé, visto che come sottolinea la relazione di cui sopra, la scelta progettuale, in dimensioni, tipologie e tecniche, appare inadeguata; tanto più inadeguata se è vero che il progetto è stato oggetto di varianti in corso d'opera;

quanto premesso alimenta interrogativi in ordine alla stessa scelta di costruire l'invaso e alla regolarità delle procedure poste in atto, giustificati:

a) dal forte divario tra costi iniziali, valutati in 21 miliardi ed il proba-

bile costo finale dell'invaso che dovrebbe agitarsi attorno ai 140/150 miliardi;

b) dal fatto che il progetto ed i lavori di costruzione dell'opera sono stati autorizzati nel periodo nel quale l'ingegner Di Palma era alla direzione del Ministero dei lavori pubblici;

c) dalle evasive risposte date alle precedenti interrogazioni da cui si è comunque evinto che il divario tra costi previsti e costi finali è dipeso dalle revisioni prezzi e dalle varianti in corso d'opera, dietro cui, a detta dello stesso Ministero dei lavori pubblici, molto spesso si nascondono fenomeni clientelari e di corruzione;

a conferma della fondatezza di alcuni di questi interrogativi il ministro dell'ambiente, facendosi interprete delle preoccupazioni presenti a Mongrando, con proprio decreto il 23 ottobre 1987 aveva ordinato l'immediata sospensione dei lavori;

l'ordinanza del ministro dell'ambiente era stata sospesa dal TAR il quale, accogliendo il ricorso del Consorzio di Bonifica, di fatto ha autorizzato la ripresa dei lavori;

in questi giorni con apposito decreto è stata istituita una Commissione che entro tre mesi deve pronunciarsi in merito all'invaso —

se di fronte agli interrogativi sulla sicurezza, sulla utilità e la regolarità delle procedure, in attesa che la Commissione concluda i suoi lavori ed al fine di non condizionare lo svolgimento con atti che rischiano di creare dei fatti compiuti, non ritengano di dover ordinare nuovamente l'immediata sospensione dei lavori. (4-09525)

RISPOSTA. — Il 22 marzo 1990 si è riunita presso il Ministero, una commissione tecnica composta di rappresentanti della Regione Piemonte, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del consorzio di bonifica della Baraggia per valutare gli effetti am-

bientali prodotti dalla realizzazione della diga dell'Ingagna e della Ravasanella in provincia di Vercelli.

Il rappresentante del consorzio, dopo aver precisato che è stato ultimato ed inviato alle amministrazioni competenti, in data 21 marzo 1990, lo studio di valutazione d'impatto ambientale, ha illustrato lo stato dei lavori, chiarendo che sono in via di esecuzione gli allacci delle condotte e che in autunno si potrà dare avvio agli invasi sperimentali. È stato, altresì, fatto presente che a seguito dei sopralluoghi da parte del provveditorato alle opere pubbliche di Torino, del comando dei vigili del fuoco e del servizio geologico regionale, è stata esclusa la presenza di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica dei residenti, non solo a seguito del movimento franoso provocato dalle precipitazioni atmosferiche di aprile e maggio 1989, ma anche in previsione della realizzazione del condotto di deflusso delle acque provenienti dalla diga sul torrente Ingagna.

Al termine della riunione, è stato, tuttavia concordemente stabilito che l'entrata in esercizio degli impianti è subordinata alle risultanze dell'istruttoria degli studi di impatto ambientale.

Quanto, poi, la richiesta di una nuova sospensione dei lavori, si fa rilevare che il tribunale amministrativo regionale del Piemonte, su ricorso del consorzio concessionario, ha annullato l'ordinanza sospensiva del Ministero dell'ambiente del 22 ottobre 1987, n. 9.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, VESCE, TAMINO e RONCHI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

i lavori per la posa delle tubature di derivazione delle acque del torrente Ingagna (comune di Mongrando — provincia di Vercelli), per la realizzazione della diga sul suddetto torrente, stanno causando la distruzione di luoghi di elevato valore ambientale, che rappresentano l'identità stessa di quel territorio;

duemila cittadini hanno sottoscritto un documento di contrarietà alla realizzazione dell'opera;

è costante l'opposizione dell'amministrazione comunale di Mongrando;

nel maggio 1989 una frana ai piedi della diga ha messo in luce una precaria situazione geologica, situazione peraltro già nota al punto da aver determinato sostanziali modifiche al progetto iniziale;

in data 15 settembre 1989 le associazioni ambientaliste Lega per l'ambiente e WWF hanno sporto denuncia contro il magistrato per il Po a causa della costruzione di tale diga;

nel 1988 centoquattro deputati hanno richiesto il blocco del cantiere;

nel dicembre 1987 lo stesso ministro dell'ambiente, Giorgio Ruffolo, ha fatto sospendere i lavori della diga, in seguito ripresi —:

se intende al più presto provvedere a redigere uno studio di valutazione di impatto ambientale;

se intende considerare, nel contempo, l'elevatissimo costo dell'opera e provvedere quindi al più presto a sospendere la costruzione della diga. (4-17611)

RISPOSTA. — *Il 22 marzo 1990 si è riunita presso il ministero, una commissione tecnica composta di rappresentanti della Regione Piemonte, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del consorzio di bonifica della Baraggia per valutare gli effetti ambientali prodotti dalla realizzazione della diga dell'Ingagna e della Ravasanella in provincia di Vercelli.*

Il rappresentante del consorzio, dopo aver precisato che è stato ultimato ed inviato alle amministrazioni competenti, in data 21 marzo 1990, lo studio di valutazione d'impatto ambientale, ha illustrato lo stato dei lavori, chiarendo che sono in via di esecuzione gli allacci delle condotte e che in autunno si potrà dare avvio agli invasi sperimentali. È stato, altresì, fatto presente

che a seguito dei sopralluoghi da parte del provveditorato alle opere pubbliche di Torino, del comando dei vigili del fuoco e del servizio geologico regionale, è stata esclusa la presenza di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica dei residenti, non solo a seguito del movimento franoso provocato dalle precipitazioni atmosferiche di aprile e maggio 1989, ma anche in previsione della realizzazione del condotto di deflusso delle acque provenienti dalla diga sul torrente Ingagna.

Al termine della riunione, è stato, tuttavia concordemente stabilito che l'entrata in esercizio degli impianti è subordinata alle risultanze dell'istruttoria degli studi di impatto ambientale.

Quanto, poi, la richiesta di una nuova sospensione dei lavori, si fa rilevare che il tribunale amministrativo regionale del Piemonte, su ricorso del consorzio concessionario, ha annullato l'ordinanza sospensiva del Ministero dell'ambiente del 22 ottobre 1987, n. 9.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SCALIA, ANDREIS, CIMA, FILIPPINI ROSA, MATTIOLI, BASSI MONTANARI, CERUTI, GROSSO, PROCACCI, CECCHETTO COCO, DONATI, LANZINGER e SALVOLDI. — Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

si ha notizia dell'intento della società Nuova MIT del gruppo INSUD SpA di avviare un progetto di insediamenti turistici sul litorale e l'entroterra del comune di Agropoli in località Baia di Trentova. Il progetto, già comunicato all'amministrazione comunale, seppur definito come la realizzazione di « un'oasi frutto del felice connubio tra il paesaggio naturale esistente e l'intervento della mano dell'uomo », appare sin da ora essere caratterizzato da pesanti interventi di cementificazione, che andrebbero a deteriorare ulteriormente la già martoriata costiera del golfo di Salerno. È prevista infatti la realizzazione di spiagge

artificiali, complessi turistico-alberghieri e persino campi da golf ed eliporto;

questo progetto ricade nel comprensorio del Cilento, luogo di incontro di spazi storici, culturali, paesaggistici straordinari. In una regione come la Campania che ha già pagato prezzi altissimi allo scempio del territorio ed in particolare delle coste, il processo di degrado che minacciava anche questo territorio ora finalmente si sta arrestando dopo le numerose e puntuali battaglie condotte in questi anni a tutela dell'ambiente. Vi è un esempio di impegno civile che ora sta avendo il degno coronamento con l'istituzione del comitato promotore del Parco nazionale del Cilento, al quale aderiscono enti locali, primo fra tutti il comune di Montecorice, la comunità montana degli Alburni, le più importanti associazioni ambientaliste nonché altre espressioni della società civile e, forse caso unico in Italia, il locale Convento Francescano di Pollica;

il Parco nazionale del Cilento è tra quelli previsti nella legge quadro nazionale attualmente al vaglio del Parlamento —:

se i ministri competenti siano al corrente dei progetti in oggetto e come questi possano essere realizzati nel rispetto dei numerosi vincoli già esistenti sulla zona;

se sia intendimento delle Amministrazioni porre in essere quanto in loro potere per impedire che il progetto di cui trattasi sia avviato nelle more dell'approvazione della legge quadro nazionale e quindi dell'istituzione del Parco nazionale del Cilento, creando così una situazione di fatto incompatibile con le finalità dell'istituendo parco. (4-16196)

RISPOSTA. — La baia di Trentova, ubicata nel comune di Agropoli, è soggetta a vincolo in base alla legge n. 1497 del 1939, alla legge regionale n. 17 del 1974 e alla legge n. 431 del 1985.

Proprietaria dei terreni che circondano la baia suddetta è la società MIT che, in

data 22 febbraio 1989, trasmetteva al comune di Agropoli una proposta tesa alla valorizzazione turistica della baia di Trentova. Premesso che il predetto comune non ha, a tutt'oggi, proceduto all'adozione del piano regolatore generale, si precisa, da notizie assunte dalle locali autorità, che l'area di proprietà della MIT ricade nella zona perimetrata in base al decreto ministeriale del 28 marzo 1985, rientrando così fra quelle aree nelle quali, fino alla redazione del piano paesistico (e non risulta che sia stato emanato) sono vietate opere di modificazione dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo e tutto ciò che non modifica l'aspetto esteriore dei luoghi.

Pur condividendo la preoccupazione degli interroganti in ordine all'eventuale realizzazione del progetto e al relativo impatto sull'ambiente, non si ravvisano, per ora, gli estremi d'un intervento di questo ministero, poiché nessuna concreta iniziativa in tal senso è stata, a tutt'oggi, intrapresa.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SERVELLO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se e come giustifica una incredibile situazione in atto presso gli uffici della dogana di Milano. Infatti, in relazione alla procedura doganale agevolata, sono state emanate disposizioni dagli uffici di via Valtellina, in base alle quali gli operatori economici delle case di spedizione avrebbero potuto comunicare alla dogana — a mezzo telefono — il programma delle spedizioni giornaliere per merce destinata all'esportazione. Dette disposizioni non sono state, però, applicate in quanto l'amministrazione doganale, nella persona del suo direttore, ha comunicato al responsabile dell'ufficio procedure agevolate e al presidente dell'associazione spedizionieri che il reparto non dispone di telefono, nè della persona che possa essere adibita a questa mansione e che non esistono i fondi per ovviare a detta carenza. Di conseguenza, gli operatori del settore sono obbligati a

compilare distinte particolareggiate e presentarsi personalmente alla dogana centrale, sottoponendosi a lungaggini burocratiche, con conseguente perdita di tempo. Le procedure agevolate sono in vigore da tempo negli altri paesi della comunità, ove non esistono problemi del genere;

se questa assurda situazione non possa essere risolta con immediatezza senza ricorrere a procedure speciali.

(4-15611)

RISPOSTA. — Il regolamento di servizio emanato dalla direzione della circoscrizione doganale di Milano contempla rispettivamente la possibilità, per le imprese di spedizione internazionale beneficiarie dell'istituto delle procedure semplificate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1987, n. 324, di fornire il previsto preavviso circa la partenza delle merci anche a mezzo telefono.

Tuttavia l'utilizzo di tale mezzo nella realtà operativa si è dimostrato impraticabile, e ciò in considerazione di una serie di fattori. Innanzitutto nel cosiddetto preavviso viene richiesta dalla direzione della circoscrizione doganale di Milano l'indicazione di elementi così analitici e particolareggiati da rendere di fatto impossibile la comunicazione, per via telefonica. L'annotazione di essi richiede infatti tempi non brevi, con prevedibili disagi per gli operatori economici delle case di spedizione che si trovano impossibilitati a corrispondere con l'ufficio in esame con la necessaria tempestività rispetto al termine massimo delle ore 17 previsto per l'accettazione dell'ultimo preavviso giornaliero.

È inoltre da considerare che l'ufficio procedure semplificate di Milano riceve mediamente ogni giorno centosettanta comunicazioni telefoniche di preavviso da parte delle imprese commerciali e/o industrie beneficiarie del particolare istituto e che ben centodieci di esse operano nell'ambito della competenza territoriale della dogana di Milano.

Tutto ciò, con l'aggiunta di altri disagi di natura tecnica ed organizzativa, ha

prodotto l'effetto di sostituire il sistema di comunicazione tramite telefono con la presentazione in direzione di apposite distinte contenenti le indicazioni ed i dati richiesti.

In effetti tale procedura, pur essendo dispendiosa in termini di tempo, risponde alle necessità manifestate dagli stessi operatori economici di circoscrivere, per quanto possibile, eventuali controlli doganali nel caso che, da parte della dogana di Milano, si dovesse decidere per gli interventi saltuari previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 3 luglio 1973.

Va comunque sottolineato che sono state impartite, dal competente compartimento doganale, opportune disposizioni alla circoscrizione doganale di Milano, affinché vengano eliminate tutte quelle disfunzioni che possano costituire ostacolo ad un corretto e sollecito utilizzo dell'istituto delle procedure semplificate di accertamento doganale dal parte delle imprese di spedizione internazionale.

Il Ministro delle finanze: Formica.

SERVELLO. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso:

che sta per essere pubblicato, da parte di un gruppo di fotografi della Lega Ambiente di Sesto S. Giovanni, un « dossier bomba » sul fiume Lambro, con immagini, documenti, articoli di legge, delibere comunali, che documentano lo scempio compiuto ai danni di un tratto di detto fiume, e precisamente quello a sud di Monza e che interessa una zona del territorio di Sesto S. Giovanni;

che, stando a quanto ampiamente risulta da taluni documenti, principale responsabile dello stato di inquinamento cui è stato ridotto il tratto in questione di detto fiume, sarebbe la Società Falk che per anni ha scaricato in quelle acque scorie di acciaierie, fanghi tossici e rifiuti di ogni genere;

che proprio la Falk è stata autorizzata a scaricare scorie siderurgiche in una

cava situata sulla sponda del Lambro sita in comune di Sesto S. Giovanni;

che la regione Lombardia aveva dato via libera alla discarica a seguito di uno studio compiuto dal Politecnico di Milano che aveva definito il materiale « scorie inerti »;

che, inoltre, il raccordo tra le tangenziali est ed ovest nel territorio di Sesto, che gli amministratori hanno a suo tempo progettato per snellire il traffico cittadino, peggiorerà ancora la situazione, in quanto il collegamento passerà vicinissimo al Lambro —;

se i Ministri in indirizzo intendano disporre precisi accertamenti, individuare le responsabilità e disporre opportuni ed urgenti provvedimenti prima che la situazione peggiori o diventi, addirittura, incontrollabile. (4-17694)

RISPOSTA. — La società Falck di Sesto San Giovanni conferisce le proprie scorie di acciaieria da forno elettrico, classificate inerti ai sensi del regolamento regionale n. 1 del 1983, nella propria discarica controllata sita nei comuni di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, autorizzata dalla Regione Lombardia con delibera n. 34090, del 21 giugno 1988, previa acquisizione dei pareri da parte degli organismi preposti alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Si evidenzia che la società suddetta nel periodo ottobre 1988-ottobre 1989, conferì presso la cava Melzi di Sesto San Giovanni, località Parpagliona 555 mila tonnellate di vecchie scorie (pari a 300 mila metri cubi) per la realizzazione del peduncolo autostradale della società autostrade Serravalle come previsto dalla convenzione esistente fra il comune di Sesto San Giovanni e la società Falck.

Tali scorie sono state utilizzate come sottofondo stradale per la realizzazione della costruenda autostrada e l'autorizzazione a tale smaltimento è contenuto nella delibera della Regione Lombardia n. 17761, del 16

febbraio 1987. I materiali così utilizzati rientravano infatti tra i rifiuti a valorizzazione chiaramente individuata di cui al punto 19 della relativa tabella allegata alla deliberazione regionale n. 22248, del 16 novembre 1982 e pertanto non più soggetti alla normativa sui rifiuti.

Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali e tossico-nocivi, la società Falck provvede a conferire gli stessi presso la discarica controllata sita in comune di Cologno Monzese e autorizzata con delibera regionale n. 17761, del 16 febbraio 1987.

La provincia di Milano, secondo quanto stabilito nelle suddette delibere autorizzative, ha eseguito dei sopralluoghi congiuntamente alla unità sanitaria locale 65 di Sesto San Giovanni in data 20 novembre e 19 dicembre 1989 presso i due impianti di smaltimento di che trattasi. Al riguardo si è concluso che la gestione da parte della Falck può essere considerata sostanzialmente corretta.

In merito ai problemi sollevati per la costruzione del raccordo tra le tangenziali, la provincia di Milano ha precisato che l'opera in questione, interessante un arco di oltre 25 chilometri da Rho a Cologno Monzese, libererà il capoluogo dalle correnti di traffico delle radiali che, non sussistendo altra valida alternativa, si scambiano nell'area urbana, con rilevanti positive conseguenze sull'inquinamento atmosferico.

Circa le interferenze con il fiume Lambro sia per l'attraversamento sia per le difese spondiali, la società Serravalle-Milano-Ponte Chiasso SpA ha ottenuto dal Magistrato del Po le relative autorizzazioni dopo aver ottemperato, in fase progettuale, alle disposizioni di carattere tecnico impartite.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

STALLER. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

dalla città di Verona giunge notizia che il designer Paolo Caragnato ed il medico Giovanni Serpello hanno appena brevettato la cosiddetta siringa a monouso obbligato ed autodifensivo;

la siringa in questione è tale che un dispositivo autobloccante la rende inseribile dopo l'iniezione e che l'ago è addirittura portato a rientrare nell'astuccio dopo l'azione —:

quali iniziative il ministro intenda adottare per dotare tutti i centri medici italiani e le farmacie di siringhe quali quella descritta, procedendo immediatamente al ritiro delle siringhe di tipo tradizionale ormai rivelatesi inutili e pericolose in quanto causa di contagio AIDS. (4-18983)

RISPOSTA. — Le iniziative auspiccate sono state già da tempo studiate e perseguite sotto il profilo tecnico dai competenti Servizi di questo Ministero, nel più ampio quadro delle misure di prevenzione dell'AIDS e di altre infezioni d'origine virale.

La legge 25 gennaio 1990, n. 8, all'articolo 2, nel prevedere uno stanziamento mirato alla realizzazione di misure di sostegno e di incentivazione alla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti, dirette alla progressiva sostituzione nel mercato delle attuali siringhe da insulina, ha previsto l'introduzione di tale presidio con ogni necessaria garanzia d'ordine tecnico-sanitario.

In esecuzione dello stesso articolo 2, con decreto interministeriale (sanità e industria), in data 13 aprile 1990, è stato adottato un apposito piano di realizzazione per l'introduzione di dette siringhe monouso autobloccanti.

Il piano ha previsto, innanzitutto, la presentazione di domande di imprese produttrici per la registrazione ministeriale come presidi medico-chirurgici di determinati tipi di siringhe monouso autobloccanti, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive disposizioni integrative.

Diverse istanze, regolarmente pervenute ed istruite dalla competente direzione generale, hanno già ottenuto il prescritto parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità e

del Consiglio superiore di sanità in vista dei relativi provvedimenti di registrazione. Peraltro, perché si realizzi, secondo quanto voluto dal legislatore, la progressiva sostituzione nel mercato delle siringhe da insulina con tali nuove siringhe monouso autobloccanti, è richiesto altresì che la loro produzione a regime risulti in grado di soddisfare i seguenti requisiti:

dimensionamento idoneo ad assicurare, sia pure progressivamente, l'integrale copertura del fabbisogno stimato di siringhe da insulina;

costi unitari (e conseguenti prezzi di vendita) non superiori a quelli delle siringhe attualmente in commercio.

Tali specifiche condizioni, espressamente imposte da detto decreto per le imprese ammesse a fruire, in sede di ripartizione delle misure finanziarie di sostegno, devono essere accertate attraverso il giudizio di una commissione mista interministeriale (già costituita con esperti anche dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero dell'industria in attuazione del punto 5 — lettera c del già citato decreto ministeriale 13 aprile 1990), che sta procedendo all'esame delle domande pervenute per valutare la congruità della relativa documentazione atta a dimostrare la prescritta, adeguata capacità produttiva delle imprese interessate, con costi unitari equivalenti a quelli europei.

L'ulteriore seguito di queste procedure, secondo il piano in esame, consentirà, poi, l'assegnazione delle quote finanziarie di sostegno fra le imprese che, avendone titolo, ne avranno fatta documentata istanza entro il 15 ottobre venturo.

Inoltre, il Ministero della sanità promuoverà, entro il 20 dicembre 1990, campagne di informazione dirette al personale sanitario ed al pubblico sulle caratteristiche delle siringhe monouso autobloccanti. Lo stesso Ministero, a partire dal gennaio 1991, man mano che aumenti la disponibilità sul mercato del nuovo prodotto, procederà poi alla progressiva revoca dei provvedimenti di registrazione rilasciati per le tradizionali siringhe da insulina, con

loro conseguente divieto di vendita, in conformità della normativa di cui trattasi.

Il Ministro della sanità: De Lorenzo.

STRADA. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Pandino (provincia di Cremona) ha sede la ditta Onyx italiana s.r.l. e tubettificio Europa s.p.a.;

tale ditta svolge lavorazioni di tipo chimico in località molto prossima alla zona abitata;

nel 1984, con sindaco il signor Cazulani ragionier Francesco, che è risultato anche essere procuratore speciale della stessa ditta Onyx italiana s.r.l., veniva approvato un PPA che prevedeva un ampliamento dell'area a disposizione della preesistente azienda tubettificio Europa s.p.a. di proprietà della Onyx s.r.l.;

il 28 luglio 1986, col ragionier Cazulani membro della giunta comunale in quanto assessore al bilancio, il consiglio comunale ha proceduto alla verifica e all'approvazione del PPA con voto unanime;

il 10 ottobre 1986, adducendo la causa di una tardiva presentazione della documentazione, il consiglio comunale correggeva la propria decisione del 28 luglio inserendo anche la richiesta di urgente intervento di ampliamento delle strutture, effettuata in ritardo dalla Onyx italiana s.r.l.;

il 16 marzo 1988 la giunta municipale autorizzava la richiesta della Onyx italiana s.r.l. di trasferire il deposito di olii minerali;

il 27 giugno 1988 la giunta municipale ha specificato al consiglio comunale di non avere ritenuto opportuno affidare ad una speciale commissione lo studio d'impatto ambientale della ditta Onyx italiana s.r.l.;

il 4 giugno 1988 l'unità socio-sanitaria di Crema ha rilasciato il permesso di agibilità tranne che per il contenitore di alcool benzilico e di cloruro di benzile;

la costruzione dell'ampliamento del precedente insediamento industriale della Onyx italiana s.r.l. e del tubettificio Europa s.p.a. era stata fermata, in un primo momento, nel marzo 1987 in quanto la ditta costruiva in difformità della concessione edilizia;

la ditta ha comunque proseguito i lavori, che vennero fermati nel luglio 1988, con una seconda ordinanza sindacale, a stabilimento però ormai già concluso;

la ditta Onyx italiana s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione ad avviare la nuova produzione dichiarando la non presenza di sostanze tossiche o infiammabili o esplosive, di scarichi inquinanti e di rumori molesti;

tali dichiarazioni risultano in contrasto con la presenza di sostanze infiammabili quali l'alcool etilico e isopropilico, cloruro di benzile ed ammine grasse, perossido di idrogeno ecc., contenute in 11 serbatoi di grosse dimensioni;

dalla presenza di tali serbatoi consegue la presenza di odori maleodoranti e il potenziale pericolo di contaminazioni tossiche, per la pericolosità del cloruro di benzile, il rischio di infiammabilità e di incendio per gli alcoli;

le procedure avviate risultano in contrasto con le dichiarazioni di sicurezza della ditta Onyx italiana s.r.l., che parlano solo di deposito di olii minerali;

l'ubicazione dello stabilimento crea problemi di impatto ambientale e di rischio inquinante sia negli scarichi che nei vapori che nei reflui, a causa dell'estrema vicinanza del centro abitato;

non risultano esistere *in loco* allacci a fognature e che la ditta Onyx italiana s.r.l., allo stato attuale, non può che scaricare nel terreno o in acque superfi-

ciali, fatto che potrebbe essere all'origine del recente fenomeno di grossa moria di pesci;

la dispersione dei reflui nel terreno o in acque superficiali potrebbe porre problema per l'esistenza delle pompe di pescaggio dell'acquedotto a circa 200 m.;

oltre alla vicinanza del quartiere Torchiera, già esistente molto prima dell'installazione dell'opificio Onyx, esiste il pericolo della vicinanza di una casa di riposo che ospita diverse persone anziane;

i gruppi di ricerca ecologica hanno presentato in data 10 ottobre 1988 un esposto alla procura della Repubblica e all'unità socio-sanitaria per chiedere l'immediata chiusura dell'azienda;

in caso di incidente si potrebbero avere gravissime conseguenze soprattutto perché la ditta è a ridosso di un centro abitato, popoloso —

se la ditta Onyx non rientri nelle aziende a rischio in base al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e soprattutto, al di là di questo, se la localizzazione dell'Onyx s.r.l., a ridosso dell'abitato, sia compatibile con le norme di salvaguardia ambientale e di sicurezza civile;

se non si ritiene necessario richiedere all'autorità competente l'effettuazione dello studio di impatto ambientale e di un'analisi delle condizioni di sicurezza prima di rilasciare l'autorizzazione all'avvio dell'attività produttiva ottenuta con tante forzature, al limite della legalità;

se non si ritiene sussistano problemi a livello di salvaguardia della salute dei cittadini;

se non si ritiene necessario operare affinché la cittadinanza sia adeguatamente informata, com'è nel suo diritto, circa la produzione della ditta Onyx e tutti i pericoli ad essa eventualmente connessi;

se non si ritiene urgente l'approvazione di nuove norme che, al di là di considerare i casi di rischi di incidenti gravi (così come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di recepimento delle « direttive Seveso ») permettano di porre mano alle numerose situazioni, come quella della Onyx di Pandino, dove esigenze sanitarie e ambientali si contrappongono allo sviluppo industriale.

(4-10336)

RISPOSTA. — Il 6 ottobre 1986 la ditta Tubettificio Europa SpA, presso i cui locali opera anche la ditta Onyx Italiana Srl, specializzata nella miscelazione e nel conferimento di prodotti detergenti, presentava al comune di Pandino domanda di concessione edilizia per ampliamento e modifiche interne dei capannoni di proprietà dello stesso tubettificio.

In data 4 marzo 1987 il comune di Pandino — acquisiti i pareri favorevoli della commissione edilizia comunale e della competente USL n. 53 di Crema concedeva al predetto tubettificio l'autorizzazione ad eseguire le opere richieste alle condizioni specificate nel relativo provvedimento.

Dopo l'inizio dei lavori (19 marzo 1987), il Tubettificio Europa richiedeva al cennato comune ulteriori integrazioni alla concessione edilizia, precedentemente accordata in data 12 febbraio 1988, il quale — visto il parere contrario della commissione edilizia comunale — determinava di respingere le suindicate richieste integrative, disponendo l'immediata sospensione dei lavori (ordinanza del 5 febbraio 1988). Al riguardo si ritiene di evidenziare che già in precedenza (28 gennaio 1988) la vigilanza urbana del cennato ente aveva inviato un rapporto al pretore del mandamento di Cremona, denunciando il predetto tubettificio per violazione degli articoli 7. e 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernenti l'effettuazione di opere edilizie in assenza della prevista concessione.

Successivamente il comune interessatosi ravvisava di non dar luogo ad una ulteriore prosecuzione dell'ordinanza di sospensione adottata; e ciò non solo perché, nel frat-

tempo, l'azienda aveva presentato istanza diretta ad ottenere la relativa sanatoria (articolo 13 legge n. 47 del 1985), ma anche perché gli abusi edilizi relativi non risultavano in contrasto con il nuovo piano regolatore generale, adottato dal consiglio comunale ed in fase di approvazione.

In proposito si precisa che la richiesta di sanatoria edilizia, prodotta dal tubettificio Europa, comprende due varianti alla concessione precedentemente accordata, denominate, rispettivamente, primo e secondo stralcio:

il primo stralcio, che riguarda il fabbricato utilizzato dalla ditta Onyx, concerne la diversa disclocazione dei serbatoi di stoccaggio ed opere di modifica allo stabile;

il secondo stralcio, riguardante sia la parte di immobile occupata dal tubettificio che quella adibita alle esigenze operative della Onyx, concerne l'ampliamento dello stabilimento di produzione di quest'ultima ditta, nonché ulteriori modifiche, afferenti la dislocazione dei serbatoi e la tipologia di prodotto contenuto negli stessi.

In ordine al primo stralcio la competente USL, in data 5 maggio 1988, formulava parere favorevole, ponendo alcune condizioni da rispettare ai fini della validità del parere stesso, successivamente confermato dopo un sopralluogo effettuato in data 31 maggio 1988.

Circa il secondo stralcio la predetta unità sociosanitaria locale esprimeva, invece, parere sospensivo, per problemi inerenti lo scarico dei servizi igienici, autorizzando provvisoriamente la ditta a seguito di specifica istanza allo scarico in acque superficiali.

In tale contesto va rilevato, inoltre, che l'amministrazione comunale di Pandino, ha rilasciato alla Onyx, in data 20 novembre 1989, il nulla-osta per l'espletamento dell'attività produttiva su conforme parere del responsabile del servizio igiene pubblica ambientale e il direttore del PMIP di Cremona indicando le prescrizioni cui la ditta stessa doveva attenersi. Nel contempo, con delibera del 26 ottobre 1989, il comitato di gestione della USL n. 53 ha auto-

rizzato la produzione di detergenti sintetici, a completamento della precedente autorizzazione alla miscelazione, diluizione e confezionamento, rilasciata dal medesimo presidio sanitario con delibera del 14 maggio 1988.

Per quanto concerne la ristrutturazione e l'ampliamento dell'attività industriale da parte dell'azienda in parola, si informa che la medesima ha presentato al locale comando provinciale dei vigili del fuoco istanza per il conseguimento, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, del certificato di prevenzione incendi per le attività preesistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge. Successivamente, ha ottenuto l'approvazione preventiva di detto comando su alcuni progetti di ampliamento e di ristrutturazione dello stabilimento per i quali venivano imposte le prescrizioni tecniche, atte a garantire un sufficiente grado di sicurezza e, comunque, un miglioramento delle condizioni preesistenti.

In relazione alle istanze sopraindicate, la ditta sta attualmente predisponendo la documentazione tecnico-illustrativa prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982 per il rilascio del cennato certificato.

Detto comando, in data 17 agosto 1988 — dopo aver esaminato i conclusivi elementi, ipotizzanti un incidente coinvolgente le sostanze stoccate all'interno dello stabilimento in esame, elaborati a mezzo del sistema SIGEM della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ha inoltre, comunicato che la ditta Onyx di Pandino non rientra tra le industrie classificate a rischio, soggiungendo che per la stessa non sussistono problematiche particolari ai fini della sicurezza all'esterno dello stabilimento.

Per completezza d'informazione si comunica, infine, che sull'intera vicenda il comando stazione carabinieri di Pandino ha inoltrato alla competente autorità giudiziaria due rapporti, rispettivamente in data 29 marzo 1988 e 13 luglio 1988 — concernenti la violazione degli articoli 7 e 9 della legge 28 febbraio 1985 (abusivismo edilizio), dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti adottati dall'auto-

rità comunale), nonché dell'articolo 324 del codice penale (interessi privati in atti d'ufficio) — i cui procedimenti risultano, tutt'ora, pendenti presso la procura della Repubblica di Crema.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TADDEI e MANGIAPANE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

da oltre dieci giorni il centro del paese di Fornacette (comune di Calcinaia, provincia di Pisa) è privo del servizio di recapito della corrispondenza;

i cittadini, dopo aver protestato senza risultati presso l'amministrazione delle poste, si sono rivolti alla stampa per una denuncia pubblica;

situazioni analoghe a quella di Fornacette si stanno verificando da tempo in varie località della provincia di Pisa;

il disagio dei cittadini si riscontra sia con proteste ufficiali sia con lettere ai giornali locali —:

quali provvedimenti intende adottare affinché gli uffici postali siano messi in grado di provvedere al regolare recapito della corrispondenza. (4-18519)

RISPOSTA. — Il problema rappresentato è all'attenzione dei competenti organi di questa amministrazione che stanno adottando tutti i provvedimenti necessari per la normalizzazione della situazione presso gli uffici postali della provincia di Pisa dove, effettivamente, la carenza di organico (su un totale di 820 zone, 45 sono prive di portalettere titolare) ha provocato qualche giacenza e conseguenti disagi all'utenza.

Per fare fronte alle esigenze più pressanti è stata, comunque, autorizzata l'assunzione di 30 agenti straordinari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1376 del 1965; è stato anche assunto un congruo numero di operatori di esercizio attingendo dalla graduatoria del relativo concorso riservato al personale precario, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 355 del 1989.

Per quanto attiene in particolare al servizio di recapito presso l'ufficio postale di Fornacette, appare opportuno sottolineare che esso è stato regolarmente effettuato fino al 17 febbraio scorso, giorno in cui uno dei tre portalettere in assegno ha subito un infortunio in servizio che lo ha costretto ad assentarsi. Il recapito della corrispondenza nella zona abitualmente servita dall'infortunato è stato assicurato, fino al giorno 26, dagli altri due portalettere, mediante l'abbinamento delle zone prontamente disposto dall'organo periferico competente; dal successivo giorno 27 è stato assegnato all'ufficio di Fornacette un agente straordinario.

Attualmente presso l'ufficio in questione risultano applicate tre unità addette al servizio di recapito e non si registrano giacenze di alcun genere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammì.

TADDEI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da alcuni anni il servizio postale nel comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa) risulta carente per insufficienza di personale nell'ufficio postale;

il problema è stato posto più volte dal personale stesso, da numerosi cittadini e da forze economiche e sociali locali;

l'amministrazione comunale ha segnalato a più riprese la situazione a livello ministeriale;

l'ufficio postale di Santa Croce sull'Arno deve rispondere alle esigenze di una popolazione di oltre 10 mila abitanti e di circa mille aziende industriali e di servizio;

la carenza di personale provoca disservizi sia nel recapito della corrispondenza sia nei servizi di cassa con notevoli disagi sociali e danni economici;

l'invio di personale per brevi periodi non risolve una situazione oggettivamente difficile con una struttura operativa sottodimensionata;

in data 23 marzo 1990 il sindaco del comune di Santa Croce sull'Arno ha nuovamente scritto al ministro per chiedere una soluzione all'annoso problema del disservizio postale che solleva proteste sempre più forti da parte degli utenti —:

quali iniziative intende assumere per garantire all'ufficio postale di Santa Croce il personale necessario all'espletamento dei servizi indispensabili ai cittadini ed alle attività produttive del territorio di competenza. (4-18988)

RISPOSTA. — *Il problema rappresentato è da tempo all'attenzione dei competenti organi di questa amministrazione che stanno adottando tutti i provvedimenti necessari per la normalizzazione della situazione presso l'ufficio postale di Santa Croce sull'Arno dove le 24 unità in assegno, che operano su due turni lavorativi, risultano, effettivamente, insufficienti a garantire il regolare svolgimento del servizio. La questione, nel momento attuale, non appare, tuttavia, di facile soluzione a causa delle note disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego e della sospensione dell'adeguamento automatico degli organici, disposto dall'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.*

Per far fronte alle esigenze più pressanti è stata, comunque, autorizzata l'assunzione di un congruo numero di unità straordinarie ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1376 del 1965 ed è stata disposta la chiamata in servizio dei vincitori del concorso pubblico circoscrizionale per 5.032 posti di operatore specializzato di esercizio (OSE) con l'immissione di 513 unità nel compartimento della Toscana di cui 53 assegnate alla direzione provinciale di Pisa.

Si significa, altresì, che la legge 25 ottobre 1989, n. 355 contenente disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'articolo 1, comma 2, ha conferito la possibilità di attribuire il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, e il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio - contingenti UP ed uffici locali (UL) - dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA/1205/1094.

Presso la direzione provinciale di Pisa, con effetto 1° febbraio 1990, sono stati, pertanto, immessi in servizio, in qualità di impiegati straordinari, 19 operatori specializzati di esercizio, nominati, poi, definitivamente in ruolo dal 1° luglio; in tale data sono stati assunti, altresì, presso la stessa direzione, 39 operatori esercizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

TESSARI, CALDERISI, BONINO e NEGRI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

attualmente a Padova è in corso un'inchiesta giudiziaria a carico di cento medici di base dell'USL 21, accusati di truffa ai danni dello Stato per aver prescritto a donne, in stato di gravidanza, esami di laboratorio prevedendone l'esenzione dal ticket;

l'attuale complessa normativa essendo priva di riferimenti chiari, per quanto riguarda la gravidanza, ha costretto all'emanazione di diverse circolari « interpretative » concernenti l'esenzione per i ricoveri, per le visite e per i farmaci;

i decreti del Ministero della sanità del 14 aprile 1984 e del 24 maggio 1989 prevedono l'esenzione per gli esami di routine, secondo i protocolli di legge —:

1) *se non ritengano che i medici di base abbiano correttamente interpretato i decreti, visto che gli esami di routine per donne in gravidanza non possono non prevedere esami del sangue e radiografie rivolte ad accertare, qualora il medico ne individui la necessità, patologie e rischi la cui pronta individuazione, tra l'altro, serve ad evitare successivi e ben più gravosi costi per la sanità pubblica;*

2) *se non credano che l'intervento dell'autorità giudiziaria, in una questione di grande rilievo sociale come quella della tutela della gravidanza, possa trasformare un problema di interpretazione di normative confuse in un evento che mal si colloca nella fattispecie penale;*

3) *quali provvedimenti intendano prendere, nell'ambito delle rispettive competenze, per tutelare il normale esercizio della professione dei medici di base.* (4-21346)

RISPOSTA. — *Sotto il profilo generale è utile ricordare che la tutela della maternità, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cioè dal pagamento del cosiddetto ticket) è in atto disciplinata dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 maggio 1989, a suo tempo emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, reiterato e poi convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8.*

Per effetto della norma succitata l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile si applica in connessione con i protocolli di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1984, cui già faceva espresso rinvio, del resto, l'articolo 3 - comma 3 - della stessa norma legislativa primaria dianzi ricordata.

Ciò significa che, sulla base della normativa in materia vigente e testé richiamata, l'esenzione dal pagamento del ticket

nei confronti delle donne in stato di gravidanza può esser riconosciuta sulla totalità delle prestazioni, ma esclusivamente nei limiti delle fattispecie temporali e patologiche desumibili da tali protocolli e non in semplice correlazione con lo stato di gravidanza.

Sulla scorta di questi presupposti, mentre non può che considerarsi illegittima la concessione di esenzioni palesemente eccedenti i suddetti limiti di legge, è giustificato dedurne — secondo lo stesso avviso espresso dalla regione Veneto attraverso il proprio commissario del Governo — che l'insorgenza di un rischio sulla prosecuzione della gravidanza possa comportare l'estensione dell'esenzione anche ad ogni altro accertamento diagnostico, eccedente quelli ordinari, che sia, comunque, ritenuto indispensabile ad insindacabile giudizio del medico curante.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso specifico prospettato nell'interrogazione, va segnalato che, in base alle notizie acquisite in materia, neppure la competente regione Veneto risulta a tutt'oggi ufficialmente informata delle circostanze inerenti all'inchiesta giudiziaria avviata nei confronti di alcuni medici generici convenzionati operanti nel territorio dell'ULS n. 21 di Padova per presunta truffa ai danni dello Stato in evasione dal ticket sanitario. È, comunque, allo studio dei competenti servizi di questo ministero l'opportunità di un riesame e di un conseguente aggiornamento dei surricordati protocolli, che potrebbe apportare ulteriori e definitive chiarificazioni interpretative in materia.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

TESTA ANTONIO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che consta:

che nel comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) è in via di apertura una discarica per rifiuti solidi urbani con caratteristiche (anzi carenze) tecnologiche a dir poco preoccupanti per la condizioni di vita nella zona:

che la connivenza fra amministratori locali ed amministratori regionali con interessi privati non può oscurare l'inopportunità e l'inadeguatezza tecnica ed ambientale di un insediamento di discarica a Santa Margherita d'Adige —

quali controlli intenda attuare al fine di impedire l'insediamento di una discarica nel comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) che presenta gravi carenze sotto il profilo tecnologico ed ambientale, ed in genere per conoscere quali controlli intenda attuare al fine di evitare nell'area veneta operazioni di puro tornaconto privatistico nel campo delle discariche di rifiuti. (4-15393)

RISPOSTA. — La realizzazione della discarica di Santa Margherita d'Adige (Padova) è attualmente sospesa, poiché in data 15 settembre 1989 la commissione tecnica regionale, sezione ambiente, ha rinviato l'approvazione del progetto, ritenendo necessario un supplemento d'istruttoria.

Precedentemente, il 28 luglio 1989, il dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente della giunta regionale del Veneto aveva riscontrato nel progetto inadeguatezze sotto il profilo della sicurezza, in riferimento alla stabilità delle sponde della discarica e, pertanto, richiedeva di effettuare idonee prove penetrometriche, nonché nuovi sondaggi e calcoli dei cedimenti del fondo della discarica.

Si precisa, infine, che l'articolo 3-bis della legge n. 441 del 1987 assegna alla regione il compito di provvedere all'istruttoria dei progetti, mediante apposite conferenze, cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti locali interessati.

La conferenza è tenuta ad acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TORCHIO, GELPI, GREGORELLI, MAZZUCONI, BIANCHI E CASATI. — Ai

Ministri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che

in materia di IVA sono assoggettati all'aliquota del 4 per cento i soci delle cooperative edilizie, nel momento in cui passano dallo « status » di assegnatari a quello di proprietà degli appartamenti;

tale passaggio è stato sinora completamente gratuito;

le organizzazioni del settore ed in particolare le associazioni regionali e nazionali cooperative di abitazione si sono espresse negativamente sull'introduzione di tale disciplina lesiva degli interessi dei più deboli;

tale regime, di fatto, vanificherebbe l'istituto della cooperazione, creando un pericoloso regresso rispetto al dettato costituzionale e alla precedente normativa —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che i soci assegnatari siano sottoposti al pagamento di tale imposta. (4-12021)

RISPOSTA. — *Allo stato attuale non si ritiene ipotizzabile l'eventualità di iniziative dirette ad escludere dal campo di applicazione dell'IVA le assegnazioni di case di abitazione ai soci delle cooperative edilizie economico-popolari. Va infatti sottolineato che nel quadro del generale processo di armonizzazione delle normative fiscali dei paesi membri della Comunità europea, si è reso necessario ricondurre nel loro naturale alveo fiscale, e cioè nell'IVA, tutti gli atti relativi alle assegnazioni in parola.*

Pertanto, in ossequio a tali più vaste finalità, con decreto-legge 2 maggio 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, ed integrato dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, a sua volta convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n. 263, è stata sancita, a partire dal 1° gennaio 1990, l'imponibilità IVA nella misura del 4 per cento delle assegnazioni di case di abitazione non di lusso effettuate dalle cooperative edilizie nei confronti dei rispettivi soci.

Il Ministro delle finanze: Formica.

TREMAGLIA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con propria nota prot. 89/1/VA del 31 gennaio 1989 gli uffici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni hanno sottoposto al Ministero in indirizzo (Direzione centrale personale divisione VI) il seguente quesito, relativo all'anzianità utile pensionabile dei dipendenti assunti *ex* articolo 4 della legge n. 444/1985: « ... si prega di chiarire se, oltre alla possibilità di presentare istanza ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 del 1979, i dipendenti i quali hanno chiesto la ricongiunzione in un unico trattamento pensionistico delle contribuzioni versate, ... hanno titolo al trattamento di pensione a carico dello Stato e se la pensione stessa venga corrisposta alla data del collocamento a riposo »;

a tale quesito non è ad oggi (dopo circa 9 mesi) stata data risposta;

si è posto comunque il problema del diverso trattamento tra dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni assunti per effetto della legge n. 444 del 1985, in relazione agli altri dipendenti dell'amministrazione;

a parità di mansioni, i primi verrebbero discriminati, essendo necessario per il riconoscimento del trattamento pensionistico, un periodo di contribuzione di 35 anni, a fronte di un periodo molto inferiore sufficiente per i dipendenti assunti sulla base di altre norme;

tutto ciò appare in evidente contraddizione con l'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 —:

per quale motivo non si sia ancora risposto al quesito legittimamente formulato e sottoposto dagli uffici di Bergamo;

quale sia l'atteggiamento e la prassi del Ministero, nei confronti del personale assunto ai sensi della legge n. 444 del 1985 in relazione al problema posto;

quali siano le iniziative, sia a livello amministrativo che regolamentare e legi-

slativo, per sanare una così evidente discriminazione tra lavoratori. (4-16202)

RISPOSTA. — *La legge 22 agosto 1985, n. 444, che ha autorizzato le amministrazioni statali ad assumere i lavoratori ex cassaintegrati, all'articolo 5, ha previsto espressamente che « ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori suindicati continuano ad applicarsi le norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria ».*

I lavoratori di cui trattasi, quindi, per i quali opera l'assoggettamento a regime contributivo valevole per la generalità del personale, risultano destinatari della normativa sul trattamento di quiescenza in vigore per i dipendenti dello Stato prevista dal testo unico delle pensioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione, come precisato, per le disposizioni concernenti la maturazione del diritto a pensione.

In sostanza gli interessati, nei confronti dei quali è applicabile la ricongiunzione delle posizioni contributive ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, conseguono il diritto al trattamento di pensione al compimento del cinquantacinquesimo anno di età se donne e del sessantesimo se uomini sempreché sussistano almeno 15 anni di contribuzione, ovvero dopo 35 anni di contribuzione.

Tale normativa ha carattere generale e trova applicazione presso tutte le amministrazioni statali per cui una eventuale modifica deve riguardare tutto il settore e non solo le aziende postelegrafiche.

Si sottolinea, infine, che per la corretta applicazione della normativa in questione è stata diramata dalla ragioneria generale dello Stato — ispettorato generale per gli ordinamenti del personale — in data 7 aprile 1990 — una circolare esplicativa in materia che è perfettamente in linea con quanto sopra indicato.

Il contenuto della citata nota è stato portato a conoscenza dei dipendenti uffici, ivi compresa la direzione provinciale di

Bergamo, con lettera circolare n. DCP/6/004/90/CD del 13 luglio scorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

VAZZOLER. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il problema degli handicappati e delle persone che vivono situazioni di disagio e di emarginazione è l'inserimento lavorativo;

esperienze innovative che si stanno sviluppando in Italia ed in altri Paesi industrializzati dimostrano che l'inserimento lavorativo delle persone handicappate, emarginate, offre dei vantaggi oltre che sul piano sociale anche su quello economico;

a tutt'oggi si ripetono casi molto gravi su persone, portatori di handicap e visto in particolare quanto successo al signor Pietro Tonizzo, dipendente delle poste e telecomunicazioni (ente pubblico), sede di Venezia, il quale ha dovuto sopportare situazioni pesanti quali la seguente: affetto da sclerosi multipla, costretto a spostarsi su sedia a rotelle, è stato scelto dalla direzione dell'ufficio postale di Lido centro (Venezia) tra una decina di colleghi, per sostituire un collega indisposto all'Ufficio di Alberoni (Venezia), distante una decina di chilometri. Per essersi rifiutato al trasferimento, sia pur temporaneo, il signor Tonizzo rischia adesso una sanzione disciplinare;

l'intervento della stampa, organizzazioni sindacali, autorità politiche, fece rientrare il provvedimento;

l'11 novembre 1989 gli veniva comunicata l'intenzione di sottoporlo a visita medica collegiali e il cui esito può determinare un'eventuale licenziamento —:

quali interventi intenda attuare per la tutela dei disabili, emarginati, che hanno la fortuna di lavorare presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni;

quali interventi intenda attuare nel caso specifico del signor Pietro Tonizzo.
(4-17767)

RISPOSTA. — *Il signor Tonizzo Pietro è stato assunto in data 10 dicembre 1979 quale vincitore di concorso pubblico compartimentale a 32 posti di operatore specializzato di esercizio.*

Nel corso di questi anni il dipendente è stato colpito dalla grave malattia di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, malattia che non gli ha consentito l'espletamento delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

Inviato a visita medico collegiale presso la unità sanitaria locale 16 di Venezia è

stato riconosciuto « permanentemente non idoneo a tutte le mansioni di operatore specializzato di esercizio, ma idoneo a quelle di coadiutore ».

Questa amministrazione, sensibile al problema del signor Tonizzo, sta provvedendo all'emissione del provvedimento che consentirà all'interessato il passaggio alla categoria nella quale è ricompresa la qualifica di coadiutore.

Si precisa, infine, che il distacco, inopportuno nei confronti del signor Tonizzo dall'allora direttore dell'ufficio locale di Lido di Venezia, fu immediatamente revocato da quella direzione provinciale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.